

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	9
GIUSTIZIA (II) .....	»	37
DIFESA (IV) .....	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	48
FINANZE (VI) .....	»	62
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	85
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	86
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	88
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	96
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	98
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	99
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	101

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO .....	»	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI .....	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI .....	»	123
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	124

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

## COMMISSIONI RIUNITE

### **III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica**

---

#### S O M M A R I O

#### UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Ambasciatore dell'Unione europea presso la Federazione Russa, Markus Ederer, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina . . . . .

4

#### **UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 giugno 2022.*

**Audizione informale, in videoconferenza, dell'Ambasciatore dell'Unione europea presso la Federazione Russa, Markus Ederer, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

---

#### S O M M A R I O

#### INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il Direttore Esecutivo di UNITAID, Philippe Duneton .....	5
--	---

#### INCONTRI INFORMALI

*Martedì 21 giugno 2022.*

**Incontro con il Direttore Esecutivo di UNITAID,  
Philippe Duneton.**

L'incontro informale si è svolto dalle  
11.05 alle 11.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 6

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato, C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885. Racchella (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1985 Mollicone e C. 2658 Gribaudo*) ..... 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 8

#### AUDIZIONI

Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Paola FRASSINETTI.

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Paola FRASSINETTI (FDI), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Claudio DI BERARDINO, *Coordinatore della Commissione istruzione, università e ricerca, Assessore della regione Lazio*, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Valentina APREA (FI), Carmela BUCALO (FDI), Angela COLMELLERE (LEGA), Massimo UNGARO (IV) intervenendo da remoto, Manuel TUZI (M5S).

Claudio DI BERARDINO, *Coordinatore della Commissione istruzione, università e ricerca, Assessore della regione Lazio*, risponde ai quesiti posti dai deputati e rende ulteriori precisazioni.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ringrazia per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Paola FRASSINETTI, indi della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA.

**La seduta comincia alle 15.**

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.**

**C. 3625 Governo, approvato dal Senato, C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885. Racchella.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1985 Mollicone e C. 2658 Gribaudo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che le proposte di legge C. 1985 Mollicone e C. 2658 Gribaudo sono state riassegnate alle Commissioni riunite VII e XI e abbinata al disegno di legge C. 3625.

Ricorda che nella seduta di mercoledì 15 giugno scorso le due relatrici hanno svolto la relazione sul provvedimento.

Federico MOLLICONE (FDI) rileva che poiché l'indagine conoscitiva sul mondo dello spettacolo era stata svolta alla Camera in modo egregio e convergente dalle Commissioni riunite VII e XI, c'erano i presupposti affinché l'esame del disegno di legge sulla delega in materia di spettacolo avvenisse in prima lettura alla Camera. Esprime quindi rammarico per questa sorta di bicameralismo alternato che, per certi versi, condiziona il voto: si dice convinto, infatti, che, se il dibattito fosse partito dalla Camera, il voto sarebbe stato unanime, perché molti aspetti del provvedimento sono condivisi da tutte le forze politiche. *L'iter* seguito, invece, costringerà il gruppo di Fratelli d'Italia all'opposizione su un provvedimento per il quale, si sarebbe potuto esprimere in senso favorevole. Preannuncia quindi che il suo gruppo si comporterà

come se ci fosse comunque la possibilità di modificare il testo. Evidenzia che gli elementi di novità introdotti al Senato, a suo avviso, non sono risolutivi perché forniscono una risposta limitata ai problemi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva. Sottolinea che la proposta di legge a firma sua e della deputata Frassinetti risale a due anni fa e reca una serie di punti qualificanti che fanno parte di una diversa visione di riforma che spera possa essere realizzata al più tardi nel 2023. Soffermandosi a descriverne alcuni aspetti, evidenzia il ruolo distorsivo delle commissioni consultive del FUS che, in realtà, non sono meramente consultive, ma danno indirizzi molto stringenti. Rileva quindi che è stata persa un'occasione storica per introdurre la detrazione dei consumi culturali, sostenuta pubblicamente, ma solo in via teorica, dalla maggioranza. Sottolinea che tale detrazione avrebbe avuto il duplice effetto di garantire il consumo culturale a tutti, anche alle famiglie che oggi sono costrette a scegliere tra uno spettacolo e una pizza, e di essere un volano per la ripartenza del settore. È dell'avviso che il costo di questo tipo di detrazione non sarebbe eccessivamente oneroso, specialmente se introdotto in alternativa alla detrazione della spesa per i farmaci. Preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative in questo senso, dopo averne verificato il costo. Dopo aver ricordato che la proposta a sua prima firma prevede anche l'abbassamento al 4 per cento dell'IVA sui prodotti culturali, condivide le disposizioni del disegno di legge del Governo sul riconoscimento della professione di agente di spettacolo dal vivo, sull'istituzione dell'Osservatorio dello spettacolo e sull'introduzione di un tavolo sullo spettacolo, già raccomandata dalla sua parte politica. Esprime rammarico per il fatto che il riconoscimento dei *live club* non si rivolga ai *night club* e, in particolare, a quelli del *jazz* sui quali invece era stato svolto – anche con la collega Carbonaro – un lavoro approfondito. Dopo aver apprezzato il riconoscimento del lavoro intermittente, ricorda che i professionisti dello spettacolo hanno subito pesantemente le conseguenze della pandemia. Conclude rile-

vando come una mancanza del disegno di legge in esame il non aver detto basta con il FUS, che considera uno strumento superato e discriminatorio che favorisce soprattutto le grandi istituzioni culturali. Ricordata la forte azione emendativa portata avanti in Senato che non ha però avuto seguito, preannuncia che il voto non potrà essere favorevole.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Avverte che, trattandosi di un disegno di legge collegato alla legge di bilancio

2021-2023, si intende adottato come testo base il testo del disegno di legge C. 3625 del Governo, già approvato dal Senato. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. Emendamenti C. 3591-A Governo ..... 9

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. Emendamenti C. 3343-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 10

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 10

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 32

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. (COM(2021)645 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. (Doc. LXXXVI, n. 5).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 20

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 33

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 21 giugno 2022.*

**DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. Emendamenti C. 3591-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12 alle 12.05.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Delega al Governo per la riforma fiscale.**

**Emendamenti C. 3343-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

La Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Annagrazia CALABRIA, *presidente*, segnala come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.10.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.**

**C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 544 e abbinato-B, approvato dalla

Camera e modificato dal Senato, recante « Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore ».

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la Camera è chiamata a deliberare soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

Rammenta, inoltre, che il Comitato permanente per i pareri aveva esaminato il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo, nella seduta del 24 giugno 2021, parere favorevole con un'osservazione, relativa ad alcuni aspetti della formulazione dell'articolo 3, comma 1, la quale era stata recepita nel corso del successivo esame.

Per quanto riguarda il contenuto del testo unificato, il quale presenta consistenti modifiche rispetto a quello approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio 2021, che recava « Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza », esso, nella sua nuova struttura, si compone di 16 articoli, introducendo la prima riforma legislativa organica degli Istituti tecnici superiori (ITS), sino a oggi disciplinati da una fonte di rango secondario, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008. L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario *post* diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal progetto di legge in esame), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e ne disciplina i requisiti di accesso. Costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*). L'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnolo-

gica superiore opera nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, ed è finalizzata a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

Il comma 2 consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.

L'articolo 2, comma 1, definisce la missione degli ITS *Academy*. In tale ambito è stata inserita l'ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica.

Al comma 2, che indica come prioritaria la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi, nonché il loro collegamento alla « realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR ».

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di identità degli ITS *Academy*.

Al comma 1, che individua la caratterizzazione di ciascun ITS *Academy* nel riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto un secondo pe-

riodo, ai sensi del quale gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

Il comma 5, ampiamente modificato dal Senato, introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS *Academy* è consentito fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima regione non operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la regione interessata. Il medesimo comma, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, contempla la possibilità di deroga a tale principio. Nello specifico, si dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, anche qualora nella medesima regione operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle stesse aree.

L'articolo 4, modificato dal Senato, reca disposizioni relative al regime giuridico degli ITS *Academy*.

In particolare, il comma 2 indica il seguente *standard* organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS:

almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy* (lettera a); nel testo approvato dalla Camera in prima lettura si prevedeva la necessaria presenza di un istituto di scuola secondaria superiore appartenente all'ordine tecnico o professionale o di un istituto nel quale fossero attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale;

una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione (lettera *b*); nel testo approvato in prima lettura, era invece richiesto che tale struttura formativa fosse situata nella medesima provincia in cui ha sede la fondazione;

una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1 (lettera *c*);

un'università o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), o un ente pubblico di ricerca operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy* (lettera *d*); al riguardo, rispetto al testo approvato alla Camera in prima lettura, il Senato ha inserito anche AFAM e IRCCS fra i soggetti fondatori contemplati dalla norma in esame.

Il comma 3 disciplina lo statuto delle fondazioni ITS *Academy*. A seguito di un'integrazione apportata dal Senato, si prevede che siano stabilite nello Statuto anche le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS *Academy* al cui incremento, in base ad una modifica introdotta al Senato alla lettera *c*), possono contribuire anche donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche.

Il comma 6, inserito dal Senato, introduce un credito d'imposta nella misura del

30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle somme erogate qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.

Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera *c*), sono tenute a destinare le risorse di cui al comma in esame con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Infine, si prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 nonché del comma 12 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale), quantificati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» di cui alla legge n. 440 del 1997.

Ai sensi del comma 12, introdotto al Senato, spetta al Direttore dell'Agenzia delle entrate definire, con proprio provvedimento, le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dall'articolo 4.

L'articolo 5 definisce gli *standard* minimi dei percorsi formativi. Per quanto riguarda i percorsi formativi di quinto livello, in forza delle modifiche introdotte dal Senato, sono ora previste almeno 1.800 ore di formazione (mentre nel testo licenziato alla Camera si prevedevano almeno 1.800/2.000 ore).

Quanto ai percorsi formativi di sesto livello, la disposizione introdotta al Senato consente di attivare i nuovi percorsi esclusivamente per figure professionali che ri-

chiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 prevede che, a conclusione dei percorsi formativi coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stata modificata la denominazione del diploma conseguito: nel testo licenziato dalla Camera a conclusione di entrambi i percorsi veniva infatti previsto il rilascio del « diploma di tecnico superiore » ed è stata prevista la loro validità su tutto il territorio nazionale.

Al comma 4, che reca i criteri che costituiscono *standard* organizzativi minimi per i percorsi formativi degli *ITS Academy*, le modifiche introdotte dal Senato riguardano il monte orario previsto per ciascun semestre: al riguardo si stabilisce che l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al successivo comma 5.

Quanto agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi, si prevede che essi debbano coprire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo. Tale percentuale è stata elevata nel corso dell'esame da parte del Senato (in prima lettura essa era pari al 30 per cento). Inoltre, le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico, mentre nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura si prevedeva, invece, che i percorsi formativi « possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico ».

Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli *ITS Academy* prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti

reclutati dalla fondazione *ITS Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera). Al riguardo si specifica che i docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'*ITS Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, maturata per almeno 3 anni anziché per cinque, come nel testo approvato in prima lettura.

In tale contesto l'ultimo periodo del comma 5, introdotto dal Senato, contempla l'ipotesi del coinvolgimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, dei docenti delle istituzioni scolastiche nei percorsi formativi degli *ITS Academy*, a condizione che ciò sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.

L'articolo 6, modificato dal Senato, reca disciplina la verifica e la valutazione finali, nonché la certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti.

In tale ambito le modifiche apportate riguardano la composizione delle commissioni d'esame, che sono integrate anche con rappresentanti ed esperti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

L'articolo 7, modificato dal Senato, definisce gli *standard* minimi per l'accreditamento degli *ITS Academy*.

Il comma 1 dispone che siano stabiliti a livello nazionale i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli *ITS Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento; dispone, inoltre, che i suddetti requisiti e *standard* minimi siano recepiti dalle regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. La determinazione dei requisiti e *standard* minimi, nonché dei

presupposti e delle modalità per la revoca dell'accreditamento, sono demandati a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 5, introdotto dal Senato, dispone che, nell'ipotesi di revoca dell'accreditamento, le attività formative, qualora possibile, siano proseguite sino alla conclusione, al fine di garantire il completamento dei percorsi formativi agli studenti ai quali manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso.

Il comma 6, anch'esso introdotto dal Senato, qualifica le disposizioni dell'articolo 7 come principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli *ITS Academy*. Fino all'adozione delle discipline regionali per il riconoscimento e l'accreditamento degli *ITS Academy*, e relativa revoca, all'accreditamento degli *ITS Academy* ed eventuale revoca provvede il Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli *standard* minimi, dei presupposti e delle modalità di revoca definiti con il decreto di cui sopra.

L'articolo 8 introduce disposizioni di raccordo tra gli *ITS Academy* e il sistema dell'università e della ricerca nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Le modifiche introdotte dal Senato riguardano, in particolare, il riconoscimento dei crediti formativi certificati. Si stabilisce al riguardo che le tabelle nazionali di corrispondenza siano adottate (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, previsto dal comma 2, con cui sono stabiliti i criteri generali in materia), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale devono esprimersi le competenti Commissioni di Camera e Senato.

L'articolo 9 introduce misure nazionali di sistema per l'orientamento. In tale ambito il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di Reti di coordinamento di settore e territoriali per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni *ITS Academy* di Regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

Il comma 3 affida al Comitato nazionale *ITS Academy* (in luogo del Coordinamento nazionale previsto dal testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura e composto, tra gli altri, dai rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome), istituito dall'articolo 10, l'individuazione di linee di azione nazionali orientate a promuovere, tra l'altro, attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli *ITS Academy*.

Come già accennato in precedenza, l'articolo 10, che è stato quasi integralmente riscritto nel corso dell'esame al Senato, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale *ITS Academy* e ne disciplina la composizione e le funzioni.

Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale *ITS Academy* concerne l'istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni *ITS*. L'attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

Il comma 2 individua dettagliatamente gli oggetti del potere di proposta del Co-

mitato nazionale *ITS Academy*. Nello specifico, il Comitato propone:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto nell'ottica del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

d) la promozione di percorsi formativi degli *ITS Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali, nonché per la promozione di forme di raccordo tra *ITS Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di *campus* multisettoriali tra *ITS Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

Il comma 3 affida a decreti di attuazione la definizione dei provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato, nonché negli ambiti oggetto delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato. Nella definizione dei provvedimenti, i suddetti decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato.

Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, i rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni.

Il comma 6 consente ai rappresentanti degli *ITS Academy* di prendere parte ai lavori del Comitato, senza diritto di voto.

Il comma 7 dispone che il Comitato nazionale *ITS Academy* si avvalga della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Il medesimo comma dispone altresì che all'attuazione dell'articolo in esame le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 demanda la definizione delle modalità per la costituzione e la disciplina del funzionamento del Comitato a un decreto del Ministro dell'istruzione. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 11, modificato dal Senato, disciplina il sistema di finanziamento istituendo, nello stato di previsione del Mini-

stero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo finanzia prioritariamente:

la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati;

le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;

l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione;

le borse di studio per *stage* aziendali e tirocini formativi;

le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Ai sensi del comma 4, introdotto dal Senato, è prevista la riserva di una quota del Fondo, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo, per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione. Un'ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo, è riservata alle borse di studio per *stage* aziendali e tirocini formativi.

Il comma 5, anch'esso introdotto dal Senato, dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Ad un distinto decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di ri-

parto del Fondo. Il medesimo decreto dovrà disciplinare i criteri di riparto tenendo conto del numero degli iscritti ai percorsi formativi e del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali. Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale, tenendo conto: della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento; dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. A sua volta, la suddetta quota premiale è assegnata: per una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse premiali, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate; per una quota fino al 10 per cento, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

Il comma 8 specifica che resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS *Academy*. Tale cofinanziamento deve essere quanto meno pari al 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

L'articolo 12, modificato dal Senato, prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 11. La disposizione precisa che a dette spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli ITS *Academy*.

L'articolo 13, modificato dal Senato, dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal provvedimento in esame.

A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il medesimo primo periodo del comma 1 prevede che, nella realizzazione del suddetto sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, il Ministero dell'istruzione si avvalga anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza.

Rispetto al principio delineato al primo periodo, il secondo periodo del medesimo comma 1 stabilisce che il sistema di monitoraggio e valutazione riferito ai percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS *Academy* è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca. A tal fine si contempla la possibilità, per i richiamati dicasteri, di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.

Quanto alla definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS *Academy*, nonché delle modalità per il loro periodico aggiornamento, ai sensi del comma 2, come modificato dal Senato, essa è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione. Tale provvedimento è adottato — con riferimento ai percorsi formativi di quinto livello EQF — secondo la procedura definita all'articolo 14, comma 6 (che include il parere del Ministro dell'università e della ricerca), ovvero, con riferimento ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

Ai sensi del comma 3, anch'esso modificato dal Senato, all'attuazione delle di-

sposizioni in materia di monitoraggio e valutazione si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14, ampiamente modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS, applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale.

Il comma 4, introdotto dal Senato, disciplina inoltre le deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi.

Il comma 5, a sua volta introdotto dal Senato, introduce criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022, mentre il comma 7, sempre introdotto dal Senato, dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999.

L'articolo 15, non modificato dal Senato, dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 16, introdotto dal Senato, dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile ad una pluralità di materie differenti, fra cui principalmente la mate-

ria « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione; la materia « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la materia istruzione e formazione professionale, di competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

In merito, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha affermato, al fine di distinguere la categoria delle « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente, che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorte, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale ». L'esatta perimetrazione di ciascuna delle predette materie si ricava dalla giurisprudenza costituzionale, ormai consolidata.

Innanzitutto, circa la differenza esistente tra le « norme generali sull'istruzione » (competenza esclusiva dello Stato) e i principi fondamentali della materia « istruzione » (competenza concorrente), si è chiarito che rientrano tra le norme generali sull'istruzione « quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali ». Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione « quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base

comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale » (richiama, fra le molte, le sentenze della Corte costituzionale, n. 284 del 2016, n. 62 del 2013 e n. 147 del 2012).

Quanto alla nozione di « istruzione e formazione professionale », peraltro sostanzialmente in linea con la definizione accolta a livello normativo e giurisprudenziale già prima della riforma del Titolo V, per essa s'intende l'addestramento « finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa » (richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 108 del 2012 e n. 250 del 2009).

Al riguardo, ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2009, ha stabilito come rientrano fra le norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Si tratta, in particolare, dei seguenti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei « percorsi » tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro. Inoltre, richiama la sentenza n. 284 del 2016, in cui la Corte ha esaminato l'articolo 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, ai sensi del quale, per favorire misure di semplificazione e di promozione degli ITS,

con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovevano essere emanate linee guida per: *a)* semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli ITS, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali; *b)* prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; *c)* prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS e le loro attività potessero avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci; *d)* prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; *e)* prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale; *f)* prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge potessero attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'*iter* di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori dovevano essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

A fronte di questo intreccio di competenze rileva come il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Al riguardo, l'articolo 14, comma 6, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Richiamando tale procedura, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista dalle seguenti disposizioni:

all'articolo 3, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS *Academy*); inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata per stabilire eventuali deroghe rispetto alla previsione secondo la quale gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto del Ministro, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area;

all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS *Academy* ad operare in più di un'area tecnologica; inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata, in sede di accreditamento, al fine di autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga rispetto alla in condizione generale secondo la quale nelle medesime aree non operano altri ITS *Academy* situati nella medesima regione;

all'articolo 4, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni « ITS *Academy* »;

all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, sui DPCM chiamati a disciplinare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF;

all'articolo 6, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi;

all'articolo 7, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti, gli *standard* minimi nazionali per il riconoscimento l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*, nonché i presupposti e le modalità di revoca;

all'articolo 8, comma 2 ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS *Academy*. In aggiunta, alla lettera *d*) ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare le tabelle nazionali di corrispondenza;

all'articolo 10, comma 2, lettera *f*), si prevede l'intesa con le regioni interessate in relazione alla proposta, da parte del Comitato nazionale ITS *Academy*, dei programmi per la costituzione e lo sviluppo di *campus* multiregionali e di *campus* multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi;

all'articolo 10, comma 3, ai fini dell'adozione dei provvedimenti negli ambiti di cui all'articolo 10, per i quali è prevista la proposta del Comitato nazionale ITS *Academy*, nonché negli ambiti nei quali il Comitato individua linee di azione nazionali;

all'articolo 11, commi 5 e 6, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a definire criteri e modalità, rispettivamente, per il programma triennale e per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo 11 medesimo;

all'articolo 12, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*;

all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale;

all'articolo 13, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione;

all'articolo 13, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi;

all'articolo 14, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la fase transitoria.

Segnala inoltre che l'articolo 10, comma 5, prevede che rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome partecipino ai lavori del Comitato nazionale ITS, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva, all'articolo 11, che rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome fossero componenti a pieno titolo del corrispondente coordinamento nazionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.**  
(COM(2021)645 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.**  
Doc. LXXXVI, n. 5.

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ».**  
(14441/21).

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esa-

mina congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte (COM(2021)645 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21).

Fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere su di essi un parere alla XIV Commissione, la quale, a sua volta, a conclusione dell’esame congiunto, procederà all’approvazione di una relazione per l’Assemblea, avente ad oggetto i predetti atti.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva innanzitutto come gli atti in esame consentano al Parlamento di partecipare alla « fase ascendente » di definizione delle politiche e degli atti dell’Unione europea, dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l’anno in corso.

A tal proposito evidenzia come, essendo stati presentati, rispettivamente, nel mese di ottobre e di dicembre 2021, il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 e il Programma di diciotto mesi del Consiglio non tengano conto dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina e delle sue conseguenze.

Fa quindi presente come, nella premessa della Relazione programmatica, si segnali che, ai dossier rientranti nel quadro degli obiettivi strategici fondamentali indicati nella dichiarazione comune delle Istituzioni dell’Unione sulle priorità legislative dell’UE per il 2022 – tra i quali figurano l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quella del *Green Deal* europeo, la realizzazione della transizione digitale dell’Unione entro il 2030 e quella dell’Unione della Salute –, si aggiungono quelli relativi alle conseguenze dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. A tal proposito, nella Relazione programmatica il Governo indica che, in un quadro

geopolitico divenuto molto più incerto a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, l’obiettivo è quello di costruire un’autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l’emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell’UE: politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); politica commerciale; proiezione esterna della politica industriale; proiezione esterna delle politiche digitali e di connettività.

Passando ad esaminare, anzitutto, il Programma di lavoro della Commissione, rileva innanzitutto come esso, presentato il 19 ottobre 2021, si concentri sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: un *Green Deal* europeo; un’Europa pronta per l’era digitale; un’economia al servizio delle persone; un’Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.

Il Programma di lavoro è corredato di cinque allegati, che riportano, rispettivamente: le nuove iniziative (Allegato I); iniziative REFIT (Allegato II); proposte prioritarie in sospenso (Allegato III); proposte che si intende ritirare (Allegati IV e V). Segnala, in particolare, che il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) fa parte delle attività condotte dalla Commissione europea nel quadro dell’iniziativa « Legiferare meglio », volte a migliorare la qualità della legislazione europea e il suo impatto, individuando le iniziative legislative mirate a ridurre o semplificare oneri sulle piccole e medie imprese (PMI).

Nel suo Programma di lavoro la Commissione esordisce dichiarando la volontà di conservare quello stesso slancio che, negli anni passati, le ha consentito di reagire rapidamente ai problemi causati dalla pandemia di COVID-19, nonché agli effetti dei cambiamenti climatici e della crisi ambientale, dedicando un’attenzione particolare alle giovani generazioni, grazie alla proposta di proclamare il 2022 Anno eu-

ropeo dei giovani. In particolare, la Commissione dimostra la propria determinazione a far sì che l'UE possa uscire dalla pandemia più forte di prima, ad accelerare la duplice transizione verde e digitale e a costruire una società più equa, più resiliente e coesa, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l'accordo di Parigi.

Nel ricordare le iniziative di maggiore rilievo assunte durante lo scorso anno – tra le quali vengono citate la presentazione del pacchetto «Pronti per il 55 per cento», l'ideazione di una «bussola per il digitale» e l'adozione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali – la Commissione evidenzia che tutto ciò è stato realizzato nel perdurare della pandemia e, dunque, in una situazione di eccezionalità che ha richiesto di porre in essere un'azione di portata senza precedenti sia per proteggere la salute dei cittadini che per ridurre al minimo gli effetti socioeconomici più gravi dalla medesima provocati.

L'impatto sociale ed economico della pandemia, in particolare, è stato affrontato dall'Unione e dagli Stati membri con una serie di programmi e strumenti ambiziosi e di vasta portata tra cui l'iniziativa *Next Generation EU* e il programma *REACT-EU*. Queste iniziative, unitamente alle risorse del bilancio a lungo termine dell'UE e all'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita e del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, hanno contribuito a salvaguardare la stabilità e a consentire la ripresa economica dei Paesi dell'Unione, duramente messi alla prova dalla crisi pandemica.

Illustrando più in particolare gli aspetti del Programma che investono direttamente le competenze della I Commissione, segnala la tematica «Un'Europa pronta per l'era digitale» (2.2).

In tale contesto, la Commissione europea si impegna a favorire l'adozione e l'attuazione delle proposte normative in materia di Internet sicuro, di identità digitale europea e di intelligenza artificiale.

Vengono in considerazione, in particolare:

la proposta di direttiva esame relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (cosiddetta NIS 2 – *Security of network and information systems*), già oggetto di un accordo, concluso il 13 maggio 2022 tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, recante il quadro di riferimento per le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e per gli obblighi di segnalazione in una serie di settori che comprende, tra l'altro, l'energia, i trasporti, la salute e le infrastrutture digitali;

la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea;

la legge sull'intelligenza artificiale – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 *final*) – recante una serie di misure per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e i diritti fondamentali che potrebbero essere generati dai sistemi di IA prima della loro immissione sul mercato dell'UE, nonché per promuovere il ricorso a spazi di sperimentazione normativa volti a creare un ambiente controllato per testare tecnologie innovative per un periodo limitato, oltre all'accesso ai poli dell'innovazione digitale e a strutture di prova e sperimentazione, con l'obiettivo di sostenere le imprese innovative, le PMI e le *start-up*.

La Commissione europea ha inoltre programmato la presentazione di una proposta a carattere normativo per una *governance* comune in materia di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni dell'UE (secondo trimestre 2022).

Il Programma di lavoro 2022 affronta anche il tema della gestione comune della migrazione e dell'asilo, nell'ambito della tematica «Promozione dello stile di vita

europeo » (2.5), sottolineando l'importanza di concludere le ultime proposte facenti parte del nuovo Patto sulla migrazione e asilo, presentato nel settembre 2020.

Al riguardo ricorda, in particolare:

la proposta di regolamento (COM(2020)610) sulla gestione della migrazione e l'asilo che, oltre a riscrivere parzialmente il regolamento Dublino III (senza intaccarne nella sostanza il principio dello Stato di primo approdo), istituisce un sistema di solidarietà nei confronti degli Stati membri esposti ai flussi, contemplando misure di sostegno anche in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare; in merito si prevede che la solidarietà può assumere la forma dei ricollocamenti, delle misure di sostegno ai sistemi nazionali di asilo, di interventi sul piano dell'azione esterna volta a sollecitare la cooperazione degli Stati terzi; il nuovo regime introduce, inoltre, un nuovo strumento, la sponsorizzazione dei rimpatri, in base al quale uno Stato membro può impegnarsi a sostenere un altro Stato membro nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare mediante un meccanismo in forza del quale, agendo in stretto coordinamento con tale Stato membro beneficiario, adotta misure per effettuare il rimpatrio di detti cittadini di Paesi terzi dal suo territorio;

la proposta di regolamento (COM(2020)612), che dispone attività preliminari di accertamento alle frontiere per l'avvio delle diverse procedure cui deve sottoporsi lo straniero ai fini dell'ingresso o dell'allontanamento dallo Stato membro (cosiddetto *screening*); tali procedure dovrebbero essere applicabili nei confronti di tutti i cittadini di Paesi terzi che non hanno i requisiti previsti dal Codice frontiere Schengen per l'ingresso nel territorio, anche qualora facciano domanda di protezione internazionale, o di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di soccorso in mare; gli accertamenti includono: controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità; verifiche dell'identità; registrazione dei dati biometrici; controlli volti a verificare che la persona non rappresenti una minaccia per

la sicurezza interna; durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi ad essi sottoposti alla frontiera esterna non sono autorizzati a entrare nel territorio dell'Unione; in merito ricorda che lo scorso 10 giugno il Consiglio « Giustizia e Affari interni » dell'UE si è accordato al fine di adottare, nei prossimi giorni, il proprio orientamento generale, consentendo così l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo non appena quest'ultimo avrà adottato la sua posizione;

la proposta modificata di regolamento (COM(2020)611), che istituisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione, prevedendo l'ampliamento dei casi ai quali si applicherebbe la procedura di esame delle domande di asilo (ed eventualmente di rimpatrio) alla frontiera; tale tipologia di *iter* per la concessione della protezione internazionale è applicata ai richiedenti asilo provenienti da Paesi terzi con tassi di riconoscimento del diritto di asilo pari o inferiori al 20 per cento; si prevede inoltre che i richiedenti sottoposti a procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzati ad entrare nel territorio dello Stato membro;

la proposta di regolamento (COM(2020)613) sulle situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, che stabilisce una serie di deroghe al regime di solidarietà citato, nonché alle procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera, e introduce la protezione immediata nelle situazioni di crisi, disponendo l'abrogazione della direttiva sulla protezione temporanea;

la proposta modificata di regolamento (COM(2020)614) recante la riforma del quadro giuridico di Eurodac (la banca dati per il confronto delle impronte digitali di richiedenti asilo e migranti impiegata alle frontiere esterne), al fine di allineare lo strumento di archiviazione dei dati biometrici alle nuove misure introdotte con le altre proposte del patto sulla migrazione e asilo.

A tale ultimo riguardo segnala che lo scorso 10 giugno il Consiglio « Giustizia e

Affari interni » dell'UE si è accordato al fine di adottare, nei prossimi giorni, il proprio orientamento generale, consentendo così l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo non appena quest'ultimo avrà adottato la sua posizione.

I risultati testé citati del Consiglio affari interni del 10 giugno 2022 sulle proposte in materia di accertamenti ed Eurodac sono in linea con l'approccio « fase per fase » adottato durante il semestre dalla Presidenza di turno del Consiglio dell'UE. In tale contesto, si collocherebbe anche il sostegno alla dichiarazione su un meccanismo di solidarietà, cui dovrebbe seguire – secondo quanto annunciato dal Consiglio – una « piattaforma di solidarietà » coordinata dalla Presidenza e dalla Commissione europea.

A tal proposito, secondo quanto risulta da fonti di stampa, in una dichiarazione a margine del Consiglio, la Ministra Lamorgese avrebbe fatto cenno a un effettivo meccanismo di redistribuzione di migranti, precisando che l'intesa raggiunta favorirebbe principalmente gli Stati membri che devono affrontare gli sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e lungo la rotta atlantica occidentale, e si fonderebbe sull'assicurazione di offerte di quote adeguate di ricollocazione, già manifestata da un numero significativo di Stati membri.

Al riguardo ricorda che l'iter legislativo del pacchetto sul « Patto su migrazione e asilo » ha riscontrato una serie di difficoltà a causa dei differenti interessi in campo rappresentati dagli Stati membri, riconducibili alle rispettive collocazioni geografiche. In particolare, i Paesi cosiddetti Med-5 (Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro) hanno rilevato lo sbilanciamento insito nei nuovi meccanismi di gestione dei flussi migratori e delle procedure di asilo, da un lato sottolineandone l'aumento degli oneri procedurali, dall'altro mettendo in evidenza l'incertezza dei sistemi di solidarietà da parte degli altri Stati membri.

Il Governo italiano ha altresì ribadito più volte la necessità di considerare le misure contenute nel Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo secondo una lo-

gica di pacchetto, cioè basato su un giudizio onnicomprensivo e interconnesso delle singole proposte normative che lo contengono.

In tema di sicurezza, sempre nell'ambito della tematica « Promozione dello stile di vita europeo » (2.5), la Commissione europea si impegnerà a riferire periodicamente sui progressi compiuti nell'ambito dei principali fascicoli legislativi, in particolare in relazione alle quattro priorità strategiche: assicurare un ambiente della sicurezza adeguato alle esigenze future; affrontare le minacce in evoluzione; proteggere i cittadini dal terrorismo e dalla criminalità organizzata; costruire un forte ecosistema europeo della sicurezza.

La Commissione europea annuncia inoltre, per il quarto trimestre 2022, la presentazione di misure volte a garantire l'accesso reciproco per gli agenti dell'UE e dei principali paesi terzi che operano in prima linea, alle informazioni connesse alla sicurezza, nonché, nel secondo trimestre 2022, un aggiornamento delle norme sull'obbligo di trasmissione anticipata dei dati relativi ai passeggeri.

Segnala, per quanto riguarda la materia delle pari opportunità, come nell'ambito della tematica « Un nuovo slancio per la democrazia europea » (2.6), nel Programma di lavoro la Commissione europea faccia riferimento allo svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa, che definisce un « esercizio democratico senza precedenti, aperto e inclusivo ». Esprime, quindi, il proprio impegno a dar seguito a quanto in quella sede concordato. In merito la Commissione europea intende adoperarsi per far progredire l'Unione dell'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni o violenze fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o l'età.

In particolare, circa le azioni per porre fine alla violenza di genere segnala la Strategia per la parità di genere per il periodo 2020-2025, la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di re-

ato, e la proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022)105).

Nell'ambito della tematica « Legiferare meglio, attuare e applicare in modo migliore il diritto dell'UE » (3), la Commissione europea afferma l'intenzione di:

utilizzare pienamente l'approccio *one in, one out*, in base al quale gli eventuali nuovi oneri introdotti devono essere bilanciati dalla riduzione di oneri precedenti nello stesso settore di attività;

promuovere la sostenibilità e la trasformazione digitale mediante il costante riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile e ai principi « non arrecare un danno significativo » e « digitale per definizione »;

prendere in considerazione, in tutte le fasi di elaborazione delle politiche, la parità di condizioni, anche con riferimento al genere, e le implicazioni esterne;

La Commissione afferma inoltre il proprio impegno a sostenere gli Stati membri e a collaborare con loro per garantire un'applicazione rapida e completa delle norme unionali, sia di nuova introduzione sia già in vigore. Ciò comporterà anche, ove necessario, l'avvio di procedure di infrazione per garantire il rispetto del diritto dell'UE.

Passando a illustrare il contenuto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022, ricorda, in via preliminare, che la sua presentazione da parte del Governo è disciplinata dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il quale prevede, entro il 31 dicembre di ogni anno, la presentazione di una relazione che indichi gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea.

Fa quindi presente che la Relazione programmatica per il 2022 è stata trasmessa al Parlamento il 16 maggio 2022 e, dunque, con un ritardo di quasi cinque mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal comma 1 del citato articolo 13.

A tal proposito rammenta che la questione relativa alla necessità di un sistematico e tempestivo adempimento, da parte del Governo, degli obblighi informativi e di coinvolgimento, nei confronti del Parlamento, previsti dalla legge n. 234 del 2012 – anche con specifico riguardo alle tempistiche di presentazione della relazione programmatica – è stata, da ultimo, rilevata dalla Camera dei deputati con due risoluzioni approvate in Assemblea (risoluzioni 6-00067 del 26 marzo 2019 e 6-00131 del 07 ottobre 2020). Analoga richiesta è stata avanzata dal Senato nella seduta del 29 ottobre 2020 (risoluzione 6-00142).

La Relazione programmatica è articolata in quattro parti.

La prima Parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche.

La seconda Parte è dedicata alle priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche, quali: la sostenibilità ambientale e la crescita economica; l'innovazione e la digitalizzazione; la coesione sociale con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle politiche educative per la transizione, nonché alla promozione dei valori comuni europei.

La terza Parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.

La quarta Parte è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

In linea con la precedente Relazione, il contenuto delle varie parti è strutturato in schede, che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.

Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti che investono direttamente le competenze della I Commissione, segnala, nell'ambito della prima Parte, all'interno della tematica delle questioni istituzionali, la scheda 4, nella quale il Governo preannuncia a sua volta la volontà di dare impulso e sostegno allo sviluppo e all'applicazione

degli strumenti della « migliore regolamentazione ». Il fine perseguito è sostenere la qualità sostanziale della regolamentazione e contribuire a rendere le norme più semplici, efficaci e orientate all'innovazione, contribuendo a sostenere la competitività del Paese e la ripresa economica.

Nell'ambito della seconda Parte (Politiche strategiche), segnala la tematica « Un'Europa per l'era digitale » (2.2).

In tale contesto, la Relazione programmatica attribuisce importanza prioritaria alla politica di digitalizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, si sottolineano le attività del Governo volte a sostenere la transizione verso il modello *cloud first* per la pubblica amministrazione, nonché le azioni a sostegno dell'offerta ai cittadini di servizi digitali di qualità, tra le quali:

la diffusione dei modelli *standard* e l'utilizzo delle Linee Guida per il *design* dei servizi e per razionalizzare il numero di piattaforme in uso dalle amministrazioni;

la diffusione capillare della Piattaforma dei pagamenti pagoPA e l'implementazione di ulteriori servizi sull'App IO;

la diffusione delle piattaforme SPID, CIE e ANPR, per rendere più efficiente l'azione amministrativa tramite l'offerta di servizi digitali ai cittadini e semplificare il servizio offerto ai cittadini tramite l'interoperabilità delle piattaforme in uso dalle amministrazioni;

l'implementazione della Piattaforma Notifiche Digitali, quale strumento semplice, efficiente e sicuro per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della Pubblica amministrazione.

Il Governo prefigura, altresì, l'avvio di nuove piattaforme volte a razionalizzare i servizi per le amministrazioni ed i cittadini, tra le quali:

l'INAD, che gestisce l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e

degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese; tale Indice assicura, tra l'altro, l'attuazione della Linea guida sul domicilio digitale del cittadino;

la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che permette di aprire canali tra le PA e, così, di farle dialogare, realizzando l'interoperabilità.

Gli obiettivi, secondo tale programma, potranno essere realizzati mediante lo sviluppo di una serie di tecnologie, che includono, tra l'altro, i supercomputer, la computazione quantistica, le catene di blocchi (*blockchain*) e l'intelligenza artificiale.

Segnala quindi, nell'ambito della tematica « Un'economia al servizio delle persone » (2.3), la scheda 97, in materia di semplificazione della pubblica amministrazione, laddove, in coerenza con le attività del 2021 e con quanto previsto nell'ambito del PNRR i principali interventi di semplificazione che si intendono avviare nel corso del 2022 sono:

semplificazione e velocizzazione delle procedure complesse;

reingegnerizzazione e semplificazione di procedure critiche individuate anche attraverso la consultazione dei cittadini e degli altri *stakeholder*;

completa digitalizzazione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e degli Sportelli unici per l'edilizia (SUE);

sistematica misurazione dei tempi di completamento dei procedimenti.

Tali obiettivi dovranno essere raggiunti entro il primo semestre 2026.

Assume quindi rilievo, in tale ambito anche la scheda 99 – Rafforzamento delle competenze e formazione per il personale della pubblica amministrazione – laddove la Relazione rileva che una profonda e diffusa carenza di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni registrata nell'ultimo decennio, unitamente

al progressivo aumento dell'età media dei dipendenti (determinato anche dal blocco del *turn over*), evidenzia un bisogno generale di riqualificazione della pubblica amministrazione, soprattutto in termini di nuove aree di competenza, in particolare a supporto della transizione amministrativa, digitale e *green*.

In materia di sicurezza, sempre nell'ambito della tematica « Un'economia al servizio delle persone » (2.3), richiama la scheda 100, che affronta il tema delle politiche di contrasto al riciclaggio, affermando che il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l'integrità dell'economia e del sistema finanziario dell'UE e per la sicurezza dei suoi cittadini. Infatti, secondo le stime di Europol, circa l'1 per cento del prodotto interno lordo annuo dell'UE è derivante da flussi di natura illecita. Sulla base del Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, pubblicato dalla Commissione europea il 7 maggio 2020 e delle Conclusioni dell'ECOFIN del 4 novembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 20 luglio il pacchetto di riforma della normativa in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Segnala poi, sempre nell'ambito della seconda Parte, la tematica « Promozione del nostro stile europeo » (2.4), laddove, in materia di immigrazione, la Relazione programmatica sottolinea la necessità di basare le politiche migratorie sui principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fra tutti gli Stati membri.

In quest'ottica l'Italia continuerà a rimarcare la specificità delle frontiere marittime e la necessità di meccanismi *ad hoc* di redistribuzione verso gli altri Stati membri dei migranti irregolari, in particolare quelli sbarcati, a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR).

Inoltre, l'Italia si impegnerà al massimo per perseguire gli obiettivi inerenti alla cosiddetta dimensione esterna del-

l'immigrazione, su cui sussiste una convergenza di principio tra gli Stati membri, al fine di prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, con iniziative rivolte direttamente ai Paesi d'origine e transito dei flussi. In particolare, si auspica: un rafforzamento e un ampliamento degli accordi europei di riammissione con i Paesi nordafricani; un uso efficace del nuovo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'Unione europea (NDICI) per il finanziamento delle attività legate al controllo delle migrazioni e lo sviluppo di partenariati di portata più ampia con i Paesi di origine e transito dei migranti.

L'Italia sarà impegnata anche nell'ambito dei processi di dialogo di Khartoum e Rabat, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione con Paesi che ne fanno parte.

Ricorda, a tale ultimo riguardo, che il processo di Rabat, lanciato in occasione della prima conferenza interministeriale UE-Africa su migrazione e sviluppo tenutasi nel luglio 2006, riunisce i governi di 55 paesi europei e africani (Africa settentrionale, occidentale e centrale) insieme alla Commissione europea e alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), e mira a intensificare il dialogo e la cooperazione tra Paesi d'origine, di transito e di destinazione lungo la rotta migratoria dell'Africa occidentale.

Il processo di Khartoum (iniziativa UE-Corno d'Africa in materia di rotte migratorie) è stato lanciato durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione, nel novembre 2014, sulla falsariga del processo di Rabat, e coinvolge i paesi d'origine e transito del Corno d'Africa (Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia, Gibuti e Kenya) e i principali Paesi di transito mediterranei (Egitto, Libia e Tunisia). A guidarlo, un comitato direttivo composto da cinque Stati membri dell'UE (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Malta) e cinque Paesi partner (Egitto, Eritrea, Etiopia, Sud Sudan e Sudan), nonché dalla Commissione europea, dal SEAE e dalla Commissione dell'Unione africana.

Nella gestione delle conseguenze migratorie della crisi ucraina particolare attenzione verrà data al sostegno dei Paesi confinanti ed alla tutela dei minori e dei vulnerabili. L'Italia adotterà a livello normativo ed operativo ogni utile iniziativa volta ad attuare i punti stabiliti nel Piano d'azione presentato dalla Commissione europea in coordinamento con la presidenza francese al Consiglio affari interni del 28 marzo scorso. Ad esempio, per quanto riguarda le misure di solidarietà a sostegno della Repubblica Moldova, è già stata offerta la disponibilità per l'accoglienza di una quota persone in fuga dal conflitto.

Il Piano d'azione è volto a sostenere gli Stati membri nell'intensificazione degli sforzi per accogliere i rifugiati provenienti dall'Ucraina. Esso consta di 10 punti: sviluppo di una piattaforma europea per la registrazione; un approccio coordinato a livello dell'UE in relazione ai centri di trasporto e di informazione; potenziamento dei sistemi di accoglienza, continuità assistenziale e alloggi adeguati; piani di emergenza nazionali per far fronte ai bisogni a medio e lungo termine; soluzioni comuni per proteggere i bambini in fuga in ogni punto dalla zona di guerra alla casa sicura; un piano comune contro il traffico di esseri umani: prevenire il traffico di esseri umani e aiutare le vittime; solidarietà rafforzata con la Moldova coordinata a livello dell'UE; un quadro rafforzato per la cooperazione internazionale sulle destinazioni sicure; affrontare le implicazioni sulla sicurezza interna della guerra in Ucraina; risorse e finanziamenti adeguati.

Sempre nell'ambito della seconda Parte della Relazione programmatica, nella tematica «Promozione del nostro stile europeo» (2.4), evidenzia, in materia di sicurezza, la scheda 111, nella quale si informa che l'azione italiana s'inserirà nel quadro delle iniziative delineate dalle due comunicazioni della Commissione europea adottate nel mese di aprile 2021, che tracciano la strategia europea sui temi della sicurezza, del contrasto alla criminalità organizzata e della tratta degli esseri umani fino al 2025 (COM(2021)170 e

COM(2021)171). In particolare, l'Italia collaborerà nel favorire l'interoperabilità dei sistemi informatici, la cui messa a regime è prevista entro la fine del 2022.

In tale ambito l'Italia considera favorevolmente l'iniziativa volta alla realizzazione di un Codice di cooperazione comune di polizia.

Inoltre si afferma che l'Italia: supporterà l'inserimento della priorità «criminalità organizzata mafia *style*» nell'ambito del ciclo programmatico UE 2022-2025; sosterrà la modernizzazione della Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT), per farla divenire uno strumento permanente dell'UE a sostegno della lotta contro la criminalità organizzata; parteciperà pienamente al rafforzamento del mandato ad Europol; sosterrà l'inserimento, da parte di quest'ultimo, delle informazioni acquisite dai Paesi terzi nella banca dati Sistema Informativa Schengen, attraverso adeguate garanzie procedurali.

Per quanto riguarda in particolare il contrasto alle minacce terroristiche, l'Italia ha strutturato un vero e proprio sistema di analisi e controllo per effettuare scrupolose verifiche di sicurezza attraverso gli apparati di polizia e di *intelligence*. L'Italia ha affrontato le minacce criminali che si sono palesate durante la crisi pandemica, rendendo immediatamente operativo un Organismo permanente di monitoraggio ed analisi dei fenomeni criminali e, successivamente, promuovendo tavoli di confronto con i 27 Stati Membri per la prevenzione delle infiltrazioni sui fondi del *Next Generation EU*. Nel corso del 2022 il Governo intende continuare a promuovere un incessante confronto con i partner europei, al fine di contrastare efficacemente ogni forma di inquinamento illegale sui fondi europei del PNRR.

Nell'ambito di tale tematica segnala anche la scheda 127, in materia di contrasto alla corruzione.

In materia di pari opportunità, nell'ambito della tematica «Un nuovo slancio per la democrazia europea» (2.5), richiama la scheda 122, sulla riduzione

delle disparità esistenti tra uomini e donne nei vari settori della vita sociale ed economica, e la scheda 123, in materia di lotta alla violenza maschile sulle donne.

In tale contesto, la relazione governativa programmatica indica che:

coerentemente con le politiche dell'Ue e la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, il Governo proseguirà la sua azione di promozione delle politiche per le pari opportunità, mediante l'attuazione della nuova « Strategia nazionale per la parità di genere » presentata nel mese di agosto 2021 e attraverso l'attuazione di progetti europei dedicati;

la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne rappresentano una priorità politica, attraverso il nuovo Piano strategico sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, in considerazione degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e in coerenza con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

Passando ad esaminare il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, ricorda, preliminarmente, che la presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni sei mesi.

Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre e, per tale ragione, vengono comunemente denominati « trio ». Il trio fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre Paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato. Il trio di presidenza attuale è formato dalla presidenza francese, da quella ceca e da quella svedese.

Il Programma di diciotto mesi del Consiglio è elaborato dalle presidenze francese, ceca e svedese e dall'alto rappre-

sentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ».

In tale contesto, nell'ambito della II Parte del Programma, « Proteggere i cittadini e le libertà », segnala, in materia di pari opportunità, che il Programma di diciotto mesi intende promuovere attivamente il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

Al riguardo si afferma che la promozione della diversità, della parità di genere, del pieno godimento di tutti i diritti umani da parte delle donne e delle ragazze, nonché della loro emancipazione, saranno una priorità in tutte le azioni esterne. Infine, il trio porterà avanti le discussioni che riguardano l'iniziativa della Commissione sulla violenza di genere.

Sempre nell'ambito della II Parte, sul tema « Migrazione, Schengen, cooperazione giudiziaria e di polizia », il trio di presidenze del Consiglio dell'UE afferma che porterà avanti i lavori sul Patto sulla migrazione e asilo, al fine di sviluppare ulteriormente una politica globale pienamente funzionante in materia di asilo e migrazione, garantendo la piena mobilitazione di tutte le agenzie e gli strumenti pertinenti.

Per quanto riguarda la dimensione interna, si sostiene la necessità di un accordo basato su un equilibrio di responsabilità e solidarietà. Il trio sosterrà in particolare gli sforzi per evitare la perdita di vite umane e garantire protezione internazionale a coloro che ne hanno bisogno.

Inoltre, proseguirà e approfondirà la cooperazione dell'Unione con i paesi di origine e di transito per combattere l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, garantire rimpatri effettivi e una piena attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, utilizzando la leva necessaria.

Le tre presidenze del Consiglio affermano altresì di voler rafforzare la sicurezza nell'Unione.

In particolare, le presidenze dichiarano che:

combattono tutte le forme di terrorismo, radicalizzazione ed estremismo

violento e intensificheranno gli sforzi per una migliore protezione delle vittime del terrorismo;

garantiranno che sia dato seguito all'iniziativa volta ad ampliare l'elenco dei reati dell'UE di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, al fine di elaborare la decisione del Consiglio che consentirebbe alla Commissione di presentare un'iniziativa legislativa volta a configurare come reati l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;

contribuiranno alla lotta contro la criminalità organizzata, in particolare contrastando la tratta di esseri umani e il traffico di droga e armi, il riciclaggio e i reati ai danni del patrimonio culturale e ambientale.

Nell'ambito della III Parte, «Sviluppare la nostra base economica: il modello europeo per il futuro», le tre presidenze affermano di essere impegnate a garantire la sovranità digitale dell'Unione in modo aperto e autodeterminato, a promuovere contenuti culturali e un settore dei *media* forte, come pure soluzioni industriali affidabili, nonché a rafforzare la ciberresilienza e la capacità di risposta dell'Unione.

Le presidenze sosterranno inoltre un ecosistema digitale solido e innovativo per le imprese, l'eccellenza nella ricerca nel campo delle nuove tecnologie e la digitalizzazione delle PMI, atteso che lo sviluppo digitale deve salvaguardare i nostri valori nonché i nostri diritti fondamentali e la nostra sicurezza ed essere socialmente equilibrato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Fausto RACITI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere formulata dal relatore è già stata trasmessa a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la medesima proposta di parere sarà posta in votazione nella seduta odierna.

Augusta MONTARULI (FDI) ritiene non sia possibile esprimere un orientamento sugli atti in esame, in quanto oltre ad essere risalenti, manca la possibilità di verificare la reale incidenza di quanto da essi indicato, soprattutto in materia di immigrazione. Ricorda, in proposito, che, nonostante il suo gruppo abbia richiesto nelle sedi parlamentari competenti che la Ministra Lamorgese riferisse circa gli esiti del Consiglio Affari Interni del 10 giugno 2022, non è stato possibile acquisire gli orientamenti del Governo al riguardo.

Dopo aver rilevato, dunque, come non sia al momento possibile sapere se corrispondano al vero le informazioni circa una possibile intesa tra gli Stati europei sui meccanismi di redistribuzione dei migranti, ritiene impossibile che la Commissione possa deliberare su tali argomenti con consapevolezza.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, con riferimento alle osservazioni della deputata Montaruli, rileva come esse rivestano carattere generale e potranno certamente costituire oggetto di successive e distinte iniziative parlamentari, mentre nella seduta odierna la Commissione Affari costituzionali è chiamata a pronunciarsi sui documenti in esame.

Sottolinea quindi come i predetti atti non affrontino temi politicamente divisivi e ritiene pertanto che vi siano le condizioni per esprimere su di essi un parere favorevole unanime.

Augusta MONTARULI (FDI) ritiene che il suo gruppo non possa votare favorevolmente sulla proposta di parere formulata dal relatore, non essendo possibile verificare gli orientamenti del Governo sul tema delicato della gestione comune della migrazione e dell'asilo.

Sottolinea pertanto come non sia chiara la posizione dell'Esecutivo sulle ultime proposte facenti parte del nuovo Patto sulla migrazione e asilo.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, ritiene che l'obiettivo di attuare politiche migratorie basate sui principi di solida-

rietà e di equaripartizione delle responsabilità fra tutti gli Stati membri, a più riprese indicato negli atti in esame, non possa che trovare la condivisione di tutti i gruppi, a prescindere dai propri convincimenti politici.

Augusta MONTARULI (FDI) ribadisce l'impossibilità di esprimere un convincimento ponderato sui provvedimenti in esame, non essendo stati forniti gli strumenti per verificare, con precisione, la

reale posizione che il Governo intende assumere al riguardo a livello europeo e come intenda perseguirla.

Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.  
C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e  
modificata dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 544 e abbinate-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore »;

ricordato come, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera, nell'attuale fase dell'*iter* l'oggetto della deliberazione parlamentare sia costituito esclusivamente dalle modificazioni apportate dal Senato e dagli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera;

rilevato come, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento in esame sia riconducibile ad una pluralità di materie differenti, fra le quali, la materia « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione; la materia « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; la materia istruzione e formazione professionale, di competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

evidenziato come, a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento preveda numerose forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, at-

traverso lo strumento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, in particolare precisando – al fine di distinguere la categoria delle « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale »;

rilevato, dunque, come, secondo la Corte costituzionale, le norme generali si differenziano dai « principi fondamentali », i quali, « nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – « Insieme per un'Europa più forte » (COM(2021) 645 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – « Portare avanti l'agenda strategica », elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 – « Insieme per un'Europa più forte » (COM(2021) 645 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – « Portare avanti l'agenda strategica », elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri;

rilevato, in linea generale, come l'esame congiunto di tali documenti consenta al Parlamento di essere partecipe della « fase ascendente », di definizione delle politiche e degli atti dell'Unione europea, dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso;

evidenziato come, essendo stati presentati, rispettivamente, nel mese di ottobre e di dicembre 2021, il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 e il Programma di 18 mesi del Consiglio non tengono conto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze;

rilevato, al riguardo, come, nella premessa della Relazione programmatica, il Governo segnali che, ai dossier rientranti nel quadro degli obiettivi strategici fondamentali indicati nella dichiarazione comune delle Istituzioni dell'Unione sulle priorità legislative dell'UE per il 2022 – tra i quali figurano l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quella del *Green Deal* europeo, la realizzazione della transizione digitale dell'Unione entro il 2030 e quella dell'Unione della Salute – si aggiungono quelli relativi alle conseguenze dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia;

preso atto con favore degli intendimenti illustrati nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2022, per quanto riguarda le materie che investono direttamente le competenze della I Commissione;

segnalato, in particolare, come, nell'ambito della tematica « Un'Europa pronta per l'era digitale » (2.2), la Commissione europea si impegni a favorire l'adozione e l'attuazione delle proposte normative in materia di *Internet* sicuro, di identità digitale europea e di intelligenza artificiale, venendo in considerazione, al riguardo, la proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014

per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea e la legge sull'intelligenza artificiale (Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final);

osservato che la Commissione europea ha inoltre programmato la presentazione di una proposta a carattere normativo per una *governance* comune in materia di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni dell'UE (secondo trimestre 2022);

rilevato come il Programma di lavoro 2022 affronti anche il tema della gestione comune della migrazione e dell'asilo, nell'ambito della tematica « Promozione dello stile di vita europeo » (2.5), sottolineando l'importanza di concludere le ultime proposte facenti parte del nuovo Patto sulla migrazione e asilo, presentato nel settembre 2020;

ricordato che l'*iter* legislativo del pacchetto sul « Patto su migrazione e asilo » ha riscontrato una serie di difficoltà a causa dei differenti interessi in campo rappresentati dagli Stati membri, riconducibili alle rispettive collocazioni geografiche, e che, in particolare, i Paesi cosiddetti Med-5 (Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro) hanno rilevato lo sbilanciamento insito nei nuovi meccanismi di gestione dei flussi migratori e delle procedure di asilo, da un lato sottolineando l'aumento dei relativi oneri procedurali, dall'altro mettendo in evidenza l'incertezza dei sistemi di solidarietà da parte degli altri Stati membri;

segnalato come, in tema di sicurezza, sempre nell'ambito della tematica « Promozione dello stile di vita europeo » (2.5), la Commissione europea affermi che si impegnerà a riferire periodicamente sui progressi compiuti nell'ambito dei principali fascicoli legislativi, assicurando un ambiente della sicurezza adeguato alle esigenze future, affrontando le minacce in evoluzione, proteggendo i cittadini dal terrorismo e dalla criminalità organizzata e costruendo un forte ecosistema europeo della sicurezza;

evidenziato positivamente come la Commissione europea, nell'ambito della tematica « Un nuovo slancio per la democrazia europea » (2.6), dichiari l'intenzione di adoperarsi per far progredire l'Unione dell'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni o violenze fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o l'età;

preso atto degli obiettivi indicati dalla Commissione europea nell'ambito della tematica « Legiferare meglio, attuare e applicare in modo migliore il diritto dell'UE »;

preso atto che la Relazione programmatica per il 2022 è stata trasmessa al Parlamento il 16 maggio 2022 e, dunque, con un ritardo di quasi cinque mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012;

ricordato che la questione relativa alla necessità di un sistematico e tempestivo adempimento, da parte del Governo, degli obblighi informativi e di coinvolgimento, nei confronti del Parlamento, previsti dalla legge n. 234 del 2012 – anche con specifico riguardo alle tempistiche di presentazione della Relazione programmatica – è stata, da ultimo, rilevata dalla Camera dei deputati con due risoluzioni approvate in Assemblea (risoluzioni 6-00067 del 26 marzo 2019 e 6-00131 del 7 ottobre 2020) e che analoga richiesta è stata avanzata dal Senato nella seduta del 29 ottobre 2020 (risoluzione 6-00142);

considerate le linee di azione tracciate al Governo nell'ambito della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022, in particolare nelle materie che investono direttamente le competenze della I Commissione;

segnalato come, nell'ambito della seconda Parte (Politiche strategiche), all'interno della tematica « Un'Europa per l'era digitale » (2.2), la Relazione programmatica attribuisca importanza prioritaria alla politica di digitalizzazione della pubblica am-

ministrazione, sottolineando le attività volte a sostenere la transizione verso il modello *cloud first* per la pubblica amministrazione, nonché le azioni a sostegno dell'offerta ai cittadini di servizi digitali di qualità;

valutati con favore i principali interventi di semplificazione della pubblica amministrazione indicati dal Governo, nell'ambito della tematica « Un'economia al servizio delle persone » (2.3), all'interno della scheda 97;

segnalato, sempre nell'ambito della seconda Parte della Relazione, all'interno della tematica « Promozione del nostro stile europeo » (2.4), in materia di immigrazione, come la Relazione programmatica sottolinea la necessità di basare le politiche migratorie sui principi di solidarietà e di equaripartizione delle responsabilità fra tutti gli Stati membri;

sottolineata l'esigenza che, in tale ottica, l'Italia continui a rimarcare la specificità delle frontiere marittime e la necessità di meccanismi *ad hoc* di redistribuzione verso gli altri Stati membri dei migranti irregolari, in particolare quelli sbarcati, a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR);

rilevato come il Governo, nella gestione delle conseguenze migratorie della crisi ucraina, affermi che particolare attenzione verrà data al sostegno dei Paesi confinanti ed alla tutela dei minori e dei vulnerabili, adottando a livello normativo ed operativo ogni utile iniziativa volta ad attuare i punti stabiliti nel Piano d'azione presentato dalla Commissione europea in coordinamento con la presidenza francese al Consiglio Affari interni del 28 marzo scorso;

preso atto, sempre nell'ambito della seconda Parte, sulla tematica « Promozione del nostro stile europeo » (2.4), in materia di sicurezza, all'interno della scheda 111, che l'azione italiana s'inserirà nel quadro delle iniziative delineate dalle due comunicazioni della Commissione europea adottate nel mese di aprile 2021, che tracciano la strategia europea sui temi della sicu-

rezza, del contrasto alla criminalità organizzata e della tratta degli esseri umani fino al 2025 (COM(2021)170 e COM(2021)171);

condivisa, in materia di pari opportunità, nell'ambito della tematica « Un nuovo slancio per la democrazia europea » (2.5), l'intenzione del Governo di proseguire la sua azione di promozione delle politiche per le pari opportunità, mediante l'attuazione della nuova « Strategia nazionale per la parità di genere », presentata nel mese di agosto 2021, e attraverso l'attuazione di progetti europei dedicati, e valutata altresì positivamente l'affermazione della prevenzione e del contrasto alla violenza maschile sulle donne come priorità politica, da realizzare attraverso il nuovo Piano strategico sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, in ottemperanza agli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e in coerenza con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025;

condivisi gli obiettivi indicati nel Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, nell'ambito della II Parte « Proteggere i cittadini e le libertà », laddove si afferma che si intende promuovere attivamente il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, la promozione della diversità, della parità di genere, del pieno godimento di tutti i diritti umani da parte delle donne e delle ragazze, nonché della loro emancipazione, e che tali obiettivi costituiranno una priorità in tutte le azioni esterne dell'UE;

segnalato come, sempre nell'ambito della II Parte del Programma, sul tema « Migrazione, Schengen, cooperazione giudiziaria e di polizia », il trio di presidenza del Consiglio dell'UE affermi che porterà avanti i lavori sul Patto sulla migrazione e asilo, al fine di sviluppare ulteriormente una politica globale pienamente funzionante in materia di asilo e migrazione, sostenendo la necessità di un accordo basato su un equilibrio di responsabilità e solidarietà e rafforzando gli sforzi per evitare la perdita di vite umane e garantire protezione internazionale a coloro che ne hanno bisogno;

osservato, inoltre, che le tre presidenze del Consiglio dichiarano di voler rafforzare la sicurezza nell'Unione;

condiviso, nell'ambito della III Parte «Sviluppare la nostra base economica: il modello europeo per il futuro», l'impegno delle tre presidenze a garantire la sovranità digitale dell'Unione in modo aperto e au-

todeterminato, a promuovere contenuti culturali e un settore dei media forte, come pure soluzioni industriali affidabili, nonché a rafforzare la ciber resilienza e la capacità di risposta dell'Unione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della professoressa Milena Santerini, Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano recanti norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti ..... 37

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (*Seguito esame e rinvio*) ..... 37

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) ..... 43

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 giugno 2022.*

**Audizione informale, in videoconferenza, della professoressa Milena Santerini, Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano recanti norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-*

*viene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione proseguirà l'esame delle proposte emendative

dagli identici emendamenti Parisse 5.1. Bellucci 5.2. e Turri 5.3., sui quali, in qualità di relatore, ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso alla decisione della Commissione.

Gianluca VINCI (FDI), rammentando la natura soppressiva dell'articolo 5 dell'emendamento Bellucci 5.2, stigmatizza fortemente la volontà dei proponenti di abrogare alcune sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del testo unico in materia di stupefacenti per chi fa uso di sostanze stupefacenti. Facendo presente che l'eliminazione di tali sanzioni amministrative determina una legittimazione all'utilizzo di sostanze stupefacenti, ritiene adeguata l'attuale normativa che determina l'inserimento dei soggetti che fanno uso di tali sostanze in un procedimento amministrativo volto, non solo alla comminazione di una sanzione, ma anche, soprattutto per i soggetti minori, a un percorso di aiuto educativo e psicologico, finalizzato a riportarli sulla giusta strada.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo in senso adesivo al collega Vinci, ritiene che questo progetto di legge, attraverso l'abolizione delle sanzioni amministrative, persegua un risultato mascherato che non sarebbe stato conveniente esplicitare: la legalizzazione delle droghe leggere. Facendo presente che nella stampa locale degli ultimi giorni sono presenti diversi articoli riguardanti incidenti automobilistici dalle gravi conseguenze causati da conducenti che si trovano sotto l'effetto di stupefacenti, ritiene che l'abolizione delle sanzioni amministrative per chi fa uso di sostanze stupefacenti contribuisca ad incentivare il consumo, anche attraverso l'abbattimento della percezione dell'illegittimità della condotta che si pone in essere, aspetto che, invece, avrebbe l'effetto positivo di far comprendere soprattutto ai più giovani la dannosità di tali condotte. Rammentando gli effetti negativi sulla salute per i soggetti che fanno uso di tali sostanze e il costo, anche sociale, per l'intera comunità, ritiene che sia necessario che permanga il disvalore sociale attribuito a tali

condotte, garantito dalla previsione di sanzioni amministrative.

Martina PARISSÉ (CI), dichiarandosi concorde con i colleghi intervenuti, manifesta la contrarietà all'abrogazione delle norme esistenti che hanno avuto l'effetto positivo di costituire dei deterrenti all'uso di sostanze stupefacenti. In particolare, ritenendo che le diverse sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del testo unico in materia di stupefacenti siano assolutamente adeguate rispetto alle condotte sanzionate, si domanda la ragione di tale intervento normativo abrogativo.

Pierantonio ZANETTIN (FI), manifestando la contrarietà del proprio gruppo alle previsioni contenute nell'articolo 5 del testo in discussione, ritiene preoccupanti le finalità di liberalizzazione perseguite da tale provvedimento, il quale affronta temi delicati che incidono sulla vita e sulla salute dei giovani. Dichiarandosi d'accordo con il collega Paolini, ritiene che le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 abbiano anche una finalità pedagogica, soprattutto in considerazione del fatto che chi inizia ad assumere droghe leggere finirà con l'assumere in futuro anche droghe pesanti.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, precisando di intervenire al fine di tranquillizzare i colleghi intervenuti fino a questo momento, fa presente che le loro legittime preoccupazioni sono state già oggetto di una sua riflessione, che, a tal proposito, ha presentato l'emendamento 5.12, proprio al fine di modificare l'articolo 5 del testo in discussione, facendo salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 e introducendo un'ulteriore lettera al comma 1-*bis* di tale articolo al fine di aggiungere un ulteriore elemento nei casi di accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Parisse 5.1. Bellucci 5.2. e Turri 5.3.

Gianluca VINCI (FDI), intervenendo in riferimento al subemendamento Bellucci 0.5.12.1., manifesta la contrarietà all'emendamento 5.12 del relatore, nella parte in cui, ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, rende irrilevante il limite previsto di coltivazione di 4 piante femmine di *cannabis*. Inoltre, ritiene che, data la formulazione poco chiara della proposta emendativa, tale previsione possa applicarsi a qualsiasi sostanza stupefacente. Stigmatizzando l'*escamotage* adottato dal relatore volto a superare un limite posto dallo stesso provvedimento in discussione, ritiene, inoltre, che la formulazione della proposta emendativa, trattandosi di sanzioni amministrative, ponga problemi interpretativi anche con riguardo ai soggetti che dovranno applicare in concreto tali disposizioni ed effettuare tale valutazione. Pertanto, ritiene che sarebbe stato opportuno formularla in modo più dettagliato e chiaro, evitando di rimettere a soggetti indeterminati una valutazione così ampia.

Roberto TURRI (LEGA), nel rilevare che il presidente e relatore ha opportunamente precisato come il suo emendamento 5.12 intervenga a modificare l'articolo 5 del testo in esame, fa presente tuttavia che tale emendamento non è stato ancora approvato e che allo stato attuale l'articolo in questione elimina gli illeciti amministrativi previsti dalle norme vigenti per l'uso di sostanze stupefacenti. Nel rammentare, inoltre, che nella sua versione originaria l'articolo 3 del testo in esame stabiliva pene esigue anche in caso di uso di sostanze stupefacenti cosiddette pesanti, si rallegra per l'intervenuto ripensamento. Con riferimento al contenuto del subemendamento 0.5.12.2 del collega Potenti, rileva che, malgrado il testo preveda un limite alla coltivazione di *cannabis*, fissato nel numero di 4 piante femmine, l'emendamento del relatore 5.12 stabilisce la possibilità di un suo eventuale superamento, ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa. Nel far presente che, a parere del gruppo Lega, il limite delle 4 piantine dovrebbe essere sempre e comun-

que rispettato, dichiara il voto favorevole sul subemendamento Potenti 0.5.12.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Bellucci 0.5.12.1 e Potenti 0.5.12.2, nonché i subemendamenti Potenti 0.5.12.3, Parisse 0.5.12.5, 0.5.12.7 e 0.5.12.6.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che ad avviso di alcuni colleghi la formulazione del suo emendamento 5.12 risulterebbe poco chiara. Nel considerare tali censure condivisibili in esito ad un supplemento di valutazione, ritiene tuttavia che non sia questa la sede opportuna per proporre una riformulazione dell'emendamento. Augurandosi che il testo possa essere migliorato in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, invita i colleghi a tenere nella debita considerazione la disponibilità del relatore, votando in senso favorevole all'emendamento 5.12 benché formulato in un modo sicuramente migliorabile.

Catello VITIELLO (IV) interviene per rappresentare la volontà del gruppo Italia Viva di astenersi dalla votazione sull'emendamento 5.12 del relatore perché, al di là delle perplessità relative alla poca chiarezza del testo, viene lasciato un eccessivo margine di discrezionalità nella fase di applicazione della norma, con riguardo alla valutazione circa la rudimentalità o meno delle tecniche di coltivazione utilizzate. Nel sottolineare che si tratta di un aspetto molto delicato, pur convinto della possibilità di migliorare il testo in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, ribadisce che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.12 (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.12 del relatore, risulta preclusa la votazione dell'emendamento Magi 5.4, degli identici emendamenti Bellucci 5.5, Zanettin 5.6 e Annibali 5.7, degli identici emendamenti Bellucci 5.8

e Zanettin 5.9, nonché degli emendamenti Potenti 5.10 e 5.11.

Chiede quindi al collega Potenti se accetta la riformulazione proposta per l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01.

Manfredi POTENTI (LEGA) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore, benché essa non coincida con lo spirito dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01. Fa presente, a tale proposito, che l'intento del suo gruppo è quello di sottolineare l'inciviltà di determinati comportamenti, come l'abbandono o la mancata custodia di siringhe, sostanze e strumenti destinati all'assunzione di sostanze stupefacenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque in luoghi privati di comune o altrui uso, rilevando come ciò possa determinare danni e rischi per terze persone o animali. Nell'apprezzare quindi l'intenzione del relatore di prevedere un incremento delle sanzioni per tali ipotesi, tiene ad evidenziare che con l'articolo aggiuntivo 5.01 la Lega ha inteso passare dalla sola sanzione amministrativa al reato. Auspica comunque che in futuro si possa riconsiderare la questione, oltre che la generalità della materia oggetto del provvedimento.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Potenti 5.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge articolo aggiuntivo Potenti 5.02.

Gianluca VINCI (FDI) condivide l'intento dell'articolo aggiuntivo 5.03 del collega Potenti, volto a vietare la promozione pubblicitaria di sostanze stupefacenti, sottolineando quanto sia stringente la normativa in materia per quanto riguarda l'uso del tabacco. Nel rilevare, pertanto, che l'assenza di una disposizione di tale natura nel testo in esame è in netto contrasto con gli attuali indirizzi in materia di fumo, ribadisce quanto già evidenziato nel corso delle sedute precedenti con riguardo ai rischi di una esposizione in luoghi visibili dall'esterno di piante chiaramente riconoscibili, una volta che il testo sarà stato approvato. Nel censurare la volontà della maggioranza

di legittimare la coltivazione della *cannabis* e di escludere addirittura qualsiasi divieto alla sua promozione pubblicitaria, ritiene invece indispensabile un intervento come quello recato dall'articolo aggiuntivo 5.03 del collega Potenti.

Manfredi POTENTI (LEGA), nel ringraziare il collega Vinci per il suo intervento, ritiene di integrarlo facendo riferimento all'ulteriore previsione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.03, volta ad estendere il divieto anche alle opere di ingegno che siano finalizzate a fare pubblicità all'uso di sostanze stupefacenti oppure, attraverso il riferimento all'articolo 82 del testo unico sulle droghe, a istigare al reato persone minorenni. Ritiene, infatti, che anche attraverso le opere di ingegno, quali fumetti o rappresentazioni grafiche, si possano indurre in particolare i giovani a considerare accettabile l'uso delle sostanze stupefacenti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Potenti 5.03.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nell'apprezzare l'intento dell'articolo aggiuntivo Potenti 5.04 che interviene a migliorare il testo in esame, sollecita tuttavia una maggiore riflessione sulla questione dell'espiazione della pena. Nel rilevare che il 70 per cento della popolazione carceraria è costituito da detenuti per reati di droga, molti dei quali extra comunitari, rammenta che il comma 1 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede l'espulsione obbligatoria nei confronti dello straniero condannato per specifici reati di droga, una volta che la pena sia stata espia, mentre il comma 2 disciplina l'ipotesi dell'espulsione facoltativa. Fa presente quindi che l'articolo aggiuntivo 5.04, intervenendo sul citato comma 1 dell'articolo 86, estende l'espulsione obbligatoria anche ai casi in cui sia accertata la pericolosità del soggetto. Ritiene che la questione ponga due ordini di problemi, il primo relativo al fatto che in realtà l'espulsione disposta dal giudice si traduce in un

mero accompagnamento alla frontiera, a seguito del quale il soggetto può senza alcun problema entrare nuovamente nel nostro territorio, dal momento che non è possibile, in mancanza di convenzioni bilaterali, operare il materiale trasferimento nel suo Paese di origine. In secondo luogo, ritiene che si dovrebbe evitare l'espiazione della pena nelle carceri italiane, prevedendo, anche in questo caso, a mezzo di appositi atti bilaterali, che la pena venga espiaata nel Paese d'origine. Nel ritenere dunque che quella presente sia l'occasione giusta per porsi realmente il problema del sovraffollamento delle carceri, auspica che, in linea con l'intervento recato dall'articolo aggiuntivo 5.04, il relatore possa accogliere il principio e rimodulare opportunamente il testo, tenendo conto della questione posta. Ribadisce in conclusione l'assoluta necessità che l'espulsione del soggetto straniero sia effettiva e che la pena venga espiaata nel Paese d'origine.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Potenti 5.04.

Manfredi POTENTI (LEGA) rileva come l'articolo aggiuntivo a sua firma 5.05 intervenga su un punto di forza del nostro sistema, vale a dire che se la pena è personale il debito fiscale può invece essere ereditato. Pur consapevole che nei reati di droga ci si trova di fronte in molti casi a delinquenti privi di risorse finanziarie, ritiene tuttavia che anche in questa materia debba essere richiamato il meccanismo già presente nel nostro ordinamento, vale a dire la tassazione fiscale dei proventi illeciti a titolo di risarcimento per lo Stato. Nel rammentare a tale proposito che proprio oggi ricorre la festa della Guardia di finanza, che ha ampiamente applicato tale metodo in Sicilia ricorrendo alla presunzione di reddito nei confronti di soggetti che hanno lucrato da attività delittuose, ritiene che in molti caso il valore deterrente risieda più che nella pena nell'obbligo di rispondere fiscalmente nei confronti dello Stato danneggiato.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente di aver espresso parere

contrario sull'articolo aggiuntivo Potenti 5.05 in quanto, sebbene la *ratio* dello stesso sia condivisibile, tale proposta emendativa appare superflua, disponendo l'applicazione di norme già vigenti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Potenti 5.05.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, prima di passare ad esaminare gli articoli aggiuntivi Carnevali 5.06 e 5.07, sui quali ha espresso parere favorevole, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha ritirato i successivi articoli aggiuntivi Carnevali 5.08 e 5.09 e l'articolo aggiuntivo Lattanzio 5.010.

Roberto TURRI (LEGA) sottolinea come gli articoli aggiuntivi Carnevali 5.06 e 5.07, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, sebbene condivisibili in teoria, necessiterebbero di uno stanziamento che invece tali disposizioni non prevedono. Sottolinea, infatti, come ancora una volta si introducano norme non attuabili, in quanto scaricano sulle amministrazioni pubbliche delle incombenze che, senza l'attribuzione degli opportuni stanziamenti, queste non possono sostenere.

Manifesta, inoltre, il proprio dispiacere nell'apprendere che la presentatrice ha ritirato gli articoli aggiuntivi Carnevali 5.08 e 5.09, che avrebbe votato favorevolmente in quanto a suo avviso opportuni e che individuavano le risorse necessarie a contrastare il fenomeno dell'utilizzo di sostanze stupefacenti anche da parte dei minori. A suo avviso, tali proposte emendative, ritirate in quanto prive dell'adeguata copertura finanziaria, dimostrano come anche le forze politiche che sostengono il provvedimento siano consapevoli che dall'approvazione dello stesso deriverà un maggiore utilizzo di tali sostanze e che pertanto sarebbero necessarie maggiori risorse per contrastare il fenomeno.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Carnevali 5.06 e Carnevali 5.07 (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, essendo concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, avverte che la Commissione procederà ora ad esaminare l'emendamento Paolini 1.19, precedentemente accantonato, in relazione al quale, nella seduta del 15 giugno scorso, aveva proposto una riformulazione sulla quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), sottolineando come la proposta emendativa a sua prima firma in discussione sia di assoluto buon senso in quanto l'esatta comunicazione al prefetto dei dati anagrafici del titolare della coltivazione delle piante femmine di *cannabis* prevista dal provvedimento e la relativa indicazione del luogo in cui si intende procedere a tale coltivazione

consentirebbe alle autorità di effettuare i controlli opportuni per evitare abusi, non accetta la proposta di riformulazione avanzata del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Paolini 1.19.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che il testo come risultante dall'approvazione delle proposte emendative sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva (I, V, IX, XII e XIII) ai fini dei prescritti pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani per la deliberazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 5.

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c) che le infiorescenze e le resine detenute siano il prodotto ricavato in esito al procedimento di estrazione da una coltivazione domestica di cannabis di minima dimensione che per la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, anche se superiore al limite di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 26, e la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso esclusivamente personale del coltivatore».

**5.12.** Il Relatore.*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*Art. 5-*bis*.*(Modifica all'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. All'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata se il fatto è commesso nei luoghi di cui alla lettera g) dell'articolo 80».

**5.01.** *(Nuova formulazione)* Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Pardini, Tateo, Tomasi.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*Art. 5-*bis*.*(Modifiche all'articolo 114 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di inserimento socio-lavorativo o occupazionale».

**5.06.** Carnevali, Di Giorgi, Siani, Lepri, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Rossi, Nitti.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Modifiche all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 114 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « reinserimento scolastico, lavorativo » sono aggiunte le seguenti: « o occupazionale ».

**5.07.** Carnevali, Di Giorgi, Siani, Lepri, Piccoli Nardelli, Ciampi, Prestipino, Rossi, Nitti.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	45
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	46

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.*

#### La seduta comincia alle 11.30.

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

Marica FANTUZ, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 giugno è proseguita la discussione generale del provvedimento, durante la quale il Governo ha chiarito alcuni aspetti emersi nel corso del dibattito.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Salvatore DEIDDA (FDI) interviene rilevando che il numero legale è garantito solo dalla presenza dell'opposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 11.40.**

ALLEGATO

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo);

premessi che:

il provvedimento d'urgenza – composto di 58 articoli, suddivisi in due Titoli – è stato emanato dal Governo allo scopo di rafforzare l'azione dell'Esecutivo volta a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando gli strumenti già a disposizione e creandone di nuovi;

più specificatamente, esso reca disposizioni in materia di energia e imprese, nonché misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie;

considerato che:

particolare importanza, ai fini delle competenze della Commissione Difesa, rivestono i commi 8 e 11 dell'articolo 51, che apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 al fine di riconfigurare il Comando operativo di vertice interforze (COVI), quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare;

la configurazione del COVI quale vertice militare comporta anche l'attribuzione della speciale indennità pensionabile, ai sensi dell'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare, determinando nuovi oneri per la finanza pubblica per 408.813 euro annui lordi;

la relazione tecnica precisa, tuttavia, che la speciale indennità pensionabile è assoggettata alle riduzioni al percettore per garantire il rispetto del tetto massimo annuale dei 240.000 euro;

rilevato che:

l'articolo 51, comma 8, lettera e), reca una novella all'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare che aggiunge – tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale quale funzione propria e principale dello strumento militare – oltre ai domini tradizionali (terrestre, marittimo ed aereo) anche i domini cibernetico e aero-spaziale;

l'articolo 51, comma 8, lettera f), adegua le funzioni di concorso delle Forze armate includendo quelle previste, sempre in ambito di cybersicurezza, dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza;

infine, l'articolo 51, comma 8, lettera g) ridefinisce i requisiti per la nomina del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e la durata dell'incarico prevedendo che l'incarico debba essere conferito al generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente e che abbia la durata di un anno, prevedendo altresì che il Vice comandante generale in carica sia confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente qualora, al termine del mandato, non sia presente in ruolo alcun generale di corpo

d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente;

preso atto dei chiarimenti trasmessi dal Governo in ordine alle motivazioni che hanno richiesto il riordino del Comando operativo di vertice interforze (COVI) nei termini previsti;

considerato con favore quanto comunicato dal Governo nella seduta del 15 giugno scorso in ordine alla prevista applicabilità dell'articolo 26 anche alle imprese

operanti nel settore della Difesa e alla sussistenza a tal fine delle risorse finanziarie necessarie, reperibili o attraverso somme già stanziata per interventi finanziati nel pregresso, o con l'utilizzo le somme derivanti dai ribassi d'asta, e qualora non sufficienti, attraverso le risorse esistenti a valere sul Fondo di adeguamento dei prezzi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. C. 3628 Governo. (*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione*) ..... 48

SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) ..... 51

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) ..... 53

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito esame e rinvio*) ..... 61

#### ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 11.10.

**Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane.**

**C. 3628 Governo..**

*(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del

Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.

In particolare, fa presente che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla

fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Segnala, quindi, che il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) indica tra i «collegati» alla manovra di bilancio 2023-2025 un disegno di legge recante «Legge sulla montagna».

Evidenzia che il presente disegno di legge, come risulta dalla sua relazione illustrativa, è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche destinate ai territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane.

Osserva, in particolare, che il disegno di legge risponde all'obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio in cui oggettivamente versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali (*in primis* la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.

Fa presente che il disegno di legge in oggetto è costituito da 19 articoli, ripartiti in sei capi.

Segnala, in particolare, che: l'articolo 1 indica le finalità che s'intende perseguire con l'intervento normativo; l'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo l'ambito di applicazione della legge, e consente l'individuazione dei comuni destinatari di particolari disposizioni di incentivo previste dal presente disegno di legge; l'articolo 3 contiene la previsione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI); l'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane; l'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane; l'articolo 6 ha ad oggetto la relazione annuale del Mini-

stro per gli affari regionali e le autonomie; l'articolo 7 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2; l'articolo 8 prevede misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane; l'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*; l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani; l'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna; l'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti; l'articolo 13 individua le finalità del capo V, rubricato «Fiscalità montana», volto a favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane; l'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani; l'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», che è tesa a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna; l'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni montani; l'articolo 17 ha l'obiettivo di promuovere e incrementare il contributo delle foreste e del settore forestale nazionale al conseguimento degli impegni internazionali di neutralità climatica entro il 2050; l'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia, facendo le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; l'articolo 19 esplicita le abrogazioni necessarie a consentire il compendio delle disposizioni inerenti alla montagna in un corpus normativo organico e coerente.

In conclusione, considerato che il disegno di legge C. 3628, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane», risulta di contenuto omogeneo, è riconducibile alle materie indicate dal Documento di economia e finanza 2022,

che individua tra i provvedimenti collegati proprio il citato disegno di legge, e non reca pertanto disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane (C. 3628 Governo);

premesso che:

l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) indica tra i "collegati" alla manovra di bilancio 2023-2025 un disegno di legge recante "Legge sulla montagna";

considerato che:

il presente disegno di legge, come risulta dalla sua relazione illustrativa, è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche destinate ai territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane;

il disegno di legge risponde all'obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio in cui versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a

sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale;

il disegno di legge in oggetto è costituito da 19 articoli, ripartiti in sei capi;

in particolare, l'articolo 1 indica le finalità che s'intende perseguire con l'intervento normativo; l'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani, definendo l'ambito di applicazione della legge, e consente l'individuazione dei comuni destinatari di particolari disposizioni di incentivo previste dal presente disegno di legge; l'articolo 3 contiene la previsione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI); l'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane; l'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane; l'articolo 6 ha ad oggetto la relazione annuale del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; l'articolo 7 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2; l'articolo 8 prevede misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane; l'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet; l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani; l'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna; l'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti; l'articolo 13 individua le finalità del capo V, rubricato "Fiscalità montana", volto a favorire lo svi-

luppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane; l'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani; l'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta "Io resto in montagna", che è tesa a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna; l'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni montani; l'articolo 17 ha l'obiettivo di promuovere e incrementare il contributo delle foreste e del settore forestale nazionale al conseguimento degli impegni internazionali di neutralità climatica entro il 2050; l'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia, facendo le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; l'articolo 19 esplicita le abrogazioni necessarie a consentire il compendio delle disposizioni inerenti alla montagna in un corpus normativo organico e coerente;

#### RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 3628 Governo, recante "Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane":

a) sia riconducibile alle materie indicate dal Documento di economia e finanza 2022, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 11.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Inter-

viene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

**La seduta comincia alle 11.15.**

**DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.**

**C. 3591-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in titolo, nel testo originario del decreto-legge, nella seduta dello scorso 25 maggio, esprimendo un parere favorevole.

Rammenta, altresì, che la I Commissione Affari costituzionali, competente nel merito, ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 15 giugno, approvando talune modifiche al testo del decreto-legge, che, comunque, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Tanto premesso, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative per le

quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Montaruli 3.1, che prevede che, per le finalità del presente decreto, i seggi siano fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, garantendo la piena comprensione delle modalità di voto, anche attraverso forme di video-interpretariato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Lollobrigida 6.022 e Silvestroni 6.026, che recano disposizioni volte a prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

Silvestroni 6.023, 6.024 e 6.025, che recano disposizioni volte a reintrodurre l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

Silvestroni 6.027, che inserisce tra gli organi delle province e delle città metropolitane la giunta provinciale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Colletti 6-bis.01, che, nell'apportare modifiche al testo unico in materia di elezioni della Camera dei deputati, reca altresì una delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali, prevedendo, tra l'altro, che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto

legislativo, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal presidente dell'ISTAT e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la Commissione stessa è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione sia alla corresponsione di eventuali emolumenti ai componenti della citata Commissione sia alle spese di funzionamento della stessa;

Siragusa 7.100, che prevede che le buste e il tagliando del certificato elettorale relativi al voto dei cittadini italiani residenti all'estero siano dotati di apposito codice a barre o altri sistemi a lettura ottica, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa modalità di copertura finanziaria.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 7.100 e sugli articoli aggiuntivi 6.022, 6.023, 6.024, 6.025, 6.026, 6.027 e 6-bis.01, in quanto suscetti-

bili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Delega al Governo per la riforma fiscale.**

##### **C. 3343-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, segnala che il disegno di legge in esame, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito (VI, Finanze) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri, conferisce al Governo la delega per la riforma fiscale.

Rileva che le disposizioni di carattere finanziario sono riportate all'articolo 10 che reca sia una clausola di invarianza finanziaria (comma 1), riferita all'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9, sia il rinvio (comma 2) a specifiche modalità di copertura per la compensazione dei nuovi o maggiori oneri derivanti dai decreti legislativi che non trovino compensazione all'interno dei medesimi provvedimenti.

Segnala che sempre al comma 2 dell'articolo 10 è previsto infine il richiamo al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che prevede la possibilità, per la complessità della materia trattata, di rinviare la

quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi.

Evidenzia che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni sebbene il provvedimento sia stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono invece corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 10, che prevedono una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura e disposizioni finanziarie, rileva preliminarmente che, per un verso, le disposizioni di cui all'articolo 10 recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare un incremento della pressione tributaria; per altro verso il medesimo articolo 10 richiama varie modalità di compensazione dei possibili oneri derivanti dai decreti adottati nell'esercizio della delega, richiamando in primo luogo modalità di compensazione interne a ciascun provvedimento ovvero il ricorso alle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 del citato articolo 1.

In ultima istanza, a fini della compensazione degli eventuali oneri recati dai provvedimenti emanati nell'esercizio della delega, la norma richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

In proposito ritiene che andrebbe preliminarmente acquisito l'avviso del Governo riguardo alla coerenza della conte-

stuale previsione di una clausola di invarianza finanziaria nonché del richiamo a procedure di compensazione che prefigurano invece l'onerosità della normativa delegata.

Osserva inoltre che, dal tenore letterale dell'articolo 10 sembra dedursi che la sequenza delle procedure di compensazione prefigurata dalla norma debba intendersi come indicativa anche di un ordine di priorità nel ricorso alle diverse forme di copertura: in ordine a tale profilo ritiene che andrebbero comunque acquisiti elementi di valutazione e di conferma.

Riguardo agli aspetti più direttamente attinenti alla quantificazione dell'impatto finanziario della delega, evidenzia che i criteri di delega indicati all'articolo 1 presentano una formulazione ampia e di portata generale: pertanto, pur essendo potenzialmente suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario, una stima puntuale del relativo impatto sui saldi appare possibile soltanto alla luce della normativa delegata che sarà adottata in applicazione degli stessi.

Tuttavia, pur prendendo atto di tale circostanza e della complessità dell'intervento delegato nonché, in ragione della stessa, del richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – che prevede, di fatto, un rinvio della quantificazione e copertura degli oneri derivanti dalla delega al momento dell'esercizio della stessa – evidenzia in via generale l'opportunità di acquisire, per quanto possibile, già in sede di esame parlamentare della legge delega indicazioni sulle grandezze finanziarie complessivamente coinvolte nell'esercizio della delega. In particolare, ritiene utile acquisire elementi informativi circa l'impatto atteso in relazione alla revisione complessiva dell'ordinamento fiscale nonché riguardo alle modalità di compensazione cui si preveda eventualmente di ricorrere in aggiunta alla copertura a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti della riforma sui saldi di finanza pubblica.

Quanto alla clausola che impone di lasciare invariato l'impatto in termini di pressione tributaria del sistema derivante dall'intervento di riforma rispetto a quella «derivante dall'applicazione della legislazione vigente» – criterio introdotto durante l'esame in sede referente – rileva che il rispetto di tale criterio potrà essere verificato soltanto sulla base della documentazione tecnica (relazione tecnica e prospetti riepilogativi degli effetti finanziari) allegata ai singoli provvedimenti attuativi della delega: poiché peraltro tale prescrizione di invarianza sembra riferita al processo di riforma inteso in senso unitario e complessivo – e non necessariamente a ciascuno dei provvedimenti attuativi della delega – ritiene che andrebbe chiarito come si intenda garantire la verifica in sede parlamentare del rispetto del medesimo principio qualora l'esercizio della delega medesima dovesse risultare articolato in più fasi cronologicamente distinte. In proposito considera opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 10, comma 1, stabilisce che – fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 – dall'attuazione delle deleghe conferite ai sensi degli articoli 1 e 9 del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né un incremento della pressione fiscale tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

In tale quadro, il predetto comma 2 specifica che – stante la complessità della materia trattata e l'impossibilità di procedere già in questa fase alla determinazione degli eventuali effetti finanziari dei singoli decreti attuativi – la relazione tecnica di cui ciascuno schema di decreto sarà corredato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, – tale richiamo sembrerebbe, del resto, più correttamente doversi intendere riferito all'articolo 1, comma 2 – ne evidenzierà gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto premesso, rileva che la norma in commento delinea un meccanismo assai articolato e strutturato su più livelli, che

appare volto ad assicurare comunque l'integrale copertura finanziaria dei decreti attuativi.

Il citato comma 2 prevede infatti che – nella ipotesi in cui uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate – essi dovranno trovare compensazione al proprio interno ovvero mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

A tale proposito, rammenta che la disposizione in parola ha istituito il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, iscritto sul capitolo 3087 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023. Secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva, al Fondo medesimo affluiscono altresì – sulla base di una procedura e di un meccanismo di calcolo dettagliati dai successivi commi 4 e 5 dell'articolo 1 della stessa legge n. 178 del 2020 – le risorse stimate come maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Evidenzia che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 il Governo ha evidenziato che le risorse potenzialmente da destinare al Fondo, quali entrate strutturali derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, ammonterebbero a 4.357 milioni di euro.

Ciò posto, segnala in via preliminare la necessità di acquisire una valutazione del Governo in merito all'opportunità di procedere ad una riformulazione della norma in esame, nel senso per lo meno di espungere dal testo l'indicazione del limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023 riferito all'ammontare delle risorse del predetto Fondo di cui si prevede

l'eventuale utilizzo. Come infatti risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024, lo stanziamento del Fondo in parola non presenta, per gli anni ricompresi nel periodo, alcuna disponibilità finanziaria, ciò anche in conseguenza della riduzione del Fondo stesso operata dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge in materia fiscale n. 146 del 2021, che – in conformità con le finalità peraltro già espressamente previste dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 178 del 2020 – ha destinato 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 10 del presente disegno di legge prevede inoltre che – qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate che non trovino compensazione attraverso le modalità dianzi illustrate – alla loro copertura si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale i decreti legislativi da cui derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Rileva che il testo in esame prevede, inoltre, che alla copertura dei decreti attuativi potrà provvedersi anche mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, che sono trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che i decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entreranno in vigore solo contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria. Al riguardo, considera utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che tale ultimo meccanismo di salvaguardia finanziaria debba intendersi quale fattispecie ulteriore e aggiuntiva rispetto alla procedura dettata dal citato articolo 17, comma 2, della legge di contabilità

pubblica, come del resto sembrerebbe potersi desumere dal tenore letterale della disposizione in commento.

Da un punto di vista meramente formale, infine, segnala che al comma 3 dell'articolo 7, concernente la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, appare opportuno precisare che la predetta revisione deve avvenire « senza oneri per il bilancio dello Stato » – anziché « senza oneri per lo Stato », come al momento genericamente previsto dal testo – in conformità alla vigente prassi legislativa nonché in linea con le indicazioni in proposito contenute nella relazione tecnica al disegno di legge in esame. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, concernente la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (IRPEF), richiama preliminarmente le considerazioni svolte con riguardo all'articolo 1.

Con specifico riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2 in esame, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il rinvio della valutazione della perdita di gettito IRPEF al momento dell'esercizio della delega, sulla base delle previsioni inserite nei decreti attuativi, e circa il fatto che la perdita medesima troverà copertura nell'ambito delle risorse previste dal presente provvedimento e in quelle che si renderanno disponibili nei decreti legislativi di attuazione – in particolare per effetto della razionalizzazione delle deduzioni e delle detrazioni dall'imposta – in ogni caso nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, del provvedimento in esame.

Evidenzia in proposito che, in base ai soli principi e criteri direttivi enunciati dal comma 1, lettere da *a)* a *g)*, non risulta possibile assumere quali siano quelli con effetti necessariamente o potenzialmente onerosi per la finanza pubblica senza tener conto delle previsioni che saranno inserite nei singoli provvedimenti attuativi dei predetti principi.

Tanto premesso, rileva che la norma reca al comma 3 una specifica previsione di

copertura riferita alle disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *f)*, dell'articolo in esame: si dispone infatti che alle stesse si dovrà provvedere « nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge ». In proposito ritiene che andrebbe precisato se la disposizione intenda far riferimento alle risorse, richiamate al citato articolo 10, comma 2, del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 178 del 2020 – nei limiti di spesa di 2 miliardi per il 2022 e 1 miliardo annuo a decorrere dal 2023, eventualmente integrati ai sensi del comma 5 del citato articolo 1 – e se quindi l'impegno finanziario riferito all'attuazione dei due principi di delega di cui alle menzionate lettere *c)* e *f)* debba intendersi limitato alle predette disponibilità, senza quindi possibilità di ricorso al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, anch'esso richiamato al comma 2 dell'articolo 10 del provvedimento in esame, cui si dovrebbe invece far ricorso per l'attuazione degli ulteriori principi di delega indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *g)* del comma 1 dell'articolo in esame.

Rileva inoltre che la relazione tecnica, in merito alla copertura della perdita attesa di gettito IRPEF, fa riferimento « in particolare » alla razionalizzazione delle deduzioni e delle detrazioni dall'imposta, prevista quale criterio di delega alla lettera *d)* del comma 1. In proposito evidenzia che la lettera *e)*, inserita nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, a seguito del predetto riordino, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, siano trasformate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche. Pertanto ritiene che andrebbe chiarito se ciò comporti la necessità di aggiornare, almeno in parte, la richiamata indicazione in materia di copertura contenuta nella relazione tecnica.

Relativamente ai profili di quantificazione degli articoli 3 e 4, che prevedono la revisione dell'IRES e dell'IVA, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la necessità di rinviare la valutazione

finanziaria al momento della definizione dei dettagli degli interventi previsti e quindi in sede di emanazione dei decreti legislativi. Ribadisce tuttavia quanto già evidenziato, in linea generale, con riferimento agli articoli 1 e 10 in merito all'opportunità di acquisire indicazioni, sia pur di massima, circa le grandezze finanziarie complessivamente coinvolte nell'esercizio della delega e, nello specifico, sulla stima, ove prefigurabile, dell'impatto atteso dalla revisione della tassazione del reddito d'impresa e della razionalizzazione del regime IVA e delle altre imposte indirette.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5, che prevede il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, rileva che la norma delega il Governo ad attuare un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) garantendo, in ogni caso, il finanziamento del fabbisogno sanitario. In proposito segnala che la relazione tecnica afferma che la perdita di gettito IRAP non può essere valutata allo stato, in quanto correlata alla valutazione degli effetti finanziari delle specifiche misure attuative della delega. In proposito, pur prendendo atto di tale considerazione e dell'articolazione dell'intervento in più fasi, come precisato anche dalla relazione tecnica, evidenzia comunque l'opportunità di acquisire, già nella presente fase, indicazioni riguardo alle modalità con le quali si intenda attuare il superamento dell'imposta garantendo comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, sia con riferimento alle grandezze coinvolte, sia con riferimento alle risorse con le quali si intenda far fronte, in assenza di gettito IRAP, al suddetto finanziamento.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, che prevede la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati, rileva che la disposizione reca gli specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla modifica del sistema di rilevazione catastale degli immobili. A tal fine sono previsti nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle

entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili.

In proposito evidenzia che la disposizione di cui al comma 2, lettera *a*), non modificata nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le informazioni rilevate secondo i principi previsti non saranno utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali. Con disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente, il criterio di delega è stato integrato escludendo altresì l'incidenza delle predette informazioni per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici fiscali.

All'esercizio della delega pertanto, la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari sul lato delle entrate, stante la prevista invarianza della base imponibile dei tributi. Con riferimento invece ai possibili oneri in termini di maggiore spesa – derivanti dai numerosi compiti che saranno chiamati a svolgere le amministrazioni pubbliche e gli enti locali – la relazione tecnica afferma che allo stato attuale, non si ritiene possibile effettuare una specifica quantificazione, tenuto conto della genericità delle previsioni contenute nella legge delega: tali effetti finanziari saranno, pertanto, quantificati in sede di predisposizione dei decreti delegati, ai sensi dell'articolo 10. In proposito considera comunque opportuno acquisire la valutazione del Governo e gli elementi a disposizione dell'Amministrazione circa l'impatto finanziario, almeno in linea di massima, atteso dal complesso degli adempimenti necessari per la modifica del sistema di rilevazione catastale.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7, che prevede la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, evidenzia che la disposizione reca i principi e criteri direttivi che il Governo deve osservare per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF. In proposito prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale, anche in considerazione del legame della disposizione in esame con quelle che disciplineranno la revisione complessiva del sistema di imposizione sui redditi, le valu-

tazioni finanziarie potranno essere effettuate al momento della definizione dei decreti delegati che rechneranno anche la disciplina delle sovrimposte all'IRPEF. Evidenza inoltre che, sulla base dei criteri previsti, le Regioni e gli enti locali dovranno comunque ottenere lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando le aliquote previste a legislazione vigente. In proposito non ha dunque osservazioni da formulare, tenuto conto che la verifica parlamentare degli effetti finanziari dei decreti delegati potrà essere comunque effettuata al momento della loro adozione.

Rileva, inoltre, che, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, la revisione dell'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo e appartenenti al gruppo catastale D, prevista dal comma 2, è ora configurata come una mera facoltà; permane comunque la clausola di neutralità finanziaria, già prevista nel testo iniziale del progetto di legge, in base alla quale eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo dovranno essere compensate attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio. Anche su tale punto non ha quindi osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, che prevede la revisione del sistema nazionale della riscossione, nel richiamare le considerazioni di carattere generale già svolte con riguardo all'articolo 1, con riferimento agli specifici criteri di delega di cui all'articolo in esame, rileva preliminarmente che la disciplina riguardante la *governance* del servizio nazionale della riscossione e il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione è stata recentemente oggetto di una significativa revisione da parte dei commi da 14 a 23 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022. In particolare, è stato sostituito integralmente l'articolo 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) del decreto legislativo n. 112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), eliminando l'aggio di riscossione calcolato percentualmente sulle somme

riscosse e ponendo il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione a carico del bilancio dello Stato. Al fine della copertura degli oneri di funzionamento dell'Agente è stato quindi previsto uno stanziamento pari a 990 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Evidenza pertanto che una parte delle riforme prefigurate dalla delega in esame e di quanto prefigurato dalla relazione tecnica, è stata anticipata con la legge di bilancio 2022, con oneri, sempre in misura almeno parziale, già scontati nei saldi di finanza pubblica. Pertanto, in merito al coordinamento fra la delega in esame e le innovazioni introdotte dalla legge di bilancio, con specifico riferimento alle disposizioni ancora necessarie all'attuazione della delega medesima e agli eventuali riflessi finanziari, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che prevede una delega al Governo per la codificazione in materia tributaria, evidenzia che, stante il tenore testuale della delega – avente ad oggetto sostanzialmente la codificazione e il coordinamento della legislazione di settore – i relativi decreti delegati non dovrebbero presentare portata innovativa bensì compilativa e, in quanto tali, dovrebbero pertanto risultare inidonei a comportare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. In tal senso sembra doversi intendere il riferimento alla delega di cui all'articolo 9, contenuto nella clausola di invarianza finanziaria riportata al comma 1 dell'articolo 10, mentre le ulteriori disposizioni del medesimo comma 1 nonché le modalità di compensazione degli effetti dei decreti delegati, contenute nel comma 2 dello stesso articolo 10 dovrebbero intendersi riferite esclusivamente all'esercizio della delega di cui all'articolo 1. In ordine a tale aspetto considera comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire gli ultimi approfondimenti sul provvedimento.

**La seduta, sospesa alle 11.20, riprende alle 11.45.**

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che allo stato attuale non è possibile fornire un ordine di grandezza circa l'ammontare degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della delega, considerando anche che gli interventi da essa previsti potranno essere adottati in momenti successivi o con tempistiche non ancora definite.

Sottolinea che una puntuale valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe dovrà pertanto essere effettuata al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi.

Evidenzia che all'articolo 10, comma 2, è stato previsto un meccanismo di copertura strutturato su più livelli consequenziali, prevedendo anche un meccanismo di salvaguardia finanziaria ulteriore e aggiuntivo rispetto alla procedura dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, consistente nella compensazione effettuata a valere sulle risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi del presente disegno di legge e trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.

Chiarisce che la previsione di tali modalità a fini di copertura delle disposizioni di cui al presente provvedimento di delega è volta ad assicurare che l'adozione di ciascuno dei decreti attuativi non potrà avere luogo in assenza di adeguata verifica della relazione tecnica circa gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione di ciascun decreto legislativo, da redigersi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame.

Ritiene necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 7, concernente la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, al fine di precisare che la revisione ivi prevista deve avvenire « senza oneri per il bilancio dello Stato », in luogo della formulazione attuale « senza oneri per lo Stato », in conformità alla vigente prassi legislativa nonché in linea con le indicazioni in proposito contenute nella relazione tecnica al disegno di legge in esame.

All'articolo 10, comma 2, ritiene necessario espungere dal testo l'indicazione del limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023 riferita all'impiego del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in quanto le predette risorse sono già state integralmente utilizzate.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3343-A Governo, recante Delega al Governo per la riforma fiscale;

premesso che:

come risulta dalla relazione tecnica al disegno di legge di delega, la cui *ratio* appare tuttavia riferibile anche alle modifiche apportate in sede referente, il provvedimento in esame reca principi e criteri direttivi che presentano comunque una formulazione ampia e di portata generale, i quali, pur essendo potenzialmente suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario, non consentono pertanto in questa fase una stima puntuale del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica, che potrà dunque essere effettuata soltanto alla luce della normativa delegata che sarà adottata in applicazione degli stessi;

l'articolo 10, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'esercizio delle deleghe conferite ai sensi degli articoli 1 e 9 del presente provvedimento;

al medesimo articolo 10, il comma 2 reca inoltre una generale clausola di copertura finanziaria, volta a prevedere varie modalità di compensazione dei possibili oneri derivanti dai decreti adottati nell'esercizio della delega, da un lato richiamando modalità di compensazione interne a ciascun provvedimento ovvero tramite il ricorso alle risorse del Fondo istituito ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 del citato articolo 1, dall'altro rinviando alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

allo stato attuale non è possibile fornire un ordine di grandezza circa l'ammontare degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della delega, considerando anche che gli interventi da essa previsti potranno essere adottati in momenti successivi o con tempistiche non ancora definite;

una puntuale valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe dovrà pertanto essere effettuata al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi;

all'articolo 10, comma 2, è stato previsto un meccanismo di copertura strutturato su più livelli consequenziali, prevedendo anche un meccanismo di salvaguardia finanziaria ulteriore e aggiuntivo rispetto alla procedura dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, consistente nella compensazione effettuata a valere sulle risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi del presente disegno di legge e trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri;

la previsione di tali modalità a fini di copertura delle disposizioni di cui al presente provvedimento di delega è volta ad assicurare che l'adozione di ciascuno dei decreti attuativi non potrà avere luogo in assenza di adeguata verifica della relazione tecnica circa gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione di ciascun decreto

legislativo, da redigersi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame;

risulta necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 7, concernente la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, al fine di precisare che la revisione ivi prevista deve avvenire "senza oneri per il bilancio dello Stato", in luogo della formulazione attuale "senza oneri per lo Stato", in conformità alla vigente prassi legislativa nonché in linea con le indicazioni in proposito contenute nella relazione tecnica al disegno di legge in esame;

all'articolo 10, comma 2, appare necessario espungere dal testo l'indicazione del limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023 riferita all'impiego del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in quanto le predette risorse sono già state integralmente utilizzate;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: per lo Stato con le seguenti: per il bilancio dello Stato.*

*All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ».*

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso,

in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative in esso contenute – che a vario titolo intervengono sui principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe, modificandoli o inserendone di nuovi – prende preliminarmente atto della difficoltà di procedere già nella fase attuale ad una puntuale quantificazione degli oneri che ne possono derivare, che dovrà dunque essere effettuata in sede di adozione dei relativi decreti attuativi, in linea del resto con quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alla quasi totalità delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

Ciò considerato, propone di esprimere sui citati emendamenti un parere di nulla osta, nel presupposto – sul quale appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che ad esse potrà effettivamente darsi attuazione nel rispetto della generale clausola finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2.

Rammenta infatti che tale ultima disposizione richiama varie ipotesi di compensazione dei possibili oneri derivanti dai decreti adottati nell'esercizio della delega, richiamando in primo luogo modalità di compensazione interne a ciascun provvedimento ovvero il ricorso alle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 del citato articolo 1, e prevedendo, in seconda istanza,

il ricorso alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta del relatore di esprimere nulla osta sul complesso delle proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.**

**C. 2493 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame, essendo ancora in corso ulteriori approfondimenti sulle diverse implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.50.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. Esame emendamenti C. 3343-A Governo ..... 63

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 63

5-08269 Tarantino: Termine per la richiesta da parte del contribuente di rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta dell'ICI ..... 63

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 71

5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del *Superbonus* 110 per cento ..... 63

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 73

5-08273 Fragomeli: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi ..... 63

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 75

5-08274 Albano: Emanazione del decreto ministeriale per l'operatività del Fondo per l'indennità *una tantum* in favore di lavoratori autonomi e professionisti ..... 64

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 77

5-08275 Pastorino: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della *privacy* ..... 64

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 78

5-08271 Sangregorio: Iniziative a tutela di azionisti, investitori e dipendenti della Banca popolare di Bari ..... 64

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 80

5-08272 Martino: Chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione fiscale « Tremonti Ambiente » (TA) ..... 65

*ALLEGATO 7 (Testo della risposta)* ..... 82

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 65

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70

### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 21 giugno 2022.*

**Delega al Governo per la riforma fiscale.  
Esame emendamenti C. 3343-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**5-08269 Tarantino: Termine per la richiesta da parte del contribuente di rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta dell'ICI.**

Leonardo TARANTINO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Leonardo TARANTINO (Lega) ringrazia la sottosegretaria per la puntuale risposta sulla complessa tematica. Osserva quindi come i chiarimenti forniti, al di là del caso concreto, potranno essere utili anche a livello generale per un corretto orientamento degli enti locali e dei contribuenti.

**5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del Superbonus 110 per cento.**

Vita MARTINCIGLIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S), ringraziando la rappresentante del Governo, sottolinea il grande caos che si registra al momento in relazione all'applicazione di tutti i *bonus* edilizi e manifesta la necessità di una maggiore chiarezza.

Evidenzia quindi l'intenzione del gruppo del MoVimento 5 Stelle di adoperarsi, in occasione della conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, cosiddetto Aiuti, per rendere strutturali i *bonus* edilizi – che il proprio gruppo ritiene molto efficaci – anche al fine di dare maggiore tranquillità al mercato.

**5-08273 Fragomeli: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi.**

Graziella Leyla CIAGÀ (PD) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Graziella Leyla CIAGÀ (PD) ringrazia la sottosegretaria e avverte che il proprio gruppo si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sulla questione oggetto dell'interrogazione.

**5-08274 Albano: Emanazione del decreto ministeriale per l'operatività del Fondo per l'indennità *una tantum* in favore di lavoratori autonomi e professionisti.**

Lucia ALBANO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucia ALBANO (FdI) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara non soddisfatta, in quanto il decreto attuativo non risulta ancora pronto per l'emanazione. Rammenta quindi come su 43 provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 50 del 2022 solo 8 siano stati emanati e in alcuni casi, come questo, sono anche spirati i termini previsti.

Segnalando che non sia stata prevista la concessione di alcun *bonus* per i titolari di imprese, rileva come ancora una volta non sia stato rispettato il principio di equità orizzontale, che pure è stato recentemente inserito come principio per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione del disegno di legge di delega fiscale (C. 3343).

Sottolinea quindi la situazione di difficoltà nella quale si trovano i lavoratori autonomi, i professionisti e le loro famiglie, che non sanno se, quando e in che misura potranno ricevere il *bonus* di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 50 del 2022.

**5-08275 Pastorino: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della *privacy*.**

Luca PASTORINO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca PASTORINO (LeU) ringrazia la sottosegretaria per la risposta e chiede se lo schema di decreto attuativo sia già stato trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA evidenzia che lo schema è stato già sottoposto all'esame del Garante per la protezione dei dati personali e che i rilievi formulati dal Garante sono stati recepiti nello schema, che verrà emanato a breve, nel rispetto della scadenza del prossimo 30 giugno, prevista dal PNRR.

Luca PASTORINO (LeU) segnala come il rapporto tra tutela della *privacy* e lotta all'evasione fiscale sia un tema molto delicato e importante, al quale il suo gruppo attribuisce particolare rilevanza.

**5-08271 Sangregorio: Iniziative a tutela di azionisti, investitori e dipendenti della Banca popolare di Bari.**

Giovanni VIANELLO (Misto-A) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è co-firmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni VIANELLO (Misto-A) si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta, nella quale si afferma l'impossibilità di dare attuazione all'ordine del giorno citato nell'interrogazione, con il quale il Governo si era impegnato a valutare la possibilità di istituire un Fondo destinato al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori e dai soci della Banca Popolare di Bari. Al riguardo ricorda come per le azioni della Banca, acquistate a 9 euro, sia previsto, nella proposta di accordo transattivo, un valore di 2,6 euro. Anche per tale motivo il 40 per cento degli interessati non ha aderito all'accordo, non volendo perdere i

risparmi di una intera vita, che erano stati affidati con fiducia alla banca.

Rammenta poi che sono in corso procedimenti penali per la verifica delle responsabilità della dirigenza della banca e ritiene che il Governo si dovrebbe far carico della grave situazione e tutelare i risparmiatori, che sono stati abbandonati a loro stessi. Segnala anche la responsabilità della Banca d'Italia, che non ha impedito la fusione tra Banca Popolare di Bari e Tercas per non perdere i propri crediti, come sarebbe accaduto in caso di fallimento di quest'ultimo istituto di credito.

In conclusione si augura che il Governo riesca a trovare una possibilità di soddisfare le giuste richieste dei risparmiatori truffati, quanto meno con la previsione di migliori condizioni transattive. Anche la politica si dovrebbe adoperare per sostenere nei fatti i cittadini del Meridione e non limitarsi a vuoti discorsi.

**5-08272 Martino: Chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione fiscale «Tremonti Ambiente» (TA).**

Roberto PELLA (FI), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Roberto PELLA (FI), intervenendo da remoto, ringrazia la rappresentante del Governo per l'approfondita risposta.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Inter-*

*viene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.**

**C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.** (Parere alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, della proposta di legge C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2021 e torna all'esame della Camera con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 25 maggio 2022. Ricorda inoltre che, in occasione della prima lettura presso la Camera, la Commissione Finanze, in data 23 giugno 2021, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Il provvedimento si compone ora di 16 articoli, uno in meno rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, l'esame è riferito soltanto alle modifiche apportate dal Senato.

Il provvedimento è volto a istituire il Sistema terziario *post diploma*, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori — ITS, che sono ora denominati Istituti tecnologici superiori — ITS *Academy* e sono costituiti come fondazioni. Si tratta di Istituti che puntano alla specializzazione tecnica, da assicurare in sinergia, fra l'altro,

con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Ricorda che la riforma degli ITS rientra fra gli impegni previsti nel PNRR.

Rinviando alla documentazione predisposta dal Uffici, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala che nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto, all'articolo 4, comma 6, un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle fondazioni ITS *Academy*, nonché per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c), destinati all'incremento del patrimonio delle medesime fondazioni.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate ed è aumentato al 60 per cento qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti di imposta) e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (recante disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

Le fondazioni ITS *Academy* – al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), destinate all'incremento del patrimonio

– sono tenute a destinare le risorse di cui al comma 6 con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio per *stage* aziendali e tirocini formativi, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, nonché per le altre agevolazioni fiscali già previste dall'articolo 4 (deduzione delle rette e detrazione o deduzione delle erogazioni liberali), sono quantificati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 giugno 2022. – Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto**

rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia nella seduta odierna l'esame congiunto degli atti di programmazione, a livello nazionale ed europeo, delle politiche dell'Unione per il 2022.

Si tratta della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2022, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, nella quale sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE.

La Commissione è chiamata ad esaminare tale relazione congiuntamente con il Programma di lavoro per il 2022 della Commissione europea (COM(2021)645 final), presentato il 19 ottobre 2021, dal titolo « Insieme per un'Europa più forte », corredato di cinque allegati che riportano: le nuove iniziative che la Commissione prevede di presentare (Allegato I); le iniziative REFIT (Allegato II); le proposte prioritarie in sospeso (Allegato III); le proposte che si intende ritirare (Allegati IV e V).

La Commissione si dovrà esprimere anche sul Programma di diciotto mesi del Consiglio europeo (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) dal titolo Portare avanti l'agenda strategica, presentato il 10 dicembre 2021 dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri.

Ritiene opportuno segnalare che il programma di lavoro della Commissione per il 2022 e il Programma di diciotto mesi, essendo stati presentati nel corso del 2021, non tengono conto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze.

Evidenzia quindi che il Programma di lavoro della Commissione europea è strutturato nei seguenti sei obiettivi prioritari:

1. *Green Deal* europeo;
2. un'Europa pronta per l'era digitale;
3. un'economia al servizio delle persone;
4. un'Europa più forte nel mondo;
5. promozione dello stile di vita europeo;
6. un nuovo slancio per la democrazia europea.

Segnala poi che il 2022 è stato proclamato Anno europeo dei giovani, con l'obiettivo generale di intensificare gli sforzi dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, assieme agli attori della società civile, per responsabilizzare i giovani, onorarli, sostenerli e impegnarsi con loro, compresi quelli con minori opportunità, in una prospettiva *post* COVID-19, al fine di ottenere un impatto positivo per i giovani a lungo termine. La Relazione programmatica informa che il Governo italiano aderirà alle iniziative promosse nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani, organizzandone la partecipazione a livello nazionale.

Passando all'esame degli obiettivi prioritari, segnala che, nell'ambito dell'obiettivo relativo al *Green Deal* europeo, la Commissione ha presentato nel 2021 il pacchetto denominato Pronti per il 55 per cento, attualmente all'esame dei colegislatori, volto ad aggiornare la normativa dell'Unione ai *target* di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, fissati, dal regolamento europeo sul clima, in un de-

cremento di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che tra gli interventi del pacchetto è compresa la revisione della direttiva CE 2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – COM (2021)563, attualmente in discussione in sede di Consiglio, con la quale si intende:

allineare la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'Unione in materia di energia, ambiente e clima;

preservare e migliorare il mercato interno, aggiornando l'ambito di applicazione dei prodotti energetici e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri;

preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.

Come indicato nella Relazione programmatica, la revisione della direttiva CE 2003/96 è finalizzata ad assicurare che la tassazione dei carburanti per motori e dei combustibili per riscaldamento rifletta in modo più adeguato l'impatto su ambiente e salute. Tale obiettivo viene tra l'altro perseguito, da un lato, attraverso l'introduzione di livelli di tassazione più elevati per i combustibili inefficienti e inquinanti e l'eliminazione dei disincentivi per le tecnologie pulite, tramite una classificazione dei prodotti e delle relative aliquote in funzione del contenuto energetico e della prestazione ambientale dei prodotti stessi; dall'altro, mediante l'estensione della base imponibile, riducendo ed armonizzando le esenzioni e le riduzioni attualmente applicate a livello domestico.

Rimane al contempo ferma la necessità, parimenti considerata tra gli obiettivi della proposta, di mantenere un adeguato margine di discrezionalità nazionale in termini di manovrabilità sul gettito derivante dalla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Nell'ambito dell'obiettivo un'Europa pronta per l'era digitale, la Relazione programmatica dedica due schede rispettivamente alla digitalizzazione nel settore finanziario e alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Si tratta di materie ricomprese nel pacchetto di misure per la finanza digitale – COM (2020)591-596, adottato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, già esaminato dalla Commissione Finanze nel corso dell'anno 2021 e in relazione al quale la Commissione ha approvato, il 20 ottobre 2021, un documento finale con il quale esprime una valutazione favorevole con osservazioni (doc. XVIII, n. 35).

Nell'ambito del terzo obiettivo, un'economia al servizio delle persone, il Programma di lavoro annuncia la presentazione di un'iniziativa sui pagamenti istantanei per promuovere la piena utilizzazione delle transazioni digitali nell'Unione europea, anche in considerazione del rilevante aumento di questa tipologia di transazioni durante la pandemia.

In proposito, la Relazione programmatica rileva che, nonostante i miglioramenti sostanziali nel settore dei pagamenti UE, grazie soprattutto allo sviluppo dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e alla progressiva armonizzazione della legislazione nel settore, il mercato dei pagamenti dell'UE rimane in misura significativa frammentato lungo i confini nazionali, poiché la maggior parte delle soluzioni di pagamento nazionali basate su carte o pagamenti istantanei non funzionano a livello transfrontaliero e ciò va a vantaggio di pochi grandi operatori globali.

La Commissione europea, nella *Retail Payments Strategy*, ha evidenziato l'opportunità che i cittadini e le imprese in Europa possano accedere a soluzioni di pagamento paneuropee di qualità elevata e possano farvi affidamento per effettuare tutti i loro pagamenti. Tali soluzioni dovrebbero essere sicure ed efficienti in termini di costi e offrire, per le operazioni transfrontaliere, condizioni analoghe a quelle delle operazioni nazionali. Tali soluzioni dovrebbero basarsi in larga misura su sistemi di pagamento istantaneo.

Sempre nell'ambito del terzo obiettivo, il Programma di lavoro, tenuto conto del fatto che la crisi sanitaria ha riconfermato la necessità di mercati europei dei capitali pienamente sviluppati e che la ripresa richiede investimenti massicci che il denaro pubblico e i prestiti bancari tradizionali da soli non sono in grado di realizzare, annuncia che la Commissione adotterà misure in materia di procedure di insolvenza migliorando la convergenza ed eliminando le discrepanze, al fine di aumentare l'efficienza, agevolare gli investimenti transfrontalieri e ridurre gli oneri.

Inoltre, per rendere i mercati dei capitali pubblici più attraenti per le imprese dell'UE e facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese, si prevede una semplificazione dei requisiti di quotazione.

Il Programma di lavoro annuncia poi il raggiungimento, l'8 ottobre 2021, dello storico accordo sulla riforma fiscale globale raggiunto in sede OCSE/G20, che si basa su due pilastri: la redistribuzione dei diritti di imposizione (pilastro 1) e la fissazione di un livello minimo di imposizione effettiva degli utili delle imprese (pilastro 2). Il Programma ricorda poi come la Commissione europea abbia fortemente sostenuto questo sforzo internazionale sin dal 2016 e come la Commissione si adopererà per confermare la *leadership* dell'UE per quanto riguarda l'equità fiscale internazionale, garantendo un'attuazione dell'accordo rapida e coerente in tutta l'UE.

Evidenzia che il primo pilastro dell'accordo intende garantire una più equa riallocazione dei profitti e dei diritti di tassazione fra i Paesi in cui operano le grandi imprese multinazionali, incluse le grandi aziende digitali, ripartendo il diritto di tassazione tra i Paesi in cui esse svolgono attività commerciali e realizzano profitti, indipendentemente dalla loro localizzazione. Con la proposta di decisione COM(2021)570 la Commissione ha stabilito che costituirà una nuova risorsa propria dell'UE, consistente nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo del 15 per cento alla quota degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri.

Il secondo pilastro cerca di contrastare la concorrenza fiscale attraverso l'introduzione di un'aliquota minima globale pari al 15 per cento sulle società multinazionali, comprese quelle che operano nell'economia digitale, con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno. Si cerca in tal modo di contrastare il *dumping fiscale*, ossia lo spostamento dei profitti laddove le aliquote fiscali sono più basse o inesistenti. Il 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva volta a garantire un'aliquota fiscale minima effettiva per le attività dei grandi gruppi multinazionali.

Su questo importante accordo anche il Programma di diciotto mesi del Consiglio europeo annuncia, tra le priorità di lavoro, quella di affrontare le sfide in materia di tassazione internazionale delle imprese che derivano dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione dell'economia. A tale proposito, le presidenze si impegnano a lavorare sulle proposte che dovrebbero essere presentate dalla Commissione, previo accordo da raggiungersi nel quadro inclusivo dell'OCSE.

La Relazione programmatica annuncia l'impegno del Governo italiano per definire le modalità di attuazione dei due pilastri della riforma e afferma di aspettarsi, nel corso del 2022, la conclusione dei negoziati sulla proposta di direttiva che recepisce nell'ambito dell'UE l'accordo internazionale sulla tassazione minima effettiva.

Ulteriori aspetti di interesse della Commissione Finanze, affrontati dalla Relazione programmatica, riguardano l'IVA per la quale si preannuncia un piano di riforma nell'ambito del più ampio programma che la Commissione proporrà e attuerà entro il 2024 con il duplice obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e di semplificare l'imposizione fiscale.

In particolare la Relazione segnala le seguenti proposte di direttiva in ambito IVA attualmente in discussione presso le istituzioni europee:

a) proposta di direttiva che modifica le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto – COM (2018) 20;

b) proposta di direttiva riguardante l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri – COM (2018) 329;

c) proposta di direttiva per determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE – COM (2020) 749.

La Relazione programmatica fa inoltre riferimento alla proposta di regolamento per l'attuazione di uno Sportello unico doganale dell'Unione Europea SWD(2020) 239, da realizzare entro il 2030.

Si tratta di uno strumento capace di rilasciare in maniera automatica certificati relativi alle formalità doganali, condivisi tra autorità doganali e non dei Paesi membri. Ciò consentirà alle autorità doganali nazionali di verificare la correttezza delle formalità doganali e non, grazie all'accesso ai sistemi delle altre autorità non doganali, garantendo agli operatori economici di procedere ad una dichiarazione doganale integrata tramite un canale elettronico condiviso.

Infine, con riferimento all'attuazione del piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali e completamento dell'Unione bancaria, la Relazione programmatica avverte che, facendo seguito alle proficue discussioni dell'Euro Summit del 16 dicembre 2021, il Governo italiano lavorerà, per un verso, per affiancare ai due pilastri esistenti dell'Unione bancaria – ovvero il Meccanismo di vigilanza unico e il Meccanismo di risoluzione unico – un Sistema Europeo di Assicurazione dei Depositi; per un altro verso, per approfondire il progetto della costruzione dell'Unione dei mercati dei capitali, rilanciato grazie al nuovo piano di azione della Commissione europea, presentato nel settembre 2020.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**5-08269 Tarantino: Termine per la richiesta da parte del contribuente di rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta dell'ICI.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 504 del 1992 laddove si prevede che il contribuente abbia la possibilità, con riferimento all'ICI, di chiedere il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta entro il termine di 3 anni dal pagamento – termine portato a 5 anni dall'articolo 1, comma 164, della legge n. 296 del 2006 – ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

A tale proposito, l'interrogante cita il caso specifico di una società contribuente che ha presentato istanza di rimborso ICI versata negli anni dal 1994 al 1998 a seguito di sentenza passata in giudicato con la quale, nel 2005, era stata rideterminata la rendita catastale di un fabbricato assegnandole un importo inferiore a quello precedentemente utilizzato ai fini del calcolo ICI.

Ciò premesso, l'interrogante – stante la necessità di chiarire quale sia il termine prescrizione del rimborso in relazione al caso di specie – chiede di sapere « se possa ritenersi applicabile il principio della "intangibilità dei cosiddetti rapporti esauriti" trattandosi di annualità già divenute definitive nell'anno 2005 » e « se si intenda fornire chiarimenti per una corretta interpretazione della problematica in premessa e sulla legittimità dell'istanza richiamata ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Occorre, anzitutto, premettere che sulla questione sono formulabili solamente alcune ipotesi dal momento che la descrizione della fattispecie appare non del tutto completa.

Sembrerebbe, infatti, che la stessa riguarda due periodi, vale a dire le annualità

che decorrono dalla presentazione della proposta di rendita con DOC-FA e il periodo precedente in cui la società contribuente ha versato l'imposta sulla base dei valori contabili (1994-1998) e di cui si chiede il rimborso.

Ed invero, secondo quanto riportato dall'Onorevole interrogante, viene affermato che il contenzioso è stato instaurato nel 1999 e cioè successivamente alle annualità di cui si vuole chiedere il rimborso.

Se tale ricostruzione è esatta, le annualità 1994-1998 non sono state oggetto della sentenza, ragion per cui il contribuente non può chiedere il rimborso invocando la statuizione del Giudice che è intervenuto sulla domanda giudiziale diretta ad accertare se la rendita rettificata dall'Ufficio era o meno corretta avendo la società avanzato la proposta a seguito di « ampliamento, ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi esterni ».

Appare pertanto evidente che tale sentenza non possa fare stato rispetto ad un periodo (1994-1998) in cui l'immobile era stato valutato sulla base dei valori contabili dello stesso e quindi su criteri di determinazione della base imponibile diversi da quelli oggetto della sentenza.

Affermando, infatti, che le annualità 1994-1998 sono « divenute definitive nell'anno 2005 essendo state già oggetto di liquidazione e/o accertamento », l'interrogante lascerebbe proprio intendere che la sentenza intervenuta non appare suscettibile di riaprire la valutazione di annualità oramai definite.

Vale la pena inoltre ricordare che sul tema della decorrenza delle rendite catastali, si è espressa l'allora Agenzia del territorio che, nella risoluzione n. 1/T del 27 marzo 2007, ha preso atto della sentenza della Corte di Cassazione n. 6206 del 22

marzo 2005, con la quale l'organo di legittimità ha precisato che «l'efficacia della rendita catastale modificata con sentenza tributaria passata in giudicato non può non coinvolgere anche il periodo ricompreso tra la data di proposizione del ricorso e la data della sentenza».

Come rammenta la risoluzione sopra citata, l'orientamento giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato nella sentenza della stessa Corte di Cassazione, n. 13069 del 1° giugno 2006, anch'essa relativa all'ICI, con la quale è stato richiamato il principio generale secondo cui «gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se... a tale momento, esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento» (Cassazione, 26 ottobre 1983, n. 6322).

Nella stessa risoluzione l'Agenzia ha osservato che la variazione di rendita conseguente alla decisione del giudice tributario non può qualificarsi come atto modificativo della rendita, quanto piuttosto come atto «tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l'atto attributivo o modificativo della rendita oggetto di impugnazione) errato sin dall'origine, cioè fin dalla sua emanazione».

Pertanto, la sentenza tributaria passata in giudicato che determina una variazione

nel classamento dell'immobile può essere equiparata, quanto ai suoi effetti, alla variazione del classamento attuata dall'ufficio in conseguenza del provvedimento di autotutela e al quale, con la circolare n. 11/2005, l'Agenzia del territorio ha riconosciuto efficacia retroattiva.

In conclusione, stante il corretto inquadramento della fattispecie descritta dall'Onorevole interrogante, l'effetto retroattivo dovrebbe essere limitato al solo momento dell'instaurazione del contenzioso, vale a dire solo dal 1999 in poi e non travolgere le annualità precedenti poiché, si ribadisce, la base imponibile era valutata sulla base di criteri diversi da quelli accertati dalla sentenza stessa.

Sulla base di quanto innanzi affermato si ritiene inoltre che non sia di alcuna utilità nel caso specifico chiarire se il termine prescrizione del rimborso sia quinquennale ovvero triennale. Ad ogni modo, si fa presente che il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 164, della legge n. 296 del 2006 riguarda tutti i tributi locali e quindi anche l'ICI (ora IMU) in quanto ha unificato i termini previsti per il «rimborso delle somme versate e non dovute» in relazione a tutti i tributi locali, abrogando implicitamente le precedenti disposizioni emanate per ciascun tributo.

## ALLEGATO 2

**5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del Superbonus 110 per cento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver premesso che con il decreto « Aiuti » è stata prorogata la scadenza per il completamento del 30 per cento degli interventi per gli edifici unifamiliari, mantenendo la scadenza del 31 dicembre 2022 per terminare l'intervento, richiamano un recente articolo del « *Il Sole 24 Ore* » nel quale si prospetta la possibilità per i cittadini proprietari di villette unifamiliari, che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022, di poter usufruire comunque dell'agevolazione del 110 per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro il 30 giugno 2022.

Ciò considerato che la disposizione prevede che i benefici fiscali si maturano sulla base dei saldi di spesa del contribuente piuttosto che sullo stato effettivo dei lavori fermo restando che il completamento degli stessi deve comunque essere asseverato entro 48 mesi, pena la comunicazione da parte di Enea all'Agenzia delle entrate della mancata conclusione dei lavori e la conseguente rivalsa da parte dell'erario sul committente, pari all'importo del beneficio fiscale maggiorato del 30 per cento.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « se l'interpretazione del dato normativo di cui in premessa sia rispondente all'ambito applicativo dell'agevolazione fiscale e conforme alla disciplina in vigore con particolare riferimento agli adempimenti richiesti ai contribuenti rispettivamente per la data del 30 giugno 2022 e del 30 settembre 2022 ai fini del riconoscimento del beneficio del 110 per cento ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente rilevare che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha prorogato l'agevolazione denominata « Superbonus », di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo scadenze differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse in detrazione.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dal comma 8-*bis* dell'articolo n. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – norma introdotta dall'articolo 1, comma 28, della legge di bilancio 2022 – per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari il « Superbonus » spetta nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Come segnalato dagli Interroganti, la citata disposizione è stata di recente modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto Decreto Aiuti) attualmente in corso di conversione.

In particolare, è stato riformulato il comma 8-*bis* del citato articolo 119 prevedendo che: « per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo ».

In sostanza, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, possono fruire della detra-

zione del 110 per cento con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari « unifamiliari » anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno, « siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo ».

Nel computo della predetta percentuale, « possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus ». Per effetto di tale ultima disposizione, quindi, è possibile scegliere se calcolare il 30 per cento dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022, considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.

Tanto premesso, in relazione alla possibilità per i proprietari di « villette unifamiliari » – che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 – di usufruire comunque dell'agevolazione del 110 per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro il 30 giugno 2022, si osserva che, in considerazione della formulazione della norma, non è sufficiente, come prospettato dagli Onorevoli interroganti, il pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati.

## ALLEGATO 3

**5-08273 Fragomeli: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'assoggettabilità all'IVA dei finanziamenti erogati dall'Ente dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) al soggetto individuato per la gestione del servizio idrico integrato in relazione ai costi sostenuti per gli interventi programmati.

Ad avviso degli Interroganti, detti trasferimenti sono contributi in conto capitale e non possono configurarsi come corrispettivo di uno specifico servizio reso dal gestore nell'ambito del rapporto sinallagmatico che invece l'Agenzia delle entrate ha prospettato in sede di risposta all'interpello n. 904-400/2022 giustificando la rilevanza ai fini IVA di detti finanziamenti.

Gli Onorevoli segnalano che, nella risposta ad una precedente interrogazione n. 5-08028, di contenuto analogo, è stata evidenziata la necessità di valutare, caso per caso, se le somme elargite dalle pubbliche amministrazioni costituiscano « corrispettivi » per prestazioni di servizi, soggetti ad IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, oppure si configurino come mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Conseguentemente, è stato rappresentato che le strutture centrali dell'Agenzia – nell'ambito dell'attività di monitoraggio ordinariamente svolta al fine garantire l'uniformità dell'interpretazione delle norme tributarie sul territorio nazionale – verificano la correttezza dei pareri resi dalle Direzioni regionali e, ove questi ultimi non siano condivisibili, possono proporre la rettifica.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quale sia l'esito del predetto

monitoraggio da parte degli Uffici centrali dell'Agenzia delle entrate in relazione al caso concreto richiamato auspicando una rettifica della posizione assunta nella risposta all'interpello 904-400/2022 al fine di esentare dall'IVA i finanziamenti erogati dall'ente d'Ambito al gestore per la realizzazione delle opere programmate.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova premettere che, ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si realizza il presupposto oggettivo dell'IVA quando (tra l'altro) si è in presenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso dipendente da un obbligo contrattuale. In linea generale, pertanto, un contributo è gravato da Iva se, nell'ambito di un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti, costituisce per il beneficiario il corrispettivo per il servizio effettuato; è, invece, esclusa l'applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del medesimo decreto, quando il contributo si configura come mera cessione che ha per oggetto denaro o crediti di denaro, ossia come elargizione di somme per il perseguimento di obiettivi di carattere pubblico generale.

La corretta applicazione delle disposizioni richiamate richiede che sia verificata la sussistenza o meno del nesso di corrispettività tra l'elargizione delle somme e l'attività svolta dal soggetto beneficiario delle stesse, attraverso un'analisi dei presupposti e delle condizioni che caratterizzano la specifica fattispecie.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate ribadisce che il monitoraggio costituisce un'attività istruttoria per la quale sono necessarie opportune interlocuzioni tra le

Direzioni Regionali che hanno reso i pareri e le Strutture Centrali che devono convalidarne la correttezza, all'esito delle quali se il parere espresso dalla Direzione Regionale non dovesse risultare condivisibile, la stessa Direzione Regionale provvederà a rettificare il parere medesimo e a darne comunicazione al contribuente interessato.

Deve altresì evidenziarsi che, ove il contribuente istante ritenga di rappresentare circostanze e fatti nuovi, non evidenziati

nella prima istanza, e considerati rilevanti ai fini del corretto trattamento IVA dei contributi, può presentare una nuova istanza di interpello alla Direzione Regionale competente.

Da ultimo, si fa presente che, in base alle direttive interne, ad oggi, non risultano scaduti i termini entro i quali deve concludersi l'attività di monitoraggio cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame.

## ALLEGATO 4

**5-08274 Albano: Emanazione del decreto ministeriale per l'operatività del Fondo per l'indennità *una tantum* in favore di lavoratori autonomi e professionisti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante richiama l'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – entrato in vigore il successivo 18 maggio 2022 e attualmente in fase di conversione in legge (AC 3614) – che ha istituito il « Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi » volto a finanziare, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, la concessione di una indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti.

Il medesimo articolo 33 prevede che i criteri e le modalità per la concessione di tale indennità *una tantum* sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022.

Al riguardo, si evidenzia che il citato decreto-legge n. 50 del 2022 è attualmente in fase di conversione in legge ed è assegnato in sede referente alle Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze della Camera dei deputati (AC 3614), dove è in corso l'esame degli emendamenti.

Ciò premesso, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, chiamato dalla norma a predisporre il decreto interministeriale in esame, ha comunicato che il relativo schema di decreto è in avanzata fase di predisposizione. In particolare, sono in via di definizione le modalità di attuazione della corresponsione, tenuto conto delle risorse disponibili stanziare, della misura massima dell'indennità al fine di assicurare che tutte le richieste siano soddisfatte e che non si determini disparità con la platea degli altri beneficiari dell'indennità *una tantum* di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Il Ministero del lavoro ha, altresì, comunicato che per quanto riguarda le modalità applicative, saranno definiti le ipotesi di incumulabilità delle indennità e risolte le criticità relative ai casi di doppia iscrizione alla gestione separata INPS e alle casse previdenziali private, peraltro riferiti a una ristretta platea di soggetti.

Appena il decreto perverrà al Ministero dell'economia e delle finanze, si assicura il massimo impegno per un rapido perfezionamento dello stesso.

## ALLEGATO 5

**5-08275 Pastorino: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della *privacy*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 160 del 2019, a cui è demandato il compito di definire: *a)* le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico; *b)* le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679; *c)* nonché le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'emanazione di tale decreto è inserita nell'ambito della Missione 1 Componente 1 del PNRR tra gli adempimenti da espletare entro il primo semestre del 2022.

In particolare, è previsto che entro il 30 giugno 2022 venga completato il processo di pseudonimizzazione dei dati personali, di cui all'articolo 1, commi da 681 a 686, della legge n. 160 del 2019, e sia realizzata l'infrastruttura digitale per l'analisi dei megadati generali attraverso l'interoperabilità della banche dati completamente pseudonimizzata, al fine di migliorare l'efficacia dell'analisi dei rischi.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di chiarire in che modo il decreto attuativo riesca a contemperare il diritto alla *privacy* dei soggetti interessati e l'aumento di efficacia della capacità di controllo e di analisi dei rischi dell'Agenzia dell'entrate.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che, come previsto dalla legge n. 160 del 2019 e come rilevato anche dall'Onorevole interrogante, ai fini della predisposizione dello schema di decreto in esame sono state condotte numerose interlocuzioni con il Garante della *privacy*.

Alla luce delle indicazioni e delle osservazioni che sono state fornite dal Garante, il decreto, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, definirà le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, del diritto di accesso dell'interessato (articolo 15), del diritto alla cancellazione dei dati o « diritto all'oblio » (articolo 17), del diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) e del diritto di opposizione al trattamento (articolo 21), in modo da assicurare che il loro esercizio non arrechi un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico di rendere più efficace i sistemi di analisi del rischio per combattere l'evasione fiscale. Il decreto conterrà inoltre le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 concernente le limitazioni al trattamento dei dati personali nonché le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

In attuazione del principio del Regolamento (UE) 2016/679, secondo cui le limitazioni del diritto alla *privacy* devono essere giustificate da un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, il decreto conterrà disposizioni necessarie ad assicurare che il periodo di conservazione dei *dataset* predisposti per le finalità indicate dalla legge

n. 160 sia limitato al minimo necessario e, in linea con il principio di « minimizzazione » dei dati e di « esattezza », autorizzerà le sole operazioni di trattamento strettamente necessarie allo scopo di individuare criteri di rischio utili per fare emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con riferimento alle misure operative che saranno adottate in materia di protezione dei dati e alla realizzazione dell'infrastruttura digitale per l'interoperabilità della banca dati completamente pseudonimizzata, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

L'archivio dei rapporti finanziari costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ed è una base dati che contiene le informazioni relative:

ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare o può disporre sulla base di deleghe o procure ad operare (cosiddetta « sezione anagrafica »);

alle movimentazioni contabili in forma aggregata, al saldo iniziale, a quello finale e, per alcune tipologie di conto, al valore medio di giacenza, che interessano in un anno solare ciascun rapporto continuativo, nonché alle operazioni cosiddette « extra-conto », vale a dire effettuate al di fuori di un rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (cosiddetta « sezione contabile »).

Detto archivio è stato istituito ad opera dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (sezione anagrafica) e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sezione contabile). Il comma 4 del citato articolo 11, ha, inoltre, previsto la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di utilizzare le informazioni in esso presenti per le analisi del rischio di evasione.

Successivamente, il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'Agenzia delle entrate, per le summenzionate analisi del rischio, si avvale, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare i criteri di rischio utili a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo o nei cui confronti incentivare l'adempimento spontaneo.

Nonostante, come accennato, la norma citata contempra la pseudonimizzazione come una misura facoltativa, l'Agenzia delle entrate si è impegnata ad utilizzarla per tutti i trattamenti che coinvolgono i dati dell'archivio dei rapporti finanziari. E, in ogni caso, per tali trattamenti, l'Agenzia delle entrate ha posto in essere ulteriori misure per assicurare elevati standard di sicurezza per i diritti e le libertà degli interessati adeguati al livello di rischio « identificato ».

L'approccio adottato nell'utilizzo dei dati presenti nelle diverse banche dati (interconnesse) è quello di evitare di innescare attività completamente automatizzate di controllo.

## ALLEGATO 6

**5-08271 Sangregorio: Iniziative a tutela di azionisti, investitori e dipendenti della Banca popolare di Bari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro al quesito posto dall'onorevole interrogante, con particolare riferimento all'impegno assunto dal Governo « a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo destinato al ristoro dei risparmiatori e soci della Banca popolare di Bari ... », sentite le competenti strutture del MEF, si evidenzia che l'ipotesi di un fondo, alimentato da risorse pubbliche, che intervenga in luogo di una società operante sul mercato ed emittente strumenti finanziari, quale è Banca Popolare di Bari, per risarcire i risparmiatori a fronte di responsabilità per danno ingiusto che fossero accertate in capo a detto soggetto emittente, configurerebbe un'ipotesi di aiuto di Stato a favore dell'emittente.

Tale ipotesi sarebbe incompatibile con la normativa europea, vanificando così il percorso di rilancio della Banca fin qui compiuto e le prospettive future della banca. Infatti, una banca che risulti beneficiaria di un aiuto di Stato deve essere posta in risoluzione in base al quadro normativo europeo.

Le vicende della BPB hanno visto coinvolti circa 70.000 azionisti rispetto ai quali, in occasione dell'intervento di ricapitalizzazione della Banca Popolare di Bari effettuato a giugno 2020, BPB, il Mediocredito Centrale e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi hanno definito alcune proposte « di risarcimento e incentivo » a favore della base sociale. Tra queste l'accordo transattivo che ha previsto la corresponsione di un indennizzo monetario, pari a euro 2,38 per ogni azione, a una ampia porzione di soci che avevano sottoscritto gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015. Alla proposta ha aderito circa il 63 per cento dei soci destinatari.

Con l'adesione all'Offerta Transattiva, gli azionisti hanno rinunciato ad ogni pretesa e/o azione legale nei confronti di BPB. Pertanto la pretesa risarcitoria dovrebbe essere giuridicamente venuta meno.

Nel luglio 2021 è stata, inoltre, istituita una « procedura di conciliazione », tesa a risolvere in via transattiva le controversie in essere tra la banca e i propri soci attraverso il riconoscimento di un contributo economico di euro 2,38 ad azione per gli azionisti che si trovino in determinate situazioni di difficoltà finanziaria/sociale. Come precisato nel comunicato stampa di BPB del 30 marzo 2022, le Commissioni di Conciliazione – istituite per esaminare le domande pervenute dagli azionisti – hanno completato i propri lavori; è stata di conseguenza avviata la trasmissione dei verbali di conciliazione, nei quali verrà attestato l'accoglimento della domanda e indicato l'indennizzo transattivo che verrà accreditato sul conto corrente bancario indicato da ciascun socio.

Infine, su un piano più generale, risulta che MCC (del cui Gruppo Bancario oggi BPB fa parte) ha espresso disponibilità al confronto con le Associazioni rappresentative degli azionisti.

Si evidenzia altresì che, in ogni caso, la banca è uscita dall'Amministrazione Straordinaria, ed ha avviato un complesso processo di rilancio che ha richiesto (in base al decreto-legge n. 142 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, rubricato « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento ») una ricapitalizzazione anche con l'impiego di risorse pubbliche, all'esito di un negoziato con la Commissione europea. La Banca sta tuttora completando il percorso verso condizioni ottimali di equi-

librio: il bilancio 2021 si è difatti chiuso con 170 milioni di euro di perdite, 320 milioni di euro di costi operativi, con un rapporto costi/ricavi ancora oltre il 100 per cento.

Quanto ai profili sulla tutela del personale richiamati dall'interrogante, si osserva

che l'attuale piano industriale della banca (arco temporale 2022-24) non prevede esuberi (ma, anzi, prevede 100 nuove assunzioni di profili specializzati) né chiusura di filiali, ma mira a ridurre i costi tramite un efficientamento delle spese amministrative e delle strutture interne.

## ALLEGATO 7

**5-08272 Martino: Chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione fiscale « Tremonti Ambiente » (TA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 – la cosiddetta « Tremonti Ambiente » – con le quali, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, è stata introdotta un'agevolazione fiscale destinata a incentivare gli investimenti ambientali. Tali disposizioni prevedono, infatti, che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorra a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dei redditi.

Gli interroganti rilevano come, sulla base di tale presupposto, numerosi imprenditori collettivi piemontesi abbiano realizzato i predetti investimenti, beneficiando – a seguito dei chiarimenti recati dal cosiddetto « Quinto conto energia » (decreto ministeriale 5 luglio 2012) e di quelli forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58 del 2016 in merito alla cumulabilità delle suddette agevolazioni entro il limite del 20 per cento del costo dell'investimento – di entrambi gli incentivi. Ciò nonostante, in Piemonte le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate hanno rifiutato il riconoscimento della detassazione, costringendo i contribuenti ad adire il giudice tributario per reclamare il diritto all'agevolazione.

Sulla questione, poi, il Gestore dei servizi energetici (GSE), con nota del 22 novembre 2017, ha affermato che la Tremonti Ambiente non è cumulabile con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia e che « Consiglio di Stato e TAR hanno annullato questa interpretazione ».

Tanto premesso gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere « se non ritenga opportuno emanare disposizioni a tutela

del legittimo affidamento dei contribuenti indicati in premessa la cui posizione procedimentale è pienamente conferente con le indicazioni della Risoluzione Ade n. 58/E/2016 ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che l'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, rubricato « Incentivi Conto Energia », interviene sulle problematiche applicative derivanti dal cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le agevolazioni tariffarie e fiscali in questione sono state già riconosciute ai beneficiari e ad esse, attualmente, non è più possibile accedere.

La necessità di garantire il rispetto del divieto di cumulo tra le due agevolazioni non è dettata da norme di carattere fiscale, ma discende unicamente dalla disciplina delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (di seguito rispettivamente III, IV e V « Conto Energia »).

Ciò posto, in merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale per investimenti ambientali (cosiddetto « Tremonti Ambiente ») con altre misure agevolative, infatti, l'Agenzia delle entrate si è espressa con la risoluzione n. 58 del 20 luglio 2016, nella quale ha rappresentato che « la stessa deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in

presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente ».

Sulla questione è intervenuto il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito, GSE), con un comunicato del 22 novembre 2017, con cui ha precisato che, relativamente ai decreti di incentivazione della produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui al III, IV e V Conto Energia, non è possibile il cumulo tra i due incentivi. Inoltre, lo stesso GSE ha specificato che, per continuare a godere delle tariffe incentivanti, è necessario che il soggetto responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto, manifestandone la volontà all’Agenzia delle entrate.

Per consentire la rinuncia al beneficio fiscale e conservare le tariffe incentivanti, con la risposta ad interpello n. 114 del 2018, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in merito « alle modalità attraverso le quali manifestare la rinuncia all’agevolazione fiscale della “Tremonti Ambiente”, essendo quest’ultima fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare in sede di dichiarazione dei redditi, la società istante può, innanzitutto, avvalersi dello strumento della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Tale dichiarazione può essere presentata esclusivamente entro i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Peraltro, nell’ipotesi in cui la società istante non abbia usufruito dell’agevolazione in via ordinaria, cioè in sede di dichiarazione dei redditi, ma abbia presentato un’istanza di rimborso dell’imposta versata, la rinuncia all’agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all’istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.

Al di fuori delle suddette ipotesi, ossia quando le dichiarazioni presentate non siano più integrabili essendo decorso il termine di cui al citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero quando i rimborsi siano già stati erogati, la posizione fiscale della società

istante, con riferimento all’agevolazione “Tremonti Ambiente”, deve ritenersi definitiva ».

Infine, per coloro che non potevano più avvalersi delle modalità di restituzione appena descritte, l’articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto nell’ordinamento una procedura volta a consentire alle imprese il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti di cui ai citati decreti del Ministro dello sviluppo economico, in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali.

In particolare, la citata disposizione:

subordina il mantenimento del suddetto diritto « al pagamento di una somma determinata, applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta *pro-tempore* vigente »;

chiarisce che, per avvalersi di tale definizione, è necessario « presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate », il cui contenuto e modalità di presentazione sono stati fissati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020;

precisa che la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti « entro il 30 giugno 2020 » (termine posticipato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 56, comma 8-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120).

Tanto premesso, risulta chiaro che:

le agevolazioni di cui ai conti energia non hanno natura tributaria;

il GSE è l’unico soggetto titolare del procedimento amministrativo di ammissione e revoca delle tariffe incentivanti ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

la procedura disciplinata dall’articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 rappresenta solo una modalità operativa, senza pagamento di interessi e sanzioni, volta ad evitare la revoca delle tariffe incentivanti

nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento all'agevolazione Tremonti Ambiente, si è resa definitiva o per decorso del termine, di cui al citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per presentare una dichiarazione integrativa, ovvero, nell'ipotesi in cui si sia usufruito dell'agevolazione per il tramite del rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell'imposta precedentemente versata;

la suddetta procedura di definizione agevolata non comporta né riliquidazione delle dichiarazioni presentate né riapertura di posizioni fiscali che si sono rese definitive;

alle somme richieste per definire la procedura agevolativa non può essere attribuita natura tributaria, non costituendo in alcun modo IRES/IRPEF restituita a seguito di riliquidazione delle dichiarazioni o di revoca di rimborsi erogati.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.

Audizione, in videoconferenza, di Mirta Michilli e Alfonso Molina, rispettivamente direttore generale e direttore scientifico della Fondazione Mondo digitale; Marco De Rossi, amministratore delegato di *Weschool*; Massimiliano Ventimiglia, fondatore e amministratore delegato di *Onde alte* (*Svolgimento e conclusione*) ..... 85

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

#### La seduta comincia alle 11.

**Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.**

**Audizione, in videoconferenza, di Mirta Michilli e Alfonso Molina, rispettivamente direttore generale e direttore scientifico della Fondazione Mondo digitale; Marco De Rossi, amministratore delegato di *Weschool*; Massimiliano Ventimiglia, fondatore e amministratore delegato di *Onde alte*.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mirta MICHILLI, *direttore generale della Fondazione Mondo digitale*, Alfonso MOLINA, *direttore scientifico della Fondazione Mondo digitale*, Marco DE ROSSI, *amministratore delegato di Weschool*, e Massimiliano VENTIMIGLIA, *fondatore e amministratore delegato di Onde alte*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 11.50.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione, in videoconferenza, di Ilaria Bramezza, Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1428 Pellicani, C. 2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro recanti « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (*Svolgimento e conclusione*) .....

86

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Audizione, in videoconferenza, di Ilaria Bramezza, Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1428 Pellicani, C. 2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro recanti « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ».**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessio BUTTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Comunica preliminarmente che la dottoressa Bramezza ha chiesto l'autorizzazione di essere accompagnata dal dottor

Sorrentino del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, per l'integrazione della sua relazione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Alessio BUTTI, *presidente*, introduce, quindi, l'audizione.

Ilaria BRAMEZZA, *Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, e Francesco SORRENTINO, *responsabile dell'Ufficio 2 – Tecnico per la Regione Veneto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, il deputato Nicola PELLICANI (PD).

Ilaria BRAMEZZA, *Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche*

*abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, risponde ai quesiti posti.

Alessio BUTTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Ilaria Bramezza e il dottor Sor-

rentino per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato  
(Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 88

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore dei taxi nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3634 Governo recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 » ..... 95

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, dichiara che riferirà per le parti di competenza sul disegno di legge annuale di concorrenza 2021, presentato dal Governo e già approvato dal Senato.

Si tratta in generale di un provvedimento vasto e ambizioso, che, nello spirito dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenta di indurre nel nostro ordinamento ulteriori spinte di apertura del mercato nell'ottica della libertà di circolazione delle merci, dei

servizi e dei lavoratori e della libertà di stabilimento.

Afferma quindi che, a suo avviso, la concorrenza non è un valore assoluto né un *totem* ideologico. È uno strumento utile ad assicurare il dinamismo sociale, a redistribuire le opportunità di successo economico e a contrastare le rendite. Lo stesso disegno di legge in esame, all'articolo 1, individua come finalità del provvedimento: la garanzia dell'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, il rafforzamento della giustizia sociale, il miglioramento dei servizi pubblici.

La concorrenza non è un obiettivo da perseguire, argomenta, a ogni costo e fine a se stesso. Si vedrà poi come questa impostazione si declini nei vari articoli di competenza della Commissione.

L'articolo 5 del disegno di legge, continua, porta una novella all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, in materia portuale; si tratta di un articolo già attentamente esaminato dal Senato, e su cui dunque in base agli accordi la Camera non dovrebbe ulteriormente tornare. Esso introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali e reca una nuova disciplina delle

modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario. Nel testo originario dell'articolo la rubrica faceva un puntuale e più pertinente riferimento alle sole concessioni demaniali portuali.

Vale la pena innanzitutto rammentare che la legge n. 84 del 1994 (di riordino della legislazione in materia portuale) ha delineato, in luogo del precedente basato su porti interamente pubblici, il nuovo modello organizzativo « *Landlord port* », caratterizzato dalla separazione tra le funzioni pubbliche di programmazione e di controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali, e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, ritenute di carattere imprenditoriale e date in concessione a soggetti privati.

La legge n. 84 del 1994 è stata oggetto di numerose proposte di riforma organica in sede parlamentare sulle quali, afferma, non mi dilungherò in sede di esame, rinviando al *dossier* del Servizio Studi.

Il comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 è la disposizione che subisce la modifica più profonda, poiché nel suo tessuto viene inserito il principio dell'evidenza pubblica, prima non previsto. Secondo la formulazione attualmente vigente i criteri per l'affidamento dovevano essere determinati con un decreto ministeriale, che tuttavia non è mai stato emanato. Nel nuovo testo proposto, a un decreto ministeriale è affidato il compito di declinare specificamente i contenuti e le modalità delle gare pubbliche, onde renderle omogenee su tutto il territorio nazionale.

Resta fermo che le operazioni e i servizi portuali possono essere svolti solo da imprese autorizzate dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dall'autorità marittima e che per il loro svolgimento le aree demaniali e le banchine possono essere date in concessione.

Trattandosi di concessioni di beni pubblici (e non già di lavori o di servizi) non si applicano le norme del codice dei contratti pubblici (articolo 164 del decreto legislativo n. 50 del 2016). Si stabilisce nondimeno che l'affidamento delle concessioni deve

avvenire con una procedura che prenda avvio con la pubblicazione di un avviso pubblico. L'impulso all'avvio del procedimento può anche promanare da una parte privata.

I principi ispiratori della procedura sono la trasparenza, l'imparzialità e la proporzionalità, con la connessa garanzia di condizioni di concorrenza effettiva. L'affermazione in sede legislativa di questi principi appare essere motivata da un cospicuo filone giurisprudenziale sulla tutela della concorrenza e sulla contendibilità delle concessioni demaniali marittime. Anche in questo caso rinvia al *dossier* del Servizio Studi per i dettagli sulle pronunce della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato. Del resto, la raccomandazione a intervenire nel senso prescelto dal Governo nel presente disegno di legge è venuta anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nel parere del 22 marzo 2021.

Nella nuova disposizione, il soggetto destinatario del dovere di pubblicare l'avviso è l'Autorità di sistema portuale. Circa il contenuto dell'avviso, il disegno di legge lo individua nei: requisiti soggettivi di partecipazione; criteri di selezione delle domande; durata massima delle concessioni; elementi inerenti al trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente.

Quanto alle modalità, gli avvisi devono essere connotati da indicazioni chiare, trasparenti, proporzionate rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorie. Devono lasciare un termine di almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione per la ricezione delle domande di partecipazione.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un nuovo comma 2 all'articolo 18, che stabilisce che, al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente disposizione, sono definiti i criteri per: *a)* l'assegnazione delle concessioni; *b)* l'individuazione della durata delle concessioni; *c)* l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti; *d)* le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; *e)* l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari; *f)* l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.

Sono fatti comunque salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale o, ove non istituite, dalle autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Nel corso dell'esame al Senato è stato altresì emendato il comma 6 per confermare la facoltà delle Autorità di sistema portuale, nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, di stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 18 prevede, poi, che le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.

Il comma 9 conferma una disposizione, già vigente, volta a evitare concentrazioni e posizioni di dominio. Si conferma cioè il principio secondo cui il concessionario di un'area portuale debba svolgere direttamente l'attività autorizzata, solo nell'area oggetto della concessione, e non possa ottenere che una sola concessione nel medesimo porto, salvo che si tratti di plurime

concessioni inerenti ad attività merceologicamente differenti. A correzione della precedente disposizione, viene però disposto che nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 (tra cui rientrano anche tutti quelli sede di Autorità di sistema portuale), non sia vigente il predetto divieto di cumulo di concessioni; in tal caso la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni viene rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza.

Nella nuova disposizione proposta, quindi, il divieto di cumulo viene meno in relazione ai porti di dimensioni maggiori. Tali porti – anche qui nella valutazione dell'AGCM fatta propria dal Governo – per traffico e capacità si trovano a competere in un orizzonte globale, tale per cui la posizione dominante deve valutarsi con parametri più larghi e contestualizzati ad un più ampio principio di mercato rilevante non più ancorato a un singolo porto.

Nondimeno, e in coerenza con il comma 6, lettera *c)*, viene espressamente vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Tale precisazione è volta a chiarire che è consentito il solo cumulo di concessioni per la medesima attività, ma non la strutturazione di un operatore che – per elementi oggettivi – si presenterebbe come dominante. Essa potrebbe avere anche riflessi in termini di diritto del lavoro.

Il novellato superamento del divieto di cumulo di concessioni in argomento presuppone inoltre, in linea con l'articolo 2 del disegno di legge in esame, l'impegno fattivo del Governo a una mappatura puntuale dei beni pubblici e dei soggetti giuridici concessionari di aree e banchine portuali, al fine di verificare se vi siano situazioni di monopolio ovvero abusi di posizione dominante tali da essere in contrasto, arrecando grave nocumento, al principio stesso di concorrenza.

All'articolo 9, continua, viene disciplinato il trasporto pubblico locale. Peraltro, argomenta, già all'articolo 8 sono stabiliti i

principi e criteri direttivi per l'esercizio di un'ampia delega in materia di servizi pubblici locali: lamenta come si sia prodotta una sorta di discrasia fra i due articoli del medesimo testo di legge. L'articolo 8 infatti, nel quadro di una disciplina generale dei servizi pubblici locali, prevede per il TPL, al comma 2, lettera *m*), l'estensione della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti; esso tende dunque a mantenere una certa fluidità prevedendo diverse modalità, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea; al contrario, l'articolo 9 reca disposizioni volte a dare seguito all'intenzione legislativa, emersa a più riprese nel recente passato, di mettere immediatamente a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL). Questo mutamento di organizzazione risulterebbe, a suo dire, tanto più difficile per le imprese esercenti, giacché esse vengono da un periodo di intensa sofferenza economica che ne seriamente minato la solidità, anche a seguito della mancata erogazione nell'anno 2021 dei ristori per le perdite subite a causa dell'emergenza sanitaria.

Al proposito, giova ricordare che il TPL – servizio pubblico da ricondursi al diritto di circolazione e di soggiorno di cui all'articolo 16 della Costituzione – è stato oggetto, sull'arco degli anni, di ampi studi e riflessioni (come si evince anche dal Considerando 7 del regolamento 2007/1370/CE). Ancora una volta, rinvia al *dossier* del Servizio Studi per approfondimenti di dettaglio. In tempi più recenti e dopo l'emanazione del citato regolamento 2007/1370/CE è stato istituito, con la legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007), l'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico, correlati a quelli regionali, e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Nella scorsa

legislatura (la XVII), una ricognizione è stata svolta con l'indagine conoscitiva sul TPL condotta proprio dalla Commissione Trasporti, con l'approvazione del documento conclusivo nel 2014.

In realtà, dichiara di dover sottolineare che sul piano normativo il citato regolamento 2007/1370/CE prevede tre modalità di gestione del servizio del TPL: la gestione diretta dell'ente pubblico territoriale; l'affidamento diretto; la messa a gara, a seconda del livello di equilibrio che i Paesi membri intendano stabilire tra le esigenze di assicurare il diritto alla mobilità e quelle della concorrenza, funzionali al mercato interno.

Attualmente, l'ordinamento italiano appare orientato verso l'affidamento con gara pubblica. Tale opzione risulta dal decreto-legge n. 50 del 2017; esso infatti: da un lato, ha novellato l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto *Salva Italia*) in ordine ai compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), prevedendo che essa approvi gli schemi dei contratti di servizio per il TPL nei casi sia di affidamento diretto a società *in house*, sia di gara pubblica (comma 2, lettera *f*), periodi secondo e terzo); dall'altro, ha inciso sul concorso finanziario dello Stato agli enti locali e territoriali per il TPL.

Premette che il concorso finanziario è giustificato dalla considerazione che il diritto alla mobilità rientra tra le prestazioni essenziali, cui deve essere assicurato su tutto il territorio nazionale un livello minimo uniforme (esso rientra, in definitiva, tra i LEP). Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha infatti istituito (all'articolo 16-*bis*) il Fondo per il predetto concorso finanziario.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 prevede una riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni, qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi

dell'articolo 37, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'entrata in vigore di questo sistema di penalizzazione per gli enti che non mettono a gara il servizio di TPL, tuttavia, è stata più volte differita (da ultimo, con il decreto-legge n. 183 del 2020).

Viceversa, con l'articolo 9 del disegno di legge governativo in esame, si dà nuovo impulso legislativo al principio dell'affidamento dei servizi di TPL locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica.

A tal fine e anche per consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 50 del 2017, il comma 1 prevede che le regioni a statuto ordinario attestino, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno al citato Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria per il 2008, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure a evidenza pubblica di tutti i servizi di TPL con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge n. 201 del 2011.

In caso di avvenuto esercizio della facoltà di sospensione dell'obbligo della messa a gara (prevista all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020), l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

Il comma 2 dell'articolo 9 dispone che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001).

In punto di controllo sull'attuazione di queste disposizioni, il comma 3 prevede che il MIMS, d'intesa con il MEF, e l'ART, ciascuno in relazione agli specifici ambiti

di competenza, definiscono, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni, ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie alle predette decurtazioni al Fondo per il concorso statale.

Il comma 4 prevede poi l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nelle forme dell'articolo 8 della legge cosiddetta La Loggia (n. 131 del 2003).

Il comma 5 prevede che, se anche l'assegnazione alle regioni delle quote del Fondo avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, la decurtazione prevista si applica comunque sulla quota assegnata.

Il comma 6 prevede, a ogni modo, che dall'attuazione di questo articolo non possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si riserva in proposito di proporre una condizione nel parere volta a lasciare aperta la porta alla gestione diretta o all'affidamento diretto, laddove le esigenze dei territori interessati lo richiedano proprio per consentire il soddisfacimento delle necessità del servizio pubblico.

L'articolo 10 è invece relativo al trasporto pubblico non di linea. La legge quadro in materia è la n. 21 del 1992. Successivamente, il legislatore è intervenuto essenzialmente sugli NCC. Dapprima, con il decreto-legge n. 207 del 2008, sono stati stabiliti requisiti e adempimenti a carico degli NCC volti sostanzialmente a limitarne le potenzialità operative, anche in ragione del ritenuto proliferare di attività abusive. In particolare, è stato imposto agli NCC di: rientrare in rimessa dopo ogni corsa; non sostare sul suolo pubblico dove fosse presente anche il servizio taxi; compilare il foglio di servizio. La violazione di questi obblighi era anche pesantemente sanzionata.

Successivamente, nel 2009, questa disciplina è stata sospesa. Nel 2010, è stato stabilito che la materia sarebbe stata devoluta a un decreto ministeriale di riordino complessivo. Peraltro, l'emanazione di tale decreto ministeriale non si è mai avuta in ragione di reiterati differimenti del ter-

mine. In pratica, con tali proroghe del termine per emanare il decreto ministeriale di riordino, restava l'incertezza legislativa circa la permanenza in vigore delle norme del 2008 (come opinavano alcuni TAR) o invece la loro sospensione (come ritenevano altri).

Le restrizioni per gli NCC, sospese con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), sono state poi sostanzialmente ripristinate nel 2019.

Con la legge n. 12 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, è stata introdotta la possibilità di non rientrare in rimessa dopo la singola corsa se nel foglio di servizio fossero già inserite le diverse corse e sempre che le partenze fossero entro il territorio della provincia in cui è sito il comune che rilasciato l'autorizzazione. Le restanti restrizioni per gli NCC sono in larga misura rimaste vigenti.

La Corte costituzionale – con la sentenza n. 56 del 2020 – ha poi dichiarato illegittimo l'obbligo di rientro in rimessa.

L'articolo 10 in esame prevede una delega connotata dai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; *b)* adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti; *c)* riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia; *d)* promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare *standard* qualitativi più elevati; *e)* garanzia di una migliore tutela del consumatore

nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta; *f)* armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali; *g)* adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

È previsto che il decreto legislativo di attuazione sia adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sicché preannuncia di riservarsi di inserire nella proposta di parere la condizione di prevederlo. Ricorda infine che tra poco la Commissione audirà i tassisti e domani gli NCC.

L'articolo 11 interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.

In particolare al comma 1 si prevede che l'ART possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori tramite procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie, in base a quanto previsto dall'articolo in commento, si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

Il comma 2, invece, prevede che la disposizione introdotta dal comma 1 acquisti efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e si applichi alle procedure iniziate successivamente a tale termine.

L'articolo 13 è relativo alle colonnine di ricarica. Esso novella l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (n. 178 del 2020), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo l'obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative. È altresì stabilito che anche le concessioni in essere e non ancora oggetto di rinnovo devono prevedere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di servizio.

Peraltro, nell'ambito del PNRR, la mobilità sostenibile è uno dei punti qualificanti della Missione 2, intitolata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica e, nell'ambito della sua Componente 2, sono previsti investimenti per le infrastrutture di ricarica elettrica per 741,32 milioni di euro al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione. Ancora una volta, per dettagli rinvia al *dossier* del Servizio Studi.

L'articolo 23 reca la disciplina di procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione. Esso prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016, che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.

A tale riguardo è utile ricordare come il richiamato articolo 3 ponga obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche (quali le reti per la distribuzione di gas naturale, acqua, reti stradali, metropolitane, ferroviarie), in particolare di garantire l'utilizzo delle stesse in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica.

Passando quindi alla illustrazione delle modifiche apportate dall'articolo 23 al decreto legislativo n. 22 del 2016, segnala che, con riferimento all'accesso all'infrastruttura fisica esistente, si prevede che esso possa essere rifiutato dal gestore e

dall'operatore di rete nel caso in cui l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inadatta a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. In tal caso, si stabilisce che nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità.

L'articolo 24, in materia di interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica.

L'articolo in questione sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016, prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici, sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree. Nello specifico, le novità introdotte dall'articolo in esame consentono di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili e di ridurre le tempistiche complessive. A tale riguardo si prevede che l'AGCM vigili sul rispetto delle disposizioni in questione e possa intervenire con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento. Si prevede inoltre che, in assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale. Da ultimo si stabilisce che continuano a trovare applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.

Quanto all'articolo 25, recante disposizioni in materia di blocco e attivazione dei servizi *premium* e acquisizione della prova del consenso, riferisce che esso introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle

fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.

In particolare, con l'articolo in esame viene vietata ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche la possibilità di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori.

Infine, l'articolo 26 in materia di servizi postali reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

In particolare, l'articolo in questione, al comma 1, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'AGCOM, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

Il comma 2, invece, mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni relative al settore postale da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Lo stesso comma 2 infatti estende anche al settore postale il parere che l'AGCOM rende all'AGCM per i provvedimenti adottati da quest'ultima in materia di intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e operazioni di concentrazione.

Da ultimo segnala che il comma in esame prevede l'estensione dell'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni in esito al dibattito della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara di non condividere alcune argomentazioni portate dal relatore in merito al regime del trasporto pubblico locale. Lo invita dunque, vista la delicatezza del tema, ad approfondire preliminarmente la questione con gli altri commissari.

Elena MACCANTI (LEGA) afferma di avere alcune questioni di merito da sollevare, ma di voler prima lasciare spazio allo svolgimento delle audizioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che appunto alle ore 15 avrà luogo l'audizione informale di rappresentanti delle associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore dei taxi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 21 giugno 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore dei taxi nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3634 Governo recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (C. 3634 Governo, approvato dal Senato).

Associazione trasporti – ASSTRA .....	96
Alleanza delle cooperative italiane .....	96
Assobalneari .....	96
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) .....	96

##### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio) .....	96
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 giugno 2022.*

**Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (C. 3634 Governo, approvato dal Senato).**

##### **Associazione trasporti – ASSTRA.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

##### **Alleanza delle cooperative italiane.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

##### **Assobalneari.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.

##### **Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

##### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.*

##### **La seduta comincia alle 15.45.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, avverte che si sono concluse oggi le audizioni informali richieste dai gruppi e che la se-

duta odierna è dedicata al seguito dell'esame in sede di discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, ricordato che il termine per la presentazione

degli emendamenti è fissato a lunedì 27 giugno alle ore 14, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 21 giugno 2022.*

**Audizione di rappresentanti di FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini.**

L'audizione si è svolta dalle 15.30 alle 15.55.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 21 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.40.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.  
Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 99

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

#### Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.

**Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, fa presente che il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Lavoro, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza, reca disposizioni volte a favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica attraverso: la previsione di agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato tali donne; l'inserimento delle medesime nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro; l'introduzione di agevolazioni fiscali

in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza.

In particolare, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, che intende favorire l'inserimento lavorativo delle donne beneficiarie di interventi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio (di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013).

Gli strumenti volti al raggiungimento di tale obiettivo sono individuati dai successivi articoli 2, 3 e 3-*bis*. L'articolo 2, infatti, prevede l'inserimento delle donne vittime di violenza di genere e domestica nell'ambito delle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro attribuendo in loro favore una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati.

Tale quota è pari a un punto percentuale per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e ad una unità per quelli che occupano da 51 a 150 dipendenti (*ex* articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999). Il medesimo articolo 2 attribuisce ai centri per l'impiego il compito di garantire la riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti adottando le opportune misure di protezione.

L'articolo 3 estende in via strutturale a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne vittime di

violenza di genere e domestica il contributo triennale già riconosciuto alle cooperative sociali per le medesime assunzioni effettuate negli anni dal 2018 al 2021. Il beneficio oggetto di estensione è quello di cui all'articolo 1, comma 220, della legge n. 205 del 2017, che riconosceva alle cooperative sociali, per le suddette assunzioni, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale.

Analogamente a quanto previsto dalla richiamata normativa, anche nel caso di specie si riconosce tale contributo per un periodo massimo di trentasei mesi ed entro determinati limiti di spesa, pari a 2,5 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Si demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità – la definizione delle modalità di attuazione dello sgravio in esame, anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa.

Fa presente, infine, che l'articolo 3-bis introduce alcuni benefici fiscali per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere e domestica che avviano o riavviano

un'attività di lavoro. In particolare: alle lavoratrici che avviano un'attività lavorativa è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco; alle lavoratrici autonome che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita è riconosciuta la predetta agevolazione e, per cinque anni e previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi da lavoro delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al dieci per cento. A tal fine sono previsti oneri pari a 5 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023. Si demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno e il Ministro per le pari opportunità – la definizione delle modalità di attuazione delle suddette agevolazioni fiscali.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	101
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, corredata dai relativi allegati. COM(2022)134 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	101
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	104
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	108

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche

dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, corredata dai relativi allegati.

COM(2022)134 final.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, riferisce che la proposta di regolamento, di cui oggi avviamo l'esame, è stata presentata dalla Commissione europea il 31 marzo 2022 per riformare il sistema

europeo delle indicazioni geografiche (IG), che identifica e tutela i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli provenienti da determinate regioni e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione.

Si tratta di una proposta, che era stata preannunciata già nella strategia « Dal produttore al consumatore », sul quale – ricordo – la nostra Commissione ha adottato un documento finale. Sia nella citata strategia, sia nel piano d'azione sulla proprietà intellettuale, la Commissione europea aveva annunciato l'impegno a rafforzare rispettivamente il quadro legislativo in materia di IG, nonché il sistema di protezione delle IG per renderlo più efficace, anche per quanto riguarda la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Segnala che l'UE ha introdotto una regolamentazione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che intende proteggere le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali. Con circa 874 prodotti l'Italia è lo Stato che può vantare il maggior numero di prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande spiritose registrati e protetti in tutta l'UE. Si tratta di un sistema economico e produttivo, di grande valore, che coinvolge un gran numero di operatori e consorzi, tanto che si parla di « *Dop economy* ».

In questo contesto, reputa particolarmente opportuno che la XIII Commissione esamini la proposta di regolamento e le implicazioni di alcune innovazioni prospettate. Reputa, infatti, necessario garantire l'esigenza di una corretta informazione dei consumatori e salvaguardare le eccellenze alimentari tipiche dei singoli territori che sono ottenute con modelli produttivi e disciplinari che ne garantiscono origine, procedimenti produttivi, caratteristiche nutrizionali.

I motivi alla base della riforma sono illustrati nella valutazione della politica dell'Unione in materia di IG e specialità tradizionali garantite (STG), che la Commissione europea ha pubblicato nel dicembre

2021 al termine di un ampio processo di consultazione, dalla quale emerge che il quadro esistente è efficace e offre un chiaro valore aggiunto dell'UE, ma si registrano alcune criticità per i produttori, per i consumatori e sulla complessità del quadro normativo.

La proposta della Commissione si prefigge, in particolare, di aumentare la diffusione delle IG e delle STG, ridurre i tempi necessari per la loro registrazione e rafforzare la loro protezione, soprattutto su Internet.

Di seguito richiama pertanto gli elementi principali della proposta di regolamento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici un'analisi più nel dettaglio delle disposizioni.

In primo luogo, la proposta della Commissione prevede a un'armonizzazione della legislazione sulla procedura di registrazione, modifica o cancellazione di un'indicazione geografica per i tre settori (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). Nello specifico, le diverse norme tecniche e procedurali sulle IG dovrebbero essere unificate, dando luogo a una procedura semplificata di registrazione delle IG per i richiedenti dell'UE e dei Paesi terzi, che dovrebbe abbreviare i tempi tra la presentazione della domanda e la registrazione.

Gli Stati membri continueranno ad essere responsabili dell'applicazione a livello nazionale, mentre le attività di registrazione, modifica e cancellazione delle registrazioni resteranno in capo alla Commissione europea, con l'assistenza tecnica dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), per quanto riguarda, tra l'altro, le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame delle domande e di opposizione. Su questo punto reputo opportuno un approfondimento dell'istruttoria, anche tenuto conto di quanto evidenziato nella relazione del Governo trasmessa alle Camere ai sensi della legge n. 234 del 2012, nella quale si ritiene necessario che la Commissione o, in alternativa, gli Stati membri debbano avere competenza esclusiva

sulle denominazioni di origine, attesa l'alta specificità del settore agroalimentare ed enologico. Faccio presente peraltro che è stata adottata, prima della presentazione della proposta, una dichiarazione da parte di 15 Stati membri, tra cui l'Italia, nella quale era stata segnalata l'opportunità di non attribuire competenze al citato Ufficio in tali ambiti.

Sono altresì proposte disposizioni per incoraggiare i produttori a introdurre la sostenibilità ambientale (su base volontaria) nei disciplinari di produzione, con standard più elevati rispetto alle norme europee o nazionali, nonché per la disciplina di un registro elettronico dell'Unione delle IG registrate come DOP o IGP, volto a fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali ed accessibile al pubblico.

Sul fronte della tutela delle indicazioni geografiche, per i tre settori (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli), segnala che la proposta stabilisce il livello di protezione delle IG iscritte nel registro dell'Unione, tra l'altro, contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'IG per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nonché contro qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Al riguardo ritiene si tratti di un punto particolarmente rilevante che la Commissione dovrà approfondire nel corso dell'istruttoria, proprio a motivo dell'esigenza di tutela della qualità dei prodotti da rischi legati a contraffazione e imitazione nonché di contrastare il problema delle evocazioni.

Allo scopo di rafforzare la protezione delle IG e lottare in modo più efficace contro la contraffazione, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche si applica anche a un nome di dominio su Internet che contenga un'indicazione geografica registrata o coincida con essa. Si tratta di un profilo sul quale si sta registrando un certo dibattito nel corso del negoziato in Consiglio. Nella relazione trasmessa alle Camere su questo

punto si segnala l'opportunità di integrare la protezione nel sistema dei nomi a dominio estendendo la tutela anche ai nomi di dominio generici.

Di una certa rilevanza e parimenti necessarie di approfondimento sono anche le disposizioni sull'uso di un'indicazione geografica nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato il cui prodotto designato dall'indicazione geografica è un ingrediente.

La proposta stabilisce norme concernenti le associazioni di produttori e le associazioni di produttori riconosciute. Queste ultime rappresentano una novità in quanto si tratta di associazioni formali dotate di personalità giuridica e riconosciute dalle autorità nazionali competenti come unica associazione che agisce per conto di tutti i produttori. Si tratta di un punto importante sul quale occorrerà un approfondimento.

La proposta stabilisce norme relative ai controlli, tra cui la verifica della conformità di un prodotto designato da un'IG al relativo disciplinare e il monitoraggio dell'uso delle IG sul mercato. Tali norme riguardano solo le bevande spiritose e i prodotti agricoli e non i vini che sono soggetti a controlli specifici definiti nella legislazione settoriale. Per quanto concerne il settore vitivinicolo, pertanto, vengono mantenute le norme previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati.

Specifiche disposizioni inoltre interessano il regime delle specialità tradizionali garantite (STG) per i prodotti agricoli, regime che, secondo la Commissione europea, non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità, dato il numero esiguo dei nomi registrati. In proposito, ricordo che l'Italia al momento detiene 4 prodotti protetti dal regime STG.

Da ultimo, segnala che la proposta di regolamento attribuisce alla Commissione europea un ampio potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione in molti settori disciplinati dal regolamento stesso. Credo che occorrerà valutare attentamente gli ambiti nei quali si prevede che la Commissione eserciti competenze rilevanti, al fine

di verificare se si tratti di provvedimenti che dovrebbero essere piuttosto oggetto di disciplina negli atti legislativi di base.

Segnala infine che la proposta di regolamento è all'esame del Parlamento europeo e che il relatore è il deputato De Castro, mentre in sede di Consiglio si sono tenuti i primi incontri dai quali sono emerse posizioni diverse su alcuni punti della riforma, tra cui alcune delle questioni precedentemente evidenziate.

In conclusione, ribadisce l'importanza di esaminare la proposta di regolamento nel quadro del dialogo politico con le istituzioni dell'UE, in quanto si tratta di un'occasione per analizzare le implicazioni di una disciplina in corso di formazione, che assume una particolare rilevanza per il sistema produttivo italiano. Ritiene, pertanto, opportuno che la Commissione agricoltura possa approfondire attentamente alcune delle richiamate questioni anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni, al fine di adottare un documento conclusivo in esito all'esame della proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia**

**di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, informa che la Commissione di merito concluderà l'esame delle proposte emendative al testo unificato nella seduta odierna, trasmettendo nel pomeriggio di oggi, alle Commissioni competenti in sede consultiva, un nuovo testo unificato, così come risultante dagli emendamenti approvati. La II Commissione intende quindi votare il mandato al relatore nella seduta prevista per le 15.45 di domani, mercoledì 22 giugno, in quanto il provvedimento è calendarizzato per l'Assemblea a partire dalla seduta di venerdì 24 giugno. Preannuncia quindi che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta già prevista per la giornata di domani.

In qualità di relatore, illustra quindi i contenuti del provvedimento.

Segnala preliminarmente che il testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini, adottato come testo base dalla Commissione Giustizia nella seduta dell'8 settembre 2021, si compone di 5 articoli ed è volto ad affermare la liceità dell'uso personale di cannabis, che non dovrà più essere considerato illecito amministrativo.

Inoltre, il provvedimento: consente la coltivazione e la detenzione per uso personale di 4 piante femmine di cannabis, senza bisogno di autorizzazione; modifica la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di cannabis e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; introduce una disciplina autonoma della produzione, dell'acquisto e della cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, l'articolo 1 interviene sul TU stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), per consentire la coltivazione e la detenzione in forma individuale, e per uso per-

sonale, di massimo 4 piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente.

In particolare, la lettera *a*) interviene sull'articolo 17 del TU stupefacenti per specificare che l'autorizzazione, obbligatoria per chiunque intenda coltivare sostanze stupefacenti, non è richiesta quando la coltivazione riguardi quattro piante femmine di cannabis, la cui coltivazione è consentita dall'articolo 26, comma 1-*bis*.

Le lettere *b*) e *c*) novellano l'articolo 26 del TU stupefacenti per consentire a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre 4 femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto (nuovo comma 1-*bis*). Tale coltivazione è conseguentemente inserita tra le eccezioni ai divieti di coltivazione (modifica del comma 1).

L'articolo 2 interviene sull'articolo 73 del TU stupefacenti che punisce la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecita detenzione (al di fuori delle autorizzazioni e della destinazione all'uso personale) di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, la lettera *a*) interviene sul comma 1 dell'articolo 73 per specificare che il reato non si applica alle ipotesi di coltivazione per uso personale di non oltre 4 piante femmine di cannabis, come previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 26. In merito, rammento che il comma 1 dell'articolo 73 punisce la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14; si tratta dunque delle cosiddette droghe pesanti.

La lettera *b*) sostituisce il comma 2 dell'articolo 73, che attualmente punisce con la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro la coltivazione, produzione, detenzione e traffico di droghe « pesanti » di cui alle tabelle I e III, effet-

tuate da un soggetto autorizzato, prevenendo:

una modifica delle pene, con la riduzione da 22 a 20 anni la pena detentiva massima, l'aumento da 25.822 a 30.000 euro della pena pecuniaria minima e la riduzione da 309.874 a 300.000 euro della pena pecuniaria massima;

la depenalizzazione delle condotte relative alle sostanze di cui alla tabella III; la nuova formulazione del comma 2 fa riferimento infatti esclusivamente alle sostanze previste dalla Tabella I, con la conseguenza che mentre in base al comma 1 dell'articolo 73 è penalmente rilevante il traffico di sostanze previste dalle tabelle I e III, quando la condotta è tenuta da un soggetto autorizzato è punibile solo il traffico relativo alle sostanze di cui alla tabella I.

Le lettere *c*), *d*) ed *e*) intervengono sull'articolo 73 del TU al fine di modificare la disciplina sanzionatoria penale della produzione e del traffico di cannabis (« le sostanze di cui alla Tabella II »). Oggi, in base all'articolo 73, comma 4, TU, ai fatti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 73 in relazione alle cosiddette droghe leggere (Tabelle II e IV) si applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro.

In particolare, la lettera *c*) inserisce nell'articolo 73 il comma 2-*bis* per prevedere la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 20.000 a 250.000 euro « se le attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II ».

La lettera *d*) interviene sul comma 3 per prevedere che le pene previste dai commi 2 e 2-*bis* si applichino anche quando il soggetto è autorizzato alla produzione di sostanze stupefacenti ma coltiva, produce o fabbrica sostanze di specie diversa.

La lettera *e*) sostituisce il comma 4 per prevedere che quando le condotte di cui al comma 1 (droghe pesanti) riguardano la cannabis (« sostanze di cui alla Tabella II »), si applica la reclusione da 2 a 10 anni. Rispetto alla disciplina vigente, dunque, il

provvedimento aumenta la pena detentiva (attualmente reclusione da 2 a 6 anni) ed elimina la pena pecuniaria (attualmente multa da 5.164 a 77.468 euro). Anche in questo caso la fattispecie penale trova applicazione solo in relazione alla cannabis (Tabella II) e non per le sostanze contenute nella Tabella IV.

Le lettere *f)* e *g)* abrogano i commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 73. L'abrogazione del comma 5, che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro quando le condotte di produzione, traffico e detenzione « per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze », sono di lieve entità, va coordinata con l'inserimento nel TU dell'articolo 73-*bis* ad opera dell'articolo 3 del testo in commento. Analogamente, l'abrogazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, che individuano il trattamento sanzionatorio dei reati commessi dal tossicodipendente, va letta alla luce del nuovo articolo 73-*bis*, commi 3 e 4.

La lettera *h)* sostituisce il comma 7 dell'articolo 73 TU, che disciplina l'attenuante (pene diminuite dalla metà ai due terzi) per quanti cooperano con le autorità, aggiungendo alle attività che ne consentono l'applicazione l'aiuto concreto alle autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nell'individuazione o nella cattura dei concorrenti.

La modifica apportata dalla lettera *i)* al comma 7-*bis* è volta a coordinarne il testo alla luce della soppressione del comma 5.

Dal combinato delle modifiche apportate all'articolo 73, risulta il seguente quadro sanzionatorio della produzione, del traffico e della detenzione illeciti di stupefacenti:

reclusione da 6 a 20 anni e multa da 25.822 a 258.228 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe « pesanti » (comma 1);

reclusione da 2 a 10 anni quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano cannabis (comma 4);

reclusione da 8 a 20 anni e multa da 30.000 a 300.000 euro quando le condotte

illecite relative a droghe « pesanti » (ad eccezione delle sostanze previste dalla Tabella III) sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2);

reclusione da 3 a 12 anni e multa da 20.000 a 250.000 euro quando le condotte illecite relative alla cannabis sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2-*bis*);

nessuna sanzione penale per le condotte relative alle droghe pesanti incluse nella Tabella III e alle droghe leggere incluse nella Tabella IV;

disciplina autonoma dei fatti di lieve entità, inseriti nel nuovo articolo 73-*bis* TU.

La riforma conferma che le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da 3 o più persone (comma 6) e diminuite per colui che si adopera per collaborare con le autorità (comma 7). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-*bis*).

L'articolo 3, comma 1, inserisce nel TU stupefacenti l'articolo 73-*bis*, per punire la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti.

In tale nuovo articolo il provvedimento colloca le disposizioni attualmente contenute nei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, che l'articolo 2 del testo base provvede ad abrogare.

Rispetto alla normativa vigente, che non distingue tra stupefacenti, indifferentemente applicando ai fatti di lieve entità la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro, il testo unificato distingue le droghe pesanti dalle droghe leggere prevedendo limiti edittali diversi e, in generale, riduce i massimali delle pene (tanto detentive quanto pecuniarie) ed elimina i minimi (comma 1).

Il comma 2 prevede l'applicabilità, anche ai fatti di lieve entità, dell'attenuante prevista dall'articolo 73, comma 7, del TU, per quanti collaborino con le autorità: le pene previste dal comma 1 potranno essere diminuite dalla metà a due terzi.

I commi 3 e 4 dell'articolo 73-*bis* sostanzialmente ricalcano i contenuti degli attuali comma 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 73 TU. Si tratta infatti di prevedere, quando la fattispecie lieve è commessa da un tossicodipendente, che il giudice possa applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva (comma 3).

Rispetto alla normativa vigente, il TU adottato come testo base richiede che la condizione di tossicodipendenza, che giustifica la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti (*ex* articolo 116 TU).

Infine, con previsione innovativa, il comma 6 specifica che non può essere considerato un fatto di lieve entità e che dunque non si applicano le pene ridotte, lo spaccio di stupefacenti a minorenni ovvero il fatto che comporta l'applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 11-*ter*, del codice penale. Si tratta dell'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

L'articolo 4 apporta due modifiche al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

In primo luogo, il provvedimento interviene sul comma 2 dell'articolo 74 del TU, il testo unificato individua in 15 anni la pena massima applicabile al partecipante all'associazione. Attualmente la norma si limita a individuare in 10 anni la pena minima, che viene mantenuta.

In secondo luogo, analogamente a quanto fatto per l'attenuante prevista all'articolo 73 e al nuovo articolo 73-*bis* del TU, si specifica che la collaborazione può concretizzarsi anche in condotte di ausilio alla identificazione o alla cattura dei concorrenti o degli associati.

L'articolo 5 del testo unificato interviene sull'articolo 75 del DPR n. 309 del 1990, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative quando i fatti di importazione,

esportazione, acquisto, coltivazione, ricezione o detenzione di stupefacenti siano volti a farne uso personale. Il provvedimento interviene sul comma 1 dell'articolo 75 per escludere l'illecito amministrativo quando l'uso personale riguardi droghe leggere (cannabis e sostanze di cui alla tabella IV).

Viene a tal fine eliminata la previsione che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per un periodo da uno a tre mesi (lettera *a*). Conseguentemente, l'uso personale di cannabis, che già non ha rilievo penale, diviene completamente lecito.

La lettera *b*) prevede la soppressione del comma 1-*bis*, che individua le circostanze delle quali tenere conto ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente (circostanze basate sulla quantità di sostanza, che non deve superare limiti fissati dal Ministro della salute). La disposizione soppressa si applica in relazione a qualsiasi sostanza stupefacente, senza distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere.

Per elementi di maggiore dettaglio, sui quali non si è soffermato nel corso della presente relazione, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Preannuncia, infine, che invierà nella giornata di oggi, a tutti i componenti della Commissione, una proposta di parere sul provvedimento in esame, inserendo nella parte premissiva alcune considerazioni circa l'opportunità di consentire anche la commercializzazione, per uso da fumo e da inalazione, di prodotti solidi o liquidi, comprese le infiorescenze essiccate, derivati dalla canapa *Sativa*; a tal fine, ritiene che andrebbero introdotte le opportune modifiche tanto al Testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, quanto alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, che reca disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa; al riguardo ritiene, infine, che i prodotti derivati dalla canapa *sativa*, destinati al fumo o all'inalazione, potrebbero essere assimilati, quanto a regime giuridico, ai tabacchi lavorati e sottoposti a monopolio di Stato, effettuandosene la di-

sistribuzione e la vendita diretta ai consumatori esclusivamente attraverso i soggetti debitamente autorizzati.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 maggio scorso il relatore, onorevole Nevi, ha introdotto la discussione. Informa, altresì, che sono pervenuti, su richiesta della Commissione, i contributi scritti delle associazioni agricole sul provvedimento in esame.

Invita quindi i rappresentanti dei gruppi a far pervenire al relatore le eventuali proposte di condizioni ovvero di osservazioni che saranno valutate ai fini della predisposizione della proposta di parere che sarà votato in relazione all'andamento dei lavori presso le commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina 14.40.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	109
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	115

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. COM(2021)557 final (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	110
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	117
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. COM(2021)645 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 14441/21 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	110

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

#### La seduta comincia alle 15.30.

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue oggi l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 14 giugno 2022.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.**

**COM(2021)557 final.**

(Parere alle Commissioni VIII e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2022.

Sergio BATTELLI (M5S), in sostituzione del relatore Colaninno, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni da lui formulata (*vedi allegato 2*)

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.**

**COM(2021)645 final.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.**

**Doc. LXXXVI, n. 5.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future pre-**

**sidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 14441/21.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in oggetto.

Sergio BATTELLI (M5S), in sostituzione della relatrice Berlinghieri, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 e del programma del trio di presidenza del Consiglio dell'Unione europea, per il periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, formato dalla presidenza francese, da quella ceca e da quella svedese.

Ricorda che la relazione programmatica viene esaminata congiuntamente con il programma di lavoro della Commissione in virtù di quanto previsto dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010. La procedura prevede che tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) esprimano un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Fa presente innanzitutto che anche quest'anno il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione programmatica in ritardo rispetto al termine prescritto dalla legge n. 234 del 2012. In proposito, ribadisce la necessità, già richiamata in precedenti atti di indirizzo approvati dall'Assemblea della Camera, dell'adempimento, da parte del Governo, degli obblighi informativi previsti dalla legge n. 234 del 2012, che sono cruciali ai fini di un pieno esercizio delle prerogative del Parlamento nell'attività di indirizzo al Governo. Solo il rispetto del termine previsto consente

infatti un esame degli orientamenti della politica nazionale nei tempi e in coerenza con le priorità enunciate nel programma di lavoro della Commissione, che normalmente viene presentato nell'ultimo trimestre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

Segnala, peraltro, che né il programma di lavoro della Commissione, né il programma del trio di presidenza del Consiglio, tengono ovviamente conto della guerra in Ucraina e la Federazione Russa, essendo stati presentati alla fine del 2021, mentre del nuovo contesto tiene conto la relazione del Governo, che è stata trasmessa al Parlamento il 16 maggio 2022. La Commissione europea, peraltro, a differenza di quanto accaduto in occasione dello scoppio della pandemia, non ha finora ritenuto di presentare un programma di lavoro riveduto.

Richiama pertanto, nei termini di seguito riportati, i principali aspetti dei tre documenti, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

Rileva che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: un *green deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea. Per ciascuna priorità sono declinate le proposte legislative, che abbracciano un ampio spettro di temi; per tale ragione, l'esame parlamentare del programma di lavoro della Commissione europea, unitamente a quello della relazione programmatica del Governo e del programma del trio di presidenza del Consiglio, costituisce un'occasione unica per la definizione degli orientamenti concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché delle modifiche legislative nelle varie politiche settoriali e orizzontali.

Nel programma di lavoro la Commissione, nel ricordare le iniziative di mag-

giore rilievo assunte durante lo scorso anno – tra le quali vengono citate la presentazione del pacchetto « Pronti per il 55 per cento », la definizione di una « bussola per il digitale » e l'adozione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali –, evidenzia che, nel perdurare della pandemia, è stata posta in essere un'azione di portata senza precedenti sia per proteggere la salute dei cittadini che per ridurre al minimo gli effetti socio-economici più gravi dalla medesima provocati.

Osserva quindi che, a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si trova ora a dover affrontare ulteriori sfide, che stanno richiedendo e presumibilmente richiederanno sempre di più l'adozione di iniziative eccezionali. Peraltro, le conseguenze dovute alle pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime – energetiche ed alimentari – hanno già comportato una revisione al ribasso delle prospettive di crescita dell'UE e al rialzo delle sue previsioni di inflazione.

Fa presente in proposito che, nella relazione programmatica, il Governo indica che, in un quadro geopolitico divenuto molto più incerto a seguito del conflitto russo-ucraino, l'obiettivo è quello di costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei cittadini.

Per quanto riguarda, in particolare, la crisi in Ucraina, il Governo auspica un'azione maggiormente incisiva dell'UE in campo internazionale, che consenta all'Unione di ricoprire un ruolo attivo e determinante a sostegno degli sforzi di pace nel conflitto. Il Governo sottolinea, tra l'altro, che dovrà essere garantita la piena sostenibilità del meccanismo sanzionatorio, attraverso misure di mitigazione degli impatti avversi.

Con riferimento alla priorità legata alla transizione verde, la Commissione, nel ribadire l'obiettivo di fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, sottolinea l'esigenza di promuovere gli obiettivi dell'economia circo-

lare, mobilitando risorse per garantire una transizione verde che sia equa e giusta sul piano sociale e internazionale. Nel programma del trio delle presidenze del Consiglio dell'UE, si richiama l'impegno a proseguire i negoziati del pacchetto «Pronti per il 55 per cento» in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Nel sostenere gli obiettivi del pacchetto, il Governo dichiara l'intendimento di promuovere gli interessi italiani nell'ambito del citato negoziato, affinché le misure legislative tengano conto degli effetti sulla competitività per alcuni settori produttivi e categorie sociali. Fondamentale, a questo proposito, sarà sostenere la gradualità degli interventi e la flessibilità dei passi intermedi, in particolare con riferimento alle proposte che incidono maggiormente sugli interessi italiani. Sottolinea poi l'importanza, alla luce della crisi di approvvigionamento energetico innescata dall'aggressione russa in Ucraina, di accelerare i lavori sull'intero pacchetto non solo per conseguire gli obiettivi climatici, ma per rendere l'Unione europea autosufficiente sotto il profilo energetico. Richiama, inoltre, la recente proposta della Commissione denominata REPowerEU in cui si auspica di intervenire sul PNRR rivedendo le misure in favore delle azioni afferenti al pacchetto *Fit for 55%*.

Parallelamente, la Commissione annuncia che proseguirà il cammino verso il decennio digitale con l'obiettivo di realizzare la trasformazione digitale dell'UE entro il 2030. Tale impegno è ribadito anche nel programma delle tre presidenze, al fine di sostenere uno sviluppo digitale che ne salvaguardi i valori e la sicurezza e che sia compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali. Nella relazione programmatica, il Governo attribuisce importanza prioritaria, per un verso, alla politica di digitalizzazione della pubblica amministrazione e, per l'altro, all'accrescimento delle competenze digitali a alla riduzione del fenomeno del *digital divide*.

Nel programma di lavoro, la Commissione sottolinea che l'esigenza di riflettere sul modo in cui la crisi pandemica ha

influito sull'economia europea ha condotto a un rilancio del dibattito pubblico sulle regole di bilancio e sul quadro di *governance* economica. La Commissione dichiara che terrà conto di tutti i pareri espressi nel corso del dibattito in questione e che fornirà orientamenti in materia di politica di bilancio per il prossimo periodo, allo scopo di facilitare il coordinamento delle politiche di bilancio e la preparazione dei programmi di stabilità e convergenza degli Stati membri. Orientamenti verranno forniti anche a proposito delle eventuali modifiche da apportare al quadro di *governance* economica, con l'obiettivo di raggiungere un ampio consenso sulla via da seguire in tempo utile per il 2023.

Il Governo annuncia che continuerà ad impegnarsi per promuovere l'approfondimento e il completamento dell'Unione economica e monetaria verso l'istituzione di strumenti di bilancio permanenti e regole di bilancio semplici ed orientate alla crescita, sfruttando a tal fine l'occasione offerta da *Next Generation EU* e dal dibattito sulla revisione della *governance* economica. Il contributo italiano al dibattito in questione dovrà esortare alla massima ambizione, promuovendo in tempo utile l'adozione di aggiustamenti del quadro delle regole, in vista della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita. Il sopraggiunto conflitto in Ucraina, che rischia di compromettere il percorso di ripresa post-pandemica e richiede ulteriori misure di sostegno alla crescita, rimarca in modo ancora più netto la necessità di tali interventi.

La Commissione dichiara, inoltre, che si impegnerà a dare seguito al piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali adottato lo scorso anno e che proporrà l'introduzione di una serie di misure a tutela dei lavoratori.

Anche il trio di presidenza ritiene importante rafforzare il modello sociale europeo e dichiara che, in quest'ottica, agevolerà l'ulteriore attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, promuoverà l'inclusione sociale e la convergenza so-

ziale verso l'alto e lavorerà per promuovere lo sviluppo dell'economia sociale in modo da consentire una migliore integrazione dei gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro.

La relazione programmatica annuncia che il Governo sarà impegnato nel sostegno alle transizioni occupazionali attraverso il rilancio delle politiche attive, per dar vita a un sistema capace di promuovere una maggiore tutela e qualità del lavoro, nonché per favorire posti di lavoro dignitosi e condizioni di lavoro eque, rafforzando la tutela dei diritti dei lavoratori, e conciliando vita familiare e vita professionale. Annuncia altresì l'impegno a perseguire una sempre più decisa politica attiva di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà.

Osserva che la necessità di rafforzare l'influenza dell'Europa in un mondo in rapida evoluzione e di difendere i suoi valori e interessi è stata messa chiaramente in luce dai cambiamenti geopolitici in atto. Al fine di conseguire questo obiettivo la Commissione annuncia, tra l'altro, che verranno rafforzati i partenariati con gli alleati ed accelerati i lavori per realizzare l'Unione europea della difesa.

Il trio di presidenza afferma in proposito il proprio intendimento di perseguire una linea di azione più strategica, nell'ottica di rafforzare la capacità dell'UE di agire in modo autonomo per salvaguardare i suoi interessi, difendere i suoi valori e il suo stile di vita e contribuire a plasmare il futuro globale.

Nell'ambito delle crescenti sfide globali, nella relazione programmatica il Governo dichiara che continuerà a sostenere il percorso per l'allargamento e che l'Italia continuerà a sostenere le iniziative tese al rafforzamento della difesa europea nonché lo sviluppo dell'iniziativa denominata « Bussola Strategica », in complementarietà con la NATO.

Evidenzia quindi due ulteriori ambiti su cui si concentrerà l'attenzione della Commissione nel 2022, rappresentati dall'attenzione verso le giovani generazioni, anche nel quadro delle iniziative promosse nell'ambito dell'Anno europeo per i giovani, e

dalla difesa dello Stato di diritto. A quest'ultimo proposito, la Commissione ribadisce, come anticipato dalla Presidente della Commissione nel discorso sullo stato dell'Unione del 15 settembre 2021, che formulerà raccomandazioni specifiche ad alcuni Stati membri nella relazione sullo Stato di diritto del 2022. Ricorda che il tema dei valori e dello Stato di diritto, specie con riguardo all'opportunità di assicurarne un migliore monitoraggio, è stato oggetto delle discussioni nell'ambito di uno dei gruppi di lavoro costituiti nell'ambito della Cosac a cui ha partecipato in questi mesi.

Fa presente che il programma di lavoro 2022 affronta anche il tema della gestione comune della migrazione e dell'asilo, sottolineando l'importanza di concludere i negoziati sulle proposte facenti parte del nuovo Patto sulla migrazione e asilo, presentato nel settembre 2020. Con riferimento ai negoziati sul nuovo Patto, il Governo continua a sottolineare la necessità che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione siano ispirate ai principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fra tutti gli Stati membri. Lo specifico obiettivo italiano, che si conferma per il 2022, è quello di far inserire nel Patto un meccanismo che preveda una quota minima di ricollocazione che gli altri Stati membri dovranno garantire nel caso di arrivi conseguenti ad operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR) o in situazioni di pressione sproporzionata, azionabile sulla base di procedure semplici, automatiche ed obbligatorie. A tale proposito, occorrerà valutare i più recenti sviluppi relativamente agli accordi raggiunti in occasione del Consiglio Giustizia e affari interni del 9 e del 10 giugno relativamente alla piattaforma di solidarietà.

Quanto al programma « Legiferare meglio », la Commissione ne sottolinea l'importanza anzitutto per fare in modo che la legislazione prodotta sia mirata e facile da rispettare e che non aggiunga oneri normativi superflui. A tale proposito viene richiamato, nell'adozione delle iniziative del programma di lavoro, il pieno utilizzo dell'approccio « *one in, one out* », al fine di

garantire che gli eventuali nuovi oneri introdotti da una nuova legge vengano compensati con la riduzione di oneri precedenti nello stesso settore di attività.

In conclusione, osserva che i documenti all'esame presentano molteplici profili di interesse e meritano un accurato esame che consenta di valutare in che misura il Parlamento possa concorrere a definire me-

glio priorità ed esigenze strategiche italiane nell'ambito delle linee di indirizzo delineate dalla Commissione europea e degli orientamenti programmatici del Governo.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3614 Governo, di conversione in legge del DL 50/2022, recante: « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

tenuto conto che si tratta di un provvedimento di ampia portata, tra le cui principali finalità vi è quella di sostenere nell'immediato le imprese, i lavoratori, le famiglie, gli enti territoriali e le altre amministrazioni pubbliche, a fronte dei costi addizionali dovuti ai rialzi dei prezzi delle materie prime e dell'approvvigionamento energetico, nonché a fronte delle ripercussioni economiche negative dovute alla crisi bellica in Ucraina;

ricordato che, a copertura del saldo negativo del provvedimento, viene utilizzato pressoché integralmente – assieme al decreto-legge n. 21 del 2022 – il maggiore ricorso all'indebitamento autorizzato dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della Relazione annessa al Documento di economia e finanza 2022;

ricordato altresì che il provvedimento determina un sensibile aumento della spesa corrente per il 2022, anno con riferimento al quale la Commissione europea ha evidenziato per l'Italia un eccesso di spesa corrente, raccomandando di limitare per il prossimo anno la crescita di tale spesa, finanziata a livello nazionale, al di sotto della crescita del prodotto potenziale a medio termine, tenendo conto del prevedibile protrarsi dell'esigenza di sostegno temporaneo sia alle famiglie e alle imprese più

vulnerabili agli aumenti dei prezzi dell'energia, sia alle persone in fuga dall'Ucraina;

valutate, in particolare, per i profili di competenza:

le disposizioni del Titolo I, Capo I, riguardanti il riconoscimento di crediti d'imposta in favore della generalità delle imprese a fronte dei maggiori costi energetici sostenuti (articoli 2 e 4) – in conformità con quanto previsto nell'ambito del *toolbox* individuato dalle Comunicazioni della Commissione europea in risposta all'aumento dei prezzi dell'energia –, nonché interventi specifici, in favore di settori come l'auto-transporto (articolo 3), la rigassificazione (articolo 5), l'agricoltura e la zootecnia (articolo 8), l'utilizzo di carbone o olio combustibile per la produzione di energia elettrica (articolo 12), a corredo dei quali è richiamato il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato ovvero la cui efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea;

le disposizioni del Titolo I, Capo II, a sostegno della liquidità delle imprese, le quali, richiamando il « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina » (*Temporary Crisis Framework* approvato con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022), estendono fino al 31 dicembre 2022, previa approvazione della Commissione europea, l'orizzonte operativo degli strumenti già istituiti a fronte della crisi da COVID-19;

le misure del Titolo I, Capo III, finalizzate a fronteggiare, nel settore degli

appalti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte tramite le risorse del PNRR o del Fondo nazionale complementare istituito con il decreto-legge n. 59 del 2021;

le misure del Titolo II, Capo II, in favore degli enti territoriali, tra cui, in particolare, l'articolo 42, che prevede l'istituzione di un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR in favore dei Comuni con popolazione superiore a 600.000 abitanti;

le misure del Titolo II, Capo III, in relazione alla crisi ucraina, volte a coordinare l'intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, nell'ambito del Pool europeo di protezione civile (articolo 45), a consentire la conversione delle banconote ucraine e a concedere prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina (articolo 47), nonché a consentire l'utilizzo dei fondi strutturali europei a copertura integrale delle spese emergenziali conseguenti alla crisi ucraina (articolo 48);

le misure del Titolo II, Capo V, riguardanti: la disciplina europea sull'antiriciclaggio e la relativa vigilanza europea affidata all'Autorità bancaria europea (ABE); la facoltà di accesso, per le imprese tenute a rimborsare aiuti illegali già ricevuti, ai regimi di aiuto concessi ai sensi del citato Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (articolo 50); l'aumento, a parziale copertura del provvedimento, del contributo straordinario a carico delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, gas e petrolifero (articolo 55), disposto in conformità con quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea RE-PowerEU, dell'8 marzo e del 18 maggio, che considerano espressamente la possibilità di utilizzare prelievi temporanei sui proventi straordinari a copertura di spese di breve

periodo volte a calmierare i prezzi di approvvigionamento energetico e a sostenere imprese e famiglie a fronte dell'aumento dei costi; l'utilizzo, a parziale copertura del provvedimento, di una riduzione delle dotazioni del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per un importo pari, in termini di indebitamento netto, a 6 miliardi di euro complessivi nel periodo 2022-2026 (articoli 56 e 58, comma 4);

ricordato che, nel definire le fonti di finanziamento del PNRR presentato dall'Italia alla Commissione europea nell'aprile 2021, il Governo ha disposto che tali fonti assorbissero una quota del FSC, pari a 15,5 miliardi e che successivamente, anche a seguito di indirizzi espressi dalle Commissioni parlamentari volti a garantire il principio di addizionalità delle risorse del PNRR per il Mezzogiorno rispetto alle risorse nazionali, con il decreto-legge n. 59 del 2021 il Governo ha disposto il rifinanziamento del FSC dell'importo di 15,5 miliardi assorbito dal PNRR,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di raccomandare al Governo il reintegro, compatibilmente con i profili di sostenibilità della finanza pubblica, del definanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), disposto dal provvedimento nei termini ricordati in premessa, al fine di garantire il principio di addizionalità delle risorse del Piano destinate al Mezzogiorno, rispetto alle risorse nazionali già finalizzate all'obiettivo della coesione territoriale, anche nell'ottica di non compromettere le stime governative di crescita del PIL nel Mezzogiorno previste per la fine del periodo di attuazione del PNRR in relazione alla destinazione a tale area del Paese di un ammontare di risorse addizionali pari al 40 per cento delle risorse territorializzabili del Piano.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. (COM(2021)557 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio » (COM(2021)557 final);

premesso che:

la proposta di direttiva è stata presentata dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 nell'ambito del pacchetto denominato « Pronti per il 55 per cento », volto ad allineare la normativa vigente in materia di clima ed energia al nuovo ambizioso obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

la proposta è volta a rivedere la direttiva per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili (UE) 2018/2001, recentemente attuata dagli Stati membri, al fine di introdurre le modifiche necessarie per contribuire all'ambizione climatica dell'Unione per il 2030;

considerato che:

la proposta di direttiva aggiorna l'obiettivo a livello dell'UE, al fine di aumentare al 40 per cento la quota di energia da

fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2030, contro il 32 per cento attualmente previsto;

la proposta reca disposizioni specifiche in relazione a diversi settori, quali industria, trasporti, edifici, per i quali propone di introdurre o di aumentare i sotto-obiettivi, alcuni vincolanti, mentre altri hanno carattere indicativo;

lo sviluppo delle energie rinnovabili riveste una cruciale importanza nel quadro delle azioni e delle misure che l'Unione europea intende adottare per aumentare l'autonomia energetica dell'Unione e ridurre la dipendenza da fonti energetiche esterne, come evidenziato da ultimo nella presentazione del Piano REPowerEU da parte della Commissione europea, nell'ambito del quale una nuova proposta di direttiva interviene nuovamente sulla vigente direttiva in materia di energie rinnovabili (UE) 2018/2001 incrementando, tra l'altro, ulteriormente al 45 per cento la quota di energie rinnovabili sui consumi energetici finali dell'UE;

appare necessario definire un quadro complessivo coerente delle misure, nell'ambito delle iniziative previste nel citato pacchetto, al fine di coniugare l'esigenza di salvaguardia ambientale con la riduzione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo;

la proposta di direttiva conferisce alla Commissione il compito di adottare ulteriori atti delegati rispetto a quelli già previsti dalla disciplina vigente in ambiti di particolare rilevanza;

segnalato che non risulta trasmessa la relazione che il Governo deve presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare:*

*a)* l'esigenza di definire nel corso del negoziato un complesso normativo organico, che disciplini la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, attraverso un attento coordinamento dell'intervento di revisione operato dalla proposta in esame con le ulteriori modifiche alla direttiva (UE) 2018/2001 recentemente proposte dalla Commissione nel quadro del piano RepowerEU;

*b)* che, con particolare riguardo ai sotto-obiettivi fissati dalla proposta per diversi settori, occorre verificare la possibilità di introdurre maggiori flessibilità, che consentano di tenere conto delle specifiche realtà nazionali e permettano agli Stati membri di valutare come contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione europea;

*c)* la necessità di considerare se gli ulteriori atti delegati, che la Commissione europea dovrebbe adottare in base alla proposta, si configurino come integrazione o modifica di determinati «elementi non essenziali dell'atto legislativo», in conformità con quanto richiesto dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

*d)* la necessità di assicurare alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, attraverso la trasmissione sistematica delle relazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, al fine di acquisire l'avviso del Governo nel merito delle proposte legislative europee e consentire un esame parlamentare approfondito delle medesime.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

#### *S O M M A R I O*

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA .....	119
---	-----

#### **COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA**

*Martedì 21 giugno 2022 – Coordinatrice:  
ASCARI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle dalle 15.52  
alle 17.20.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul sistema bancario e finanziario

#### S O M M A R I O

##### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	120
Audizione del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), dottor Giovanni Sabatini, e del Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro, dottor Salvatore Poloni, in materia di vendita di prodotti finanziari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121

##### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), dottor Giovanni Sabatini, e del Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro, dottor Salvatore Poloni, in materia di vendita di prodotti finanziari.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, fa presente che il dottor Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Ita-

liana (ABI), ha presentato una relazione scritta in regime libero.

Introduce quindi l'audizione del dottor Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e del dottor Salvatore Poloni, Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro, in materia di vendita di prodotti finanziari.

Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, e Salvatore POLONI, *Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più riprese, Marco PEROSINO (FIBP-UDC), Mauro Maria MARINO (IV), Mauro Antonio Donato LAUS (PD), il deputato Umberto BURATTI (PD), il senatore Elio LANNUTTI (CAL-Pc-Idv) e il deputato Davide ZANICHELLI (M5S), ai quali rispondono Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, e Salvatore POLONI, *Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori ..... 122

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Associazione Mantenimento Diretto, Salvatore Dimartino (*Svolgimento e conclusione*) ..... 122

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

#### **La seduta comincia alle 13.40.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### **AUDIZIONI**

*Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

**Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Associazione Mantenimento Diretto, Salvatore Dimartino.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione in titolo, ricordando che rientra nel filone del confronto con realtà associative attive sulle tematiche oggetto dell'inchiesta parlamentare, in particolare con riferimento alla posizione del minore

in situazioni di conflittualità genitoriale. Invita, quindi, l'avvocato Dimartino, a svolgere la sua relazione.

Salvatore DIMARTINO, *Presidente dell'Associazione Mantenimento Diretto*, illustra le principali funzioni svolte dall'Associazione, anche in relazione al mantenimento di un rapporto con la famiglia di origine.

Intervengono per porre quesiti la deputata Veronica GIANNONE (FI) e Laura CAVANDOLI, *presidente* alle quali risponde Salvatore DIMARTINO, *Presidente dell'Associazione Mantenimento Diretto*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della Commissione saranno trasmessi all'audito e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia l'avvocato Dimartino e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 14.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla tutela dei consumatori e degli utenti

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	123
Audizione di rappresentanti di Adiconsum, ADOC, ADUSBEF, Altroconsumo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	123

Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

#### La seduta comincia alle 11.05.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di rappresentanti di Adiconsum, ADOC, ADUSBEF, Altroconsumo (*Svolgimento e conclusione*)

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce l'audizione dei rappresentanti delle associazioni Adiconsum, ADOC, ADUSBEF, Altroconsumo, nelle persone di: Carlo De Masi, Roberto Tascini, Carlo Delle Site e Federico Cavallo. Comunica che le ulteriori associazioni facenti parte del CNCU saranno audite in successive sedute.

Carlo DE MASI, *rappresentante dell'Associazione italiana difesa consumatori e ambiente – Adiconsum*, Roberto TASCINI, *rappresentante dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori – ADOC*, Carlo DELLE SITE, *rappresentante dell'As-*

*sociazione difesa utenti servizi bancari e finanziari – ADUSBEF*, Federico CAVALLO, *rappresentante dell'Associazione Altroconsumo* svolgono relazioni su temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Maria Soave ALEMANNINO (M5S), Federica ZANELLA (Lega), Alessandro BATTILOCCHIO (FI) e Simone BALDELLI, *presidente*.

Carlo DE MASI, *rappresentante dell'Associazione italiana difesa consumatori e ambiente – Adiconsum*, Roberto TASCINI, *rappresentante dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori – ADOC*, Carlo DELLE SITE, *rappresentante dell'Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari – ADUSBEF*, Federico CAVALLO, *rappresentante dell'Associazione Altroconsumo*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Ambasciatore dell'Unione europea presso la Federazione Russa, Markus Ederer, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina .....	4
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

#### INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il Direttore Esecutivo di UNITAID, Philippe Duneton .....	5
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame del testo unificato C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	6
---	---

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato, C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885. Racchella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1985 Mollicone e C. 2658 Gribaudo</i> ) .....	7
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. Emendamenti C. 3591-A Governo .....	9
--	---

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. Emendamenti C. 3343-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	10
--	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	10
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
--	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.  
(COM(2021)645 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.  
(Doc. LXXXVI, n. 5).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023)  
– Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e  
svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri». (14441/21)  
(Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del  
Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 20

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 33

**II Giustizia**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della professoressa Milena Santerini, Coordinatrice  
nazionale per la lotta contro l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,  
nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano  
recanti norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e  
nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti ..... 37

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui  
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione,  
cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965  
Licatini (*Seguito esame e rinvio*) ..... 37

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) ..... 43

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle  
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi  
ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito esame e  
conclusione – Parere favorevole*) ..... 45

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 46

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. C. 3628 Governo. (*Esame  
per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione*) ..... 48

## SEDE CONSULTIVA:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative  
e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022,  
nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della  
raccolta del voto. C. 3591-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere  
favorevole – Parere su emendamenti*) ..... 51

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	53
Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	61
<b>VI Finanze</b>	
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. Esame emendamenti C. 3343-A Governo .....	63
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	63
5-08269 Tarantino: Termine per la richiesta da parte del contribuente di rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta dell'ICI .....	63
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	71
5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del <i>Superbonus</i> 110 per cento .....	63
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	73
5-08273 Fragomeli: Chiarimenti sull'assoggettamento all'IVA dei finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni ai gestori di servizi .....	63
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	75
5-08274 Albano: Emanazione del decreto ministeriale per l'operatività del Fondo per l'indennità <i>una tantum</i> in favore di lavoratori autonomi e professionisti .....	64
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	77
5-08275 Pastorino: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della <i>privacy</i> .....	64
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	78
5-08271 Sangregorio: Iniziative a tutela di azionisti, investitori e dipendenti della Banca popolare di Bari .....	64
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	80
5-08272 Martino: Chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione fiscale « Tremonti Ambiente » (TA) .....	65
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	82
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	65
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.

Audizione, in videoconferenza, di Mirta Michilli e Alfonso Molina, rispettivamente direttore generale e direttore scientifico della Fondazione Mondo digitale; Marco De Rossi, amministratore delegato di *Weschool*; Massimiliano Ventimiglia, fondatore e amministratore delegato di Onde alte (*Svolgimento e conclusione*) ..... 85

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione, in videoconferenza, di Ilaria Bramezza, Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1428 Pellicani, C. 2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro recanti « Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (*Svolgimento e conclusione*) ..... 86

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 88

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore dei taxi nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3634 Governo recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 » ..... 95

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (C. 3634 Governo, approvato dal Senato).

Associazione trasporti – ASSTRA ..... 96

Alleanza delle cooperative italiane ..... 96

Assobalneari ..... 96

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) ..... 96

## SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) ..... 96

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini ..... 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 98

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99
--	----

**XIII Agricoltura**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	101
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, corredata dai relativi allegati. COM(2022)134 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	101

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	104
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	108

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	109
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	115

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. COM(2021)557 final (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	110
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	117
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. COM(2021)645 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e	

---

svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 14441/21 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) .....	110
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENI- TENZARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA .....	119
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	120
Audizione del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), dottor Giovanni Sabatini, e del Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro, dottor Salvatore Poloni, in materia di vendita di prodotti finanziari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	122
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Associazione Mantenimento Diretto, Salva- tore Dimartino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	122
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CON- SUMATORI E DEGLI UTENTI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	123
Audizione di rappresentanti di Adiconsum, ADOC, ADUSBEP, Altroconsumo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	123

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC019000\*